

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

380° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	10
3 ^a - Affari esteri	»	19
4 ^a - Difesa	»	26
5 ^a - Bilancio	»	29
6 ^a - Finanze e tesoro	»	39
7 ^a - Istruzione	»	44
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	58
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	67
10 ^a - Industria	»	70
11 ^a - Lavoro	»	72
12 ^a - Igiene e sanità	»	80
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	87
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	138

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i>	5
2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	»	9

Commissione d'inchiesta

Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i>	153
--	-------------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territoriale lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i>	156
Sul ciclo dei rifiuti	»	162
Schengen	»	164
Riforma amministrativa	»	166
Sull'affare Telekom-Serbia	»	168
Mitrokhin	»	174

Sottocommissioni permanenti

<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	176
<i>6^a - Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	192
<i>7^a - Istruzione - Pareri</i>	»	193
<i>10^a - Industria - Pareri</i>	»	195
<i>12^a - Igiene e sanità - Pareri</i>	»	196

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	197
-------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

4^a (Difesa)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare

(1533) NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento giudiziario militare

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore PERUZZOTTI (*LP*), relatore per la Commissione Difesa, illustra il disegno di legge n. 2493, d'iniziativa del Governo, osservando preliminarmente che esso rappresenta un importante sforzo per giungere ad un'organica riforma della legislazione penale militare, resasi ormai indifferibile a seguito delle recenti applicazioni della disciplina penale militare di guerra ai contingenti impegnati in operazioni fuori area.

In particolare il provvedimento contiene una delega al Governo relativa ad una novellazione dei codici esistenti (giudicandosi l'impianto dei testi normativi del 1941 ancora valido dal punto di vista strutturale), con l'obiettivo di armonizzarli sia con lo spirito dell'ordinamento repubblicano, sia con le nuove realtà di fatto sviluppatasi nella politica internazionale, che la letteratura strategica anglossassone raggruppa sotto la definizione di «operazioni diverse dalla guerra», ed al cui interno si possono ritrovare tutte le tipologie degli interventi militari italiani all'estero autorizzati dal Parlamento sin dal 1982.

Procede quindi ad una breve disamina dell'articolato. In particolare osserva che l'articolo 1 concerne gli oggetti ed i tempi della delega, l'articolo 2 è dedicato ai principi ed ai criteri direttivi generali cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio del potere delegato, gli articoli 3 e 4 stabiliscono i criteri direttivi relativi alle modifiche dei codici penali militari di pace e di guerra, l'articolo 5 stabilisce le linee direttrici della riforma dell'ordinamento giudiziario militare, e l'articolo 6 contiene le norme finali relative al processo di delegazione legislativa.

Rileva quindi che è prevista la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi ai due rami del Parlamento, allo scopo di permettere alle competenti Commissioni di merito di esprimere il proprio parere e che è concessa al governo la facoltà, a due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, di apportare le disposizioni correttive che fossero giudicate necessarie. Tendenzialmente, quindi, il provvedimento mira a porre fine alla pratica, prevalsa sino al 2001, di applicare il codice penale militare di pace ai corpi di spedizione in missione all'estero, facendo della legge penale di guerra il regime normale per i futuri interventi. È infatti all'interno di tale ultima disciplina che è possibile rintracciare tanto il diritto bellico umanitario (che permette di reprimere eventuali abusi perpetrati dai militari italiani sulle popolazioni locali), quanto le previsioni più idonee a tutelare la sicurezza dei soldati.

Per quanto attiene ai contenuti di merito del provvedimento osserva in primo luogo che nell'articolo 2 risulta inserito tra i principi direttivi generali quello di perseguire l'adeguamento della legge penale militare italiana al diritto internazionale umanitario, dando attuazione allo statuto istitutivo della Corte penale internazionale ratificato dall'Italia nel 1999. Egualmente significative risultano poi le previsioni che inseriscono tra i criteri cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega, l'adattamento del codice penale militare di guerra alle nuove situazioni di conflitto armato, nonché le disposizioni che implicano la revisione generale delle fattispecie incriminatrici e la soppressione di termini desueti.

Relativamente alle deleghe specifiche contenute nel provvedimento, rileva quindi che, in relazione alla legge penale militare di pace si prevede di ridurre al minimo le deroghe apportate alla legge penale ordinaria, anche se in almeno due casi i criteri enunciati dal provvedimento sembrano paradossalmente destinati ad allargare l'ambito di applicazione della disciplina codicistica militare: infatti, da un lato si ipotizza di applicare la normativa in esso prevista anche ai militari stranieri, qualora fosse in atto una cooperazione internazionale e ciò fosse espressamente previsto dalle convenzioni che la regolano, mentre dall'altro si prevede che possa essere applicata la legislazione penale militare di pace anche al personale civile cui siano affidati servizi di vigilanza e custodia o siano appaltate commesse collegate allo svolgimento di operazioni militari. Inoltre, sono da collegarsi alla complessiva trasformazione in senso professionale delle Forze armate taluni interventi correttivi, come quello che contempla tra le sanzioni accessorie l'estinzione del rapporto d'impiego con la Difesa.

La tutela della specificità nella professione militare, prosegue il relatore, viene peraltro ribadita dalle disposizioni concernenti la definizione come reati militari della violazione del divieto di sciopero, dell'abbandono collettivo del servizio o di uffici, dell'interruzione collettiva di servizio e di altre forme tradizionali di protesta sindacale. Non va infine passata sotto silenzio l'introduzione del «nonnismo» tra le fattispecie penalmente rilevanti.

Relativamente al codice penale militare di guerra osserva quindi che le innovazioni più importanti mirano a consentirne l'applicazione in merito a tutte le nuove situazioni ricomprese sotto il concetto di conflitto armato. In particolare, l'articolo 4 del disegno di legge ne esplicita la definizione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina penale di guerra, menzionando, oltre ai conflitti armati internazionali, i conflitti interni tra gruppi di persone organizzate che si svolgano all'interno del territorio dello Stato e raggiungano la soglia di una guerra civile o di una insurrezione armata, nonché i conflitti interni prolungati sia tra le Forze armate dello Stato ed i gruppi armati organizzati sia tra gli stessi gruppi. Non sembrerebbe invece del tutto chiaro l'impatto potenzialmente derivante dall'applicazione delle disposizioni che attribuiscono al personale in missione abilitato a svolgere funzioni di polizia giudiziaria militare il potere di procedere d'iniziativa al compimento di tutti gli atti di polizia giudiziaria compresi quelli normalmente svolti solo su delega del pubblico ministero, ancorché in circostanze ben definite quali l'essere in zona di operazioni, in costanza di divieto di comunicazioni con la madrepatria dettato da ragioni di sicurezza, ovvero all'interno di reparti isolati ed aeromobili in navigazione ove non siano possibili collegamenti. Al riguardo, a suo avviso, sarebbe auspicabile procedere a specifiche audizioni, ancorché in sede informale, focalizzate sull'esperienza compiuta in quei teatri operativi che hanno visto i militari italiani soggetti alla legge penale di guerra, al fine di accertare che l'aumento dei poteri riconosciuti sul campo agli ufficiali di polizia giudiziaria non si traduca in forme di condizionamento dell'attività di comando, dalla quale, in ultima istanza, dipendono sia il successo delle missioni che la sicurezza dei militari.

Il relatore si sofferma infine sulla delega relativa al riordino dell'ordinamento giudiziario militare, osservando che il provvedimento mira a consentire al Governo di applicare, per quanto possibile, le previsioni dettate per l'ordinamento giudiziario civile. Viene inoltre ipotizzata l'unicità della corte di appello militare, seppure articolata su due sezioni situate presso Verona e Napoli, e si prevede, altresì, sia la ridefinizione delle circoscrizioni dei tribunali militari, sia che l'attività giudiziaria militare relativa alla legge di guerra continui ad essere esercitata, almeno in primo grado, dagli stessi organi che l'amministrano in relazione al codice penale militare di pace, sia, infine, il riordino del tribunale supremo militare di guerra.

Conclude sottolineando che l'obiettivo della riforma dovrebbe soprattutto riguardare la tutela degli interessi del personale militare, chiamato sempre più frequentemente a svolgere missioni ad alto rischio al servizio

del Paese, ed auspicando al contempo che il testo licenziato dalle Commissioni riunite possa godere della più vasta base di consenso possibile.

Il relatore per la Commissione Giustizia, CIRAMI (*UDC*), tenuto conto della complessità della materia trattata dai disegni di legge in titolo ed in considerazione dei suoi impegni istituzionali connessi all'incarico di Presidente della Commissione bicamerale per la riforma di diritto amministrativo, chiede che lo svolgimento della sua relazione abbia luogo in occasione della prima seduta utile alla ripresa dell'attività parlamentare dopo le festività natalizie.

Il presidente Antonino CARUSO prende atto di quanto rappresentato dal relatore per la 2^a Commissione, senatore Cirami.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 21.

Il presidente PEDRIZZI, verificata la mancanza del numero legale per esaminare il provvedimento all'ordine del giorno, apprezza le circostanze, ne rinvia l'esame e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 21,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

341^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ricorda l'imminente discussione in Assemblea dei disegni di legge nn. 1732 e connessi, relativi alle pari opportunità nelle elezioni. Non essendo stato possibile svolgerne l'esame nella seduta di ieri, chiede che si proceda oggi.

La senatrice DENTAMARO (*Misto-AP-Udeur*) si associa alla richiesta del senatore Bassanini.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) annuncia che non potrà partecipare alla seduta di domani per tutta la sua durata e auspica che la programmazione dei lavori tenga conto dei numerosi impegni a cui i senatori devono far fronte in questi giorni.

Il presidente PASTORE ricorda che la modificazione degli orari delle riunioni dell'Assemblea ha costretto a rivedere la programmazione dei lavori della Commissione, motivo per cui si è dovuto di necessità dare priorità all'esame dei disegni di legge costituzionali nn. 2544 e connessi, a proposito dei quali sono emerse alcune novità politiche che dovrebbero consentire una accelerazione dell'esame.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) a tale riguardo preannuncia che non si riterrà soddisfatto da una semplice informativa sulle novità politiche e in mancanza di una risposta politica complessiva alle obiezioni dell'opposi-

zione sulla riforma costituzionale, si vedrà costretto ad adottare un comportamento ostruzionistico.

La senatrice DATO (*Mar-DL-U*) ricorda che la Conferenza dei Capi-gruppo ha inteso prevedere, per la prossima settimana, l'avvio della discussione dei disegni di legge in materia di riequilibrio delle candidature nelle elezioni, diretti a dare immediata e doverosa attuazione al nuovo articolo 51 della Costituzione. Ritiene che il confronto politico non sarà eccessivamente lungo, visto che si è sostanzialmente sviluppato in occasione dei lavori per l'approvazione del disegno di legge costituzionale di modifica di quella disposizione costituzionale.

Dal momento che l'argomento era stato inserito nella programmazione dei lavori della Commissione per la giornata di ieri, propone che si proceda senz'altro nell'esame, in modo da approvare al più presto una norma che, a suo avviso, avrà un significato propedeutico alla stessa riforma costituzionale.

In proposito, ricorda di aver rappresentato al ministro Bossi che l'attuale formulazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2544 introduce una limitazione dell'elettorato passivo che contrasta con il principio di una equilibrata articolazione delle candidature.

Il senatore VIZZINI (*FI*) giudica legittima la richiesta del senatore Villone di acquisire una esauriente replica del relatore sugli aspetti più controversi del disegno di legge n. 2544, al fine di favorire un'approvazione del provvedimento ampiamente condivisa.

Chiede, quindi, che all'ordine del giorno dei lavori della Commissione sia iscritto anche l'esame del disegno di legge costituzionale n. 2556, la cui approvazione, a suo giudizio, potrebbe favorire il rinnovo degli statuti regionali, bloccato da un'applicazione rigida del principio *simul stabunt simul cadent*, previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 anche per il caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Regione.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ritiene che le esigenze illustrate dalla senatrice Dato e dal senatore Vizzini potrebbero essere soddisfatte se nella seduta di domani l'esame dei disegni di legge n. 2544 e connessi fosse limitato al completamento dell'illustrazione degli emendamenti e a una esauriente replica del relatore, sulla quale, peraltro, dovrebbe svolgersi anche un confronto da parte dei Gruppi parlamentari. Vi sarebbe così il tempo necessario per esaminare i provvedimenti in materia di riequilibrio delle candidature e la modifica della legge costituzionale n. 1 del 1999, entrambi particolarmente urgenti, date le scadenze istituzionali ed elettorali dei prossimi mesi.

Precisa che la proposta non ha intenzioni dilatorie e conferma, inoltre, la disponibilità del suo Gruppo a completare l'esame dei disegni di legge nn. 2544 e connessi subito dopo la pausa dei lavori parlamentari e prima che riprendano le riunioni dell'Assemblea

La senatrice DENTAMARO (*Misto-AP-Udeur*) ritiene che il riequilibrio delle candidature elettorali rappresenti una priorità non solo dal punto di vista del calendario dei lavori parlamentari. I disegni di legge presentati sull'argomento recano le firme di senatori di tutte le parti politiche e vi è viva attenzione dell'opinione pubblica e dell'associazionismo che attendono con ansia l'attuazione della modifica dell'articolo 51 della Costituzione. Inoltre, il prossimo anno si svolgeranno importanti elezioni locali, per cui è evidente, a suo avviso, l'urgenza di attuare il principio costituzionale dell'equilibrio delle candidature.

Ciò premesso, ritiene che la proposta formulata dal senatore Bassanini contemperi l'esigenza di esaminare tempestivamente i disegni di legge n. 1732 e connessi e quella di consentire un confronto pacato sulla riforma costituzionale, rispetto alla quale i Gruppi di opposizione non hanno tenuto atteggiamenti dilatori e anzi vorrebbero proseguire nel confronto allo stesso modo in cui si è proceduto finora.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) evidenzia la necessità di svolgere una consultazione all'interno dei Gruppi e fra i Gruppi dell'opposizione dopo aver acquisito la posizione del Governo e della maggioranza sugli emendamenti in esame circa il disegno di legge n. 2544. Osserva che la proposta avanzata dal senatore Bassanini non ha un intento dilatorio e concede ai senatori il tempo necessario per determinarsi sull'opportunità di presentare subemendamenti.

Il PRESIDENTE, tenendo conto della discussione appena svolta, dispone quindi che per la seduta di domani, già convocata alle ore 14,30 per proseguire nell'esame del disegno di legge costituzionale n. 2544, si concluda l'illustrazione e la discussione degli emendamenti, si acquisiscano le valutazioni del relatore sulle questioni trattate nelle ultime sedute e si proceda alla votazione delle proposte di modifica relative ai primi articoli del testo. Preso atto delle richieste formulate dai senatori intervenuti sulla programmazione dei lavori, aggiunge che nella stessa seduta di domani, dopo il disegno di legge n. 2544, saranno esaminati anche i disegni di legge nn. 1732, 2080 e 2598, in tema di pari opportunità nelle elezioni, i disegni di legge n. 132 e connessi, sui mandati elettivi di sindaci e presidenti di provincia e il disegno di legge n. 2556, per la revisione degli articoli 121 (o 122) e 126 della Costituzione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **STIFFONI.** – *Modifica all'articolo 67 della Costituzione*

- (338) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*
- (420) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*
- (448) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*
- (617) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*
- (992) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*
- (1238) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*
- (1350) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*
- (1496) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*
- (1653) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*
- (1662) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*
- (1678) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*
- (1888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*
- (1889) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro*
- (1898) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*
- (1914) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*
- (1919) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*
- (1933) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*
- (1934) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*

(2001) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale*

(2404) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

– voto regionale n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre. Riprende l'illustrazione e la discussione degli emendamenti al disegno di legge n. 2544, pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna del 25 novembre.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) illustra gli emendamenti da lui presentati in materia di garanzie costituzionali. Per quanto riguarda le disposizioni che riconoscono le particolari prerogative dei Gruppi di opposizione ritiene che più propriamente si debba parlare di «statuto delle minoranze numericamente qualificate» e giudica positivo il mantenimento della

norma che affida alla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera l'adozione del Regolamento.

Commentando l'emendamento 7.17, sottolinea l'opportunità di costituzionalizzare la prassi in base alla quale i Gruppi di opposizione designano i presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. Osserva, in proposito, che al fine di costruire un adeguato sistema di garanzie, si dovrebbe considerare in Costituzione un'area «non maggioritaria», un'area del diritto che si amplia sottraendo potere non tanto alla maggioranza quanto piuttosto alla politica.

Rileva, quindi, che l'attuale formulazione dell'articolo 66 della Costituzione contrasta con i principi del giusto processo, introdotti nella Costituzione all'unanimità nella scorsa legislatura. Per correggere tale anomalia, l'emendamento 8.0.2 prevede che il Regolamento di ciascuna Camera stabilisca termini non prorogabili per deliberare in materia di titoli di ammissione dei componenti e che contro le deliberazioni delle Camere sia ammesso il ricorso alla Corte costituzionale.

Dà conto, poi, dell'emendamento 9.0.2 che prevede analogo ricorso alla Corte costituzionale contro le deliberazioni delle Camere in materia di immunità parlamentari.

Si sofferma, quindi, sulla proposta di modifica dell'articolo 74 della Costituzione (emendamento 13.0.6), in tema di richiesta di nuova deliberazione con messaggio motivato da parte del Presidente della Repubblica. Essa prevede che l'ulteriore approvazione parlamentare sia adottata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, in considerazione del mutato contesto in cui prevale il principio maggioritario.

Illustra quindi l'emendamento 13.0.5, che introduce il ricorso preventivo alla Corte costituzionale sulle leggi, per vizi procedimentali o di merito, da parte di un quarto dei componenti delle due Camere, del Presidente della Repubblica e del Primo ministro, analogamente a quanto stabilito nell'ordinamento francese. Osserva in proposito che in quel Paese sono rarissimi i casi di ostruzionismo parlamentare, anche perché le minoranze possono accedere agevolmente al giudice delle leggi. Quanto ai dubbi circa l'opportunità di un giudizio costituzionale anche per vizi di merito, la questione potrebbe dirimersi assumendo come parametro del controllo i principi fondamentali dell'ordinamento.

Illustra poi l'emendamento 15.0.8, in base al quale le inchieste parlamentari sono disposte a maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere: dal momento che il suddetto istituto risponde a un pubblico interesse, come si evince esplicitamente dall'articolo 82, primo comma della Costituzione, è necessario che la deliberazione venga da una maggioranza rafforzata. Lo stesso emendamento esclude che siano disposte inchieste su materie oggetto di procedimenti giudiziari in corso.

L'emendamento 27.0.3 è volto a recuperare le garanzie della pubblica amministrazione, in considerazione del principio, sancito dall'articolo 98 della Costituzione, che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Pur avendo contribuito alla elaborazione della legge n. 400 del 1988, che ha introdotto un limitato avvicendamento dei dirigenti della Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri a ogni rinnovo di Governo, egli paventa uno sviluppo devastante del cosiddetto *spoil system* e, pertanto, ritiene utile costituzionalizzare la distinzione tra le attribuzioni dei dirigenti e le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, riservate agli organi di Governo.

Commentando, infine, l'emendamento 27.0.5, sottolinea l'opportunità di regolare in Costituzione il ruolo delle autorità pubbliche indipendenti, che appartenerebbero alla citata area «non maggioritaria». A tal fine si dovrebbe prevedere che i presidenti e i componenti di quelle autorità siano nominati dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei loro componenti; inoltre, dovrebbe essere rafforzato il collegamento con l'ordinamento europeo.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) si sofferma sulla composizione della Corte costituzionale, auspicando che venga mantenuto l'attuale numero di quindici giudici e sia esclusa qualsiasi ipotesi di legame con gli enti territoriali.

Per quanto riguarda l'elezione dei giudici di designazione parlamentare, ritiene che se al Senato federale è riconosciuto un incisivo ruolo di garanzia, la provvista può essere effettuata da quell'organo, eventualmente con un *quorum* più elevato. Se poi si optasse per una composizione del Senato federale integrata con i rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, si potrebbe prevedere che l'elezione dei giudici costituzionali sia effettuata dal Parlamento in seduta comune.

Condivide la proposta di introdurre un giudizio di secondo grado in materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché sulle deliberazioni che riguardano le immunità parlamentari. Ritiene, inoltre, che si dovrebbero regolare i titoli per la candidabilità sia a livello elettorale sia per entrare a far parte del Governo, fino a concepire il ricorso alla Corte costituzionale con riguardo ai requisiti per accedere alla carica di ministro.

Consente anche sulla proposta di prevedere che sia riservata ai Gruppi di opposizione la designazione dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, nonché sul ricorso preventivo alla Corte da parte di un *quorum* qualificato di parlamentari.

A proposito dell'articolo 28, comma 2, ritiene preferibile che il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura sia scelto tenendo conto della sua capacità di rappresentare la maggioranza di quel consesso.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) sottolinea la necessità di dare luogo a un nuovo e più efficace sistema di garanzie che tenga conto dell'affermazione del sistema elettorale maggioritario. A suo avviso, l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che a tal fine risultano più efficaci l'equilibrio complessivo del sistema e una serie di convenzioni e prassi costituzionali, anziché l'introduzione di norme precettive. Cita, ad esempio, il sistema di elezione dei giudici della Corte costituzionale, applicato in base al principio non scritto della rotazione nella designazione da parte delle forze po-

litiche. Anche per le inchieste parlamentari è stata la prassi e non la previsione di *quorum* particolari ad assicurare che quel potere fosse concepito in funzione di controllo da parte della minoranza.

Essendo venuto meno quell'insieme di regole non scritte, entra in crisi, a suo avviso, anche la Costituzione formale; una crisi che si aggraverebbe se, come è nelle intenzioni della maggioranza, si rafforzasse ulteriormente il potere del Governo.

Ritiene inopportuno attribuire ogni responsabilità di garanzia al Presidente della Repubblica, che dovrebbe sostenere un rapporto conflittuale con il potere politico, pur essendo eletto dal Parlamento. Anziché come contropotere del Governo, il Presidente della Repubblica dovrebbe essere considerato una figura di ausilio per la riduzione delle crisi del sistema.

Ugualmente inefficace sarebbe, a suo avviso, la costituzionalizzazione delle autorità indipendenti. Infatti, non è opportuno definire in Costituzione lo spazio da sottrarre alla sfera politica, trattandosi di un dato storico che potrebbe modificarsi nel tempo.

Parzialmente efficaci sarebbero, poi, gli incrementi di alcuni *quorum* e la previsione di particolari prerogative per le minoranze, dal momento che in ogni caso la maggioranza conserverebbe legittimamente la sua egemonia politica negli organismi parlamentari.

Per realizzare un sistema di garanzie davvero efficace, si dovrebbe favorire la formazione di nuove convenzioni e prassi. In questo senso, si muove la sua proposta di un Senato che rappresenti l'elemento fondamentale del sistema di *checks and balances* costituzionale e quella di rilanciare l'istituto del *referendum* abrogativo, mediante l'abolizione della previsione di un numero minimo di partecipanti alla consultazione, che agevola eccessivamente le forze politiche che propendono per la conservazione della norma sottoposta al giudizio popolare.

Per quanto riguarda il ruolo della Corte costituzionale, ritiene improprio concepirla come organo contrapposto stabilmente al potere politico. Si dichiara pertanto diffidente nei confronti delle proposte volte a prevedere ricorsi preventivi alla Corte costituzionale che, a suo avviso, potrebbero generare un grave conflitto istituzionale. Anche il ricorso in via diretta, tipico dell'ordinamento tedesco, a suo giudizio avrebbe scarsa capacità di incidere a fini di garanzia costituzionale: non potrebbe immaginarsi, infatti, un potere legislativo a cui si contrapponga continuamente il giudizio costituzionale.

Ribadisce infine la sua personale indisponibilità per accordi politici sulla riforma costituzionale, sulla base di ritocchi minimi come quelli di cui è stata data notizia dagli organi di informazione. Auspica, dunque, una soluzione complessiva ed equilibrata, in particolare sul tema delle garanzie costituzionali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2606) Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 dicembre.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, su proposta del presidente Pastore, la Commissione conferisce al relatore Boschetto il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, chiedendo l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE annuncia che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato fin dalla seduta successiva con l'esame, in sede referente, dei disegni di legge costituzionali n. 1941, 2025 e 2556, recanti revisione degli articoli 121 (o 122) e 126 della Costituzione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

158^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2610) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003, approvato dalla Camera dei deputati*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 dicembre 2003.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente PROVERA apprez-
zate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

SULL'ANTICIPAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente PROVERA comunica che, in seguito alle variazioni degli orari dei lavori dell'Assemblea, la seduta prevista per le ore 15 di oggi è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,35.

159^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2610) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 Aprile 2003, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 dicembre 2003.

Il senatore Franco DANIELI (*Mar-DL-U*) rinuncia ad intervenire sul disegno di legge in esame, riservandosi di svolgere le proprie considerazioni politiche nel corso della discussione generale che avrà luogo in Assemblea nella mattinata di domani.

Il senatore PELLICINI (*AN*), anticipando il voto favorevole del proprio gruppo su un disegno di legge di portata storica, si riserva a sua volta di sviluppare considerazioni più approfondite nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore BUDIN (*DS-U*) si riserva anch'egli di intervenire diffusamente in Assemblea, annunciando il voto favorevole del proprio gruppo.

Anche il senatore Calogero SODANO (*UDC*) si riserva di svolgere le proprie considerazioni sul disegno di legge al momento dell'esame definitivo dell'Assemblea del Senato.

Il presidente PROVERA informa la Commissione che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa, Industria, commercio e turismo, Territorio, ambiente, beni ambientali, Bilancio

e Agricoltura. È altresì pervenuto il parere della Commissione Politiche europee favorevole con osservazioni.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, conferendogli altresì mandato a richiedere autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE DELIBERANTE

(2600) Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della città di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008

(Discussione e approvazione)

Introduce l'esame il presidente PROVERA rilevando che dal 25 marzo al 25 settembre 2005, si terrà ad Aichi, non lontano dalla città di Nagoja in Giappone, l'esposizione universale 2005 dal titolo «La saggezza della natura» che costituisce un'importante momento di confronto tra i Paesi partecipanti in tema di impiego delle risorse umane ed ambientali per una migliore gestione dell'equilibrio dell'ecosistema Terra.

Gli organizzatori giapponesi dell'esposizione prevedono, durante i sei mesi di manifestazione, un afflusso pari a circa 15 milioni di visitatori; alla manifestazione partecipano più di cento stati inclusi, naturalmente, i grandi Paesi dell'Unione europea. In tale contesto il tema dall'Italia, «l'Arte del vivere» verrà sviluppato con l'allestimento di un padiglione nazionale, finalizzato alla diffusione dei risultati raggiunti dal sistema-paese in coerenza con le strategie che ne caratterizzano lo sviluppo economico. In tale ottica, viene istituito un Commissariato generale che dovrà gestire la partecipazione italiana all'Esposizione provvedendo agli adempimenti e agli aspetti di carattere organizzativo.

Il provvedimento in esame si compone di 13 articoli di cui passa ad elencare i più rilevanti rinviando per l'esame dettagliato alla relazione di accompagnamento al disegno di legge.

Con l'articolo 1 si autorizza la partecipazione dell'Italia all'esposizione ad Aichi. Con l'articolo 2 si istituisce, invece, il Commissariato generale cui saranno preposti un Commissario generale e un Segretario generale. I compiti attribuiti a questi due organi sono indicati dagli articoli seguenti che danno conto anche delle loro modalità di nomina.

Particolare interesse deve suscitare l'articolo 11 il quale reca un'autorizzazione di spesa volta a sostenere la candidatura di Trieste per l'esposizione prevista per il 2008. Infatti, la partecipazione italiana all'esposizione di Aichi è anche funzionale alla candidatura italiana per ospitare a Trieste una esposizione riconosciuta nel 2008, sul tema «Mobilità e spinta al futuro»; l'articolo 11 mira, dunque, a garantire il miglior esito della campagna promozionale in favore di Trieste. Ricorda che nella competizione che vede in lizza Trieste vi sono anche le candidature di Sara-

gozza e Salonicco e che la decisione finale in merito a questa selezione verrà presa, tra circa un anno, dall'Assemblea generale del Bureau international des expositions (BIE).

Conclude, ricordando che l'articolo 13 prevede un onere complessivo di quasi 334 mila euro per l'anno 2003, di circa 9.700.000 euro per l'anno 2004 e di quasi 8.360.000 euro per l'anno 2005. Infine è prevista una spesa di soli 146 mila euro per l'anno 2006. Come evidente, il riparto delle spese è incentrato sulle date del 2005 e del 2004, anni da considerare decisivi per lo svolgimento della esposizione di Aichi e per il sostegno della candidatura triestina all'esposizione del 2008.

Considerando, dunque, la risonanza mondiale dei due eventi auspica che si pervenga ad una pronta approvazione in sede deliberante del disegno di legge in esame.

Si apre, quindi, la discussione generale.

Il senatore PELLICINI (*AN*) si dichiara favorevole al provvedimento in esame rilevando come Trieste rappresenti una città che mostra un carattere strategico per ospitare l'esposizione che si terrà nel 2008. Al di là, infatti, dell'innegabile importanza che la città riveste in qualità di sbocco sul mar Adriatico, essa ha affrontato vicissitudini storiche di straordinaria importanza quali l'occupazione della Jugoslavia di Tito e le note vicende relative allo statuto di Trieste città libera. Alla luce anche della proiezione dell'Unione europea verso i Balcani auspica, dunque, che si possa incoraggiare e sostenere la candidatura triestina approvando il disegno di legge oggi in esame.

Il senatore Franco DANIELI (*Mar-DL-U*) annuncia il sostegno del suo gruppo all'approvazione di un provvedimento che, da un lato garantisce all'Italia di prendere parte ad una iniziativa assai rilevante per le sue ricadute sul settore del turismo e su quello della cooperazione in campo culturale; dall'altro consentirebbe di rendere ancora più saldi i rapporti bilaterali che usciranno senz'altro rafforzati dalla partecipazione italiana all'esposizione di Aichi. Si dichiara anche soddisfatto perché alla Commissione è consentito, diversamente da altre occasioni, di esaminare il disegno di legge con la dovuta attenzione e con una tempistica ragionevole rispetto allo svolgimento dell'esame.

Infine, rispetto all'ipotesi che la città di Trieste ospiti l'esposizione del 2008, si dichiara favorevole anche e soprattutto alla luce delle prospettive di saldatura tra l'area Balcanica e l'Unione europea, come anche nell'ottica di incentivare la realizzazione del famoso corridoio cinque, che, se l'esposizione del 2008 avesse luogo a Trieste, potrebbe ottenere una corsia preferenziale che ne porti ad una celere messa a punto.

Il senatore BUDIN (*DS-U*) si dichiara anch'egli favorevole alla celere approvazione del disegno di legge in esame, dal momento che esso, nella parte in cui autorizza la partecipazione italiana all'esposizione italiana di

Aichi, rappresenta un'occasione per incrementare i rapporti internazionali su base multilaterale ed un'ulteriore spinta nel rapporto bilaterale con il Giappone. Inoltre, manifesta la propria concordia sull'opportunità di sostenere Trieste candidata ad ospitare la successiva esposizione mondiale del 2008. Trieste rappresenta, infatti, lo sbocco fisiologico sull'Adriatico per una nuova Europa sempre più aperta verso i Paesi dell'area balcanica. Rileva poi come, anche rispetto alle singole città di Zagabria o Lubiana, Trieste rappresenti una città cruciale che, con il provvedimento in esame, verrà ad essere sfruttata e valorizzata sotto molteplici punti di vista. Conclude, quindi, dichiarando la propria convinta adesione al disegno di legge.

Il senatore MORSELLI (*AN*) esprime la propria soddisfazione per la possibilità di consentire all'Italia di partecipare all'esposizione di Aichi, sulla base di un provvedimento che la Commissione affari esteri ha potuto affrontare ed esaminare senza fretta e senza essere costretta a svolgere un'approvazione a «scatola chiusa». I termini della decisione sull'approvazione del disegno di legge sono, infatti, congrui; ciò senz'altro contribuisce ad accreditare la partecipazione dell'Italia, nonché ad evitare discussioni, controversie e illazioni sui nomi del commissario e del segretario generale per l'esposizione di Aichi. Le personalità chiamate a svolgere questo incarico sembrano garantire la massima affidabilità, stante le loro credenziali di lunga esperienza nei rapporti tra Italia e Giappone. Si tratta dunque di una sorta di garanzia preventiva sulla gestione della partecipazione italiana all'esposizione; questo dato, insieme a quanto esposti sulla tempestività della presentazione da parte del Governo del disegno di legge, rispetto alla data di svolgimento dell'evento, lo inducono ad esprimere il proprio voto favorevole sul provvedimento in oggetto.

Il senatore Calogero SODANO (*UDC*), pur dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge, solleva alcuni dubbi sulle previsioni dell'articolo 8 che presenta un impegno di spesa assai elevato per incarichi di consulenza finalizzati alla riuscita dell'esposizione da parte italiana. Inoltre, auspica che si possa trovare il modo per bandire gare di assegnazione per le opere relative al padiglione italiano.

La senatrice TOIA (*Mar-DL-U*) osserva come si debba dare atto all'opposizione di un fattivo contributo di attenzione e sensibilità verso questi provvedimenti di autorizzazione alla partecipazione italiana a mostre, eventi ed esposizioni di portata mondiale. Infatti, i membri dell'opposizione hanno mostrato un atteggiamento di cooperazione fattiva alla tutela degli interessi nazionali che tali manifestazioni perseguono al di là di ogni considerazione politica, senza ostacolare il corso dei lavori di approvazione con indagini cavillose o futili.

Il senatore PIANETTA (*FI*) ricorda come in occasione dell'esame di un analogo provvedimento relativo alla fiera di Hannover, vi furono non

poche difficoltà e lentezze delle quali, comunque, si doveva riscontrare la causa anche nella tardiva presentazione al Parlamento dei disegni di legge da parte del Governo allora in carica. In questa occasione, apprezzando la tempestività e la sollecitudine mostrate dal Governo, condividendo le considerazioni espresse dal senatore Morselli, si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il presidente PROVERA osserva come le lentezze che si verificarono nella precedente legislatura fossero anche dovute ad una documentazione spesso incompleta ed oscura che non consentiva di valutare l'ammontare degli impegni di spesa previsti di volta in volta. In questa circostanza, tale problema non pare porsi; pertanto, riconoscendo che appare possibile approvare il provvedimento senza scadenze perentorie e preclusioni di sorta, rinnova il proprio auspicio ad una pronta approvazione del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario ANTONIONE, ringraziando la Commissione per lo spazio e l'attenzione prestate al disegno di legge in questione, osserva come il Giappone vada considerato come un Paese di estrema importanza per gli interessi italiani, i quali non potranno che uscire rafforzati e sostenuti dalla partecipazione dell'Italia all'esposizione di Aichi. Proprio in virtù di questo rilievo, auspica la pronta approvazione del disegno di legge in esame, augurandosi che Trieste divenga sede dell'esposizione del 2008. Nel 2004, anno in cui si deciderà sulla città ospitante per l'esposizione prossima ventura, Trieste sarà italiana da cinquant'anni: un elemento, quest'ultimo, che non può che rafforzare il sostegno alla candidatura della città. Circa l'invito espresso dal senatore Sodano affinché vengano sviluppate idonee procedure di assegnazione degli appalti per l'esposizione di Aichi, si dichiara pronto ad impegnarsi affinché tutti i procedimenti per la realizzazione del padiglione siano trasparenti ed efficienti.

Il presidente PROVERA rende noto alla Commissione che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Industria, commercio e turismo.

Attesa l'unanimità dei consensi sul provvedimento in esame, il presidente PROVERA domanda ai membri della Commissione se essi intendano rinunciare alla presentazione di emendamenti al disegno di legge.

Conviene la Commissione.

Il presidente PROVERA informa la Commissione che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione Bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, è posto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge che risulta approvato.

Posti ai voti risultano, altresì, approvati con votazioni separate, gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Posto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, esso risulta approvato.

La seduta termina alle ore 15.30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

104^a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento ad alcune notizie apparse recentemente sugli organi di stampa e relative a presunte informazioni in possesso dei servizi di informazione e di sicurezza militari in ordine ai dolorosi fatti di Nassirya del 12 novembre scorso, il senatore MELELEO (*UDC*) auspica che il ministro della Difesa possa riferire quanto prima alla Commissione in ordine alla veridicità dei dati pubblicati.

In ordine ai rilievi formulati dal senatore Meleleo interviene in senso adesivo il senatore PASCARELLA (*DS-U*), invitando al contempo i commissari a valutare l'opportunità di avviare un'apposita indagine conoscitiva sulle problematiche poc'anzi evocate, d'indubbia delicatezza ed attualità.

Replica brevemente agli intervenuti il presidente CONTESTABILE, osservando che, in relazione alle notizie pubblicate recentemente dal *Washington Post* sull'esistenza di elementi informativi del Sismi in ordine alla strage di Nassirya, i Commissari potranno formulare le domande sul caso nel corso della seduta del prossimo 17 dicembre, prevista per le ore 15 e dedicata appositamente alle comunicazioni del ministro della Difesa sulle missioni internazionali in corso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione n. 3-01309 dei senatori Pascarella ed altri osservando che il provvedimento di trasferimento

dalla sede campana della Scuola di amministrazione e commissariato dell'Esercito presso la città militare della Cecchignola di Roma rientra nel più ampio progetto di riorganizzazione dell'area scolastico-addestrativa, per il quale la Forza armata ha riposto notevole interesse, data l'importanza del settore.

In particolare, il provvedimento, pianificato per l'anno 2006, è stato inserito nello schema di decreto legislativo (discendente dalla delega contenuta nella legge n. 137 del 2002) correttivo del decreto legislativo n. 464 del 1997, allo scopo di costituire presso la citata città militare un «Polo delle scuole della logistica», con l'obiettivo di accentrare tutte le risorse dei supporti all'addestramento ed attuare le indispensabili sinergie fra le attività logistiche.

Tale soluzione, oltre a realizzare notevoli economie di scala, permetterà inoltre di ottenere una struttura organizzativa formata da personale completamente dedicato alla funzione di addestramento, prevedendo nel contempo un recupero di posizioni organiche. In tale quadro, la ristrutturazione in argomento prevede, peraltro, l'elevazione del rango per il reparto mezzi mobili campali da battaglione a reggimento nella medesima sede di Maddaloni, assicurandone anche una sua contestuale riorganizzazione.

In relazione ai quesiti di portata generale posti dall'interrogante, rileva quindi che, alla luce di quanto sopra esposto, non è in atto una ridislocazione in termini assoluti di enti e reparti dal Sud al Centro, ma esclusivamente una riarticolazione organizzativo-funzionale del dispositivo nell'ambito della Forza armata volta a migliorarne l'efficienza.

Evidenzia da ultimo che le conseguenze del citato provvedimento in termini di ricadute sui nuclei familiari del personale coinvolto sono state in ogni caso tenute in debita considerazione: infatti, la consistenza organica pianificata per il reggimento mezzi mobili campali fa sì che il personale che non dovesse gradire il trasferimento presso la sede di Roma troverebbe facile reimpiego presso la suddetta unità di sostegno logistico di aderenza nell'ambito del neo costituito Raggruppamento unità addestrative di Capua nonché nella brigata «Garibaldi» di stanza a Caserta e presso i reparti dipendenti.

Replica il senatore PASCARELLA (*DS-U*), rilevando che il provvedimento relativo al trasferimento presso la sede di Roma della Scuola di amministrazione e commissariato dell'Esercito di Maddaloni si pone in aperta contraddizione con le conclusioni cui erano giunti i lavori dell'indagine conoscitiva sul reclutamento a lunga ferma dei militari volontari. Infatti, si era convenuto in quella sede sull'opportunità di valutare un progressivo incremento delle strutture militari nel Sud del Paese allo scopo di migliorare le condizioni di vita del personale reclutato e proveniente in gran parte, come noto, dalle regioni meridionali. Inoltre, la decisione assunta dal Governo arrecherebbe, a suo avviso, grave nocimento all'economia della regione Campania e della zona di Maddaloni in particolare, per la quale la presenza delle strutture militari rappresenta un dato assai im-

portante, e non terrebbe inoltre conto degli ottimi risultati conseguiti nei decenni passati, sia sotto l'aspetto della qualità dei livelli addestrativi del personale militare, sia in relazione all'inserimento della struttura militare nel contesto sociale ed economico della regione.

Conclude dichiarandosi insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

430^a seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, richiamando le considerazioni preliminari già svolte riferisce sul provvedimento in titolo per i profili di competenza, precisando che il testo integrale della relazione è agli atti della Commissione presso gli uffici di segreteria; auspica inoltre il contributo di tutti alla relativa discussione, in considerazione della notevole complessità e rilevanza dei temi trattati. Rileva, quindi, che l'articolo 70, comma 1, della proposta di nuova costituzione contenuta nel disegno di legge in esame prevede, tra le competenze primarie della Camera dei deputati, quella relativa ai bilanci e ai rendiconti. Stante il quadro in essere degli strumenti di finanza pubblica, la manovra di politica economica e il suo principale strumento attuativo – la legge finanziaria – non sarebbero dunque più di competenza del Senato federale (salva la procedura di richiamo prevista e l'approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati).

Al riguardo, osserva che, proprio in quanto il Senato vede accentuata la propria impostazione localistica, appare incongruo escluderlo (sostanzialmente) dalla definizione di equilibri della finanza pubblica che da

tempo riguardano, anche in base agli accordi europei, tutta la pubblica amministrazione e non solo lo Stato centrale, giacchè la componente non statale della pubblica amministrazione, pur nella sua autonomia, è legata, al pari dello Stato, ai vincoli comunitari e internazionali di cui all'articolo 117, comma 1 della Costituzione (richiamato peraltro dalla stessa legge finanziaria 2003).

Ancora più rilevante è, tuttavia, la considerazione sul significato di quel principio di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione inserisce tra le materia a competenza concorrente tra Stato centrale e Regioni e che riguarda anche le esigenze congiunturali di gestione unitaria della finanza pubblica: anche qui non casualmente la legge finanziaria 2003 richiama, sempre per il patto di stabilità interno, esattamente le esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

Dal momento che tale principio di armonizzazione e coordinamento dei bilanci è rimasto collocato nell'ambito della legislazione concorrente, dalla cui definizione degli aspetti di fondo sarebbe (sostanzialmente) esclusa ora la Camera dei deputati, sottolinea che la proposta di revisione della costituzione presenta un'evidente incongruenza con il Titolo V, non potendo dunque la materia relativa alla finanza pubblica essere di competenza solo della Camera dei deputati. L'articolo 119, secondo comma della Costituzione, precisa del resto che l'esercizio della facoltà impositiva autonoma da parte di Regioni e comuni – i cui limiti e le cui modalità sono regolate anno per anno appunto con la manovra di finanza pubblica – deve essere svolto tenendo conto proprio del suddetto principio di armonizzazione e coordinamento, per il quale, in base alla proposta, sarebbe (sostanzialmente) competente solo il Senato federale.

Al problema descritto possono essere offerte due soluzioni. La prima consiste nel cogliere l'occasione della modifica del Titolo V per trasferire la materia dell'armonizzazione dei bilanci e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato centrale, coordinando così meglio l'attuale testo costituzionale e assumendo una decisione di merito nel senso appunto di centralizzare la materia. Avrebbe un senso in tal caso la scelta di far rimanere a livello centrale la decisione sui complessivi equilibri di finanza pubblica. L'alternativa (e quindi a questo punto in coerenza con la lettera del testo costituzionale e con la ispirazione di fondo in materia) è invece sopprimere, all'articolo 70, comma 1, della proposta, il riferimento ai bilanci e ai rendiconti dello Stato. La materia della finanza pubblica ricadrebbe così nel terzo comma di tale articolo 70, riferito alle questioni di pari competenza tra le due assemblee (anche se non sarebbe inutile una esplicitazione al riguardo per evitare equivoci). Fa propendere per la seconda soluzione tutta la tendenza degli ultimi anni a favore del decentramento.

A tale soluzione si può muovere l'obiezione che il mantenimento del bicameralismo perfetto nella materia della politica finanziaria sembra con-

fliggere con il fatto che si tratta di materia «classica» tra quelle che costituiscono il programma elettorale e di governo di una coalizione a livello nazionale, ora oggetto infatti di un voto di fiducia da parte della sola Camera dei deputati. Al riguardo, a parte i problemi più generali, va però notato che è lo stesso titolo V della Costituzione ad avere inserito un cuneo nel monopolio dello Stato centrale in materia, dal momento che ha riconosciuto maggiore autonomia ai livelli pubblici non statali (in particolare, al quarto comma dell'articolo 117 nonché al secondo comma dell'articolo 119), per cui – come peraltro attesta anche l'esempio a questo punto sostanzialmente più vicino, quello dell'ordinamento tedesco – apparirebbe molto contraddittorio mantenere una scelta centralizzata di tutta la politica finanziaria quando vi sono coinvolti enti dotati persino di pari competenza legislativa (rispetto allo Stato centrale) come le Regioni.

Ferme restando le considerazioni precedenti in ordine ai problemi derivanti dall'eventuale attribuzione della competenza sulla legge finanziaria alla sola Camera dei deputati, ove si ritenesse – sotto il profilo dell'equilibrio del sistema istituzionale, prima ancora che sotto il profilo politico – non opportuna la sottoposizione di tutte le scelte in materia economica e finanziaria al possibile veto della Camera suscettibile di avere una maggioranza (stante l'applicazione di diversi criteri di composizione, ai sensi dell'articolo 3 del citato disegno di legge) diversa da quella che esprime la fiducia al Governo, ipotizza la possibilità, in via subordinata, di enucleare, in modo più articolato (rispetto a quanto si evince dal combinato disposto della Costituzione vigente e delle modifiche che vi vengono apportate dal disegno di legge n. 2544), una sfera di decisioni in materia finanziaria attribuite alla competenza primaria della Camera dei deputati, alla quale potrebbe restare la scelta definitiva e ciò nel rispetto dei saldi finanziari predefiniti con procedura che contempli l'intervento paritario delle due Camere, sull'allocazione delle risorse necessarie per il funzionamento delle amministrazioni centrali e delle loro articolazioni periferiche, nonché per l'espletamento delle funzioni che rientrano nella competenza statale esclusiva (quali, ad esempio, la politica estera e di difesa, l'ordine pubblico e l'amministrazione della giustizia).

Dall'altro lato, si potrebbe appunto ipotizzare di attribuire alla funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere, per quanto concerne le decisioni nel campo economico e finanziario, non solamente la materia della perequazione delle risorse finanziarie (come previsto dal citato articolo 11, capoverso art. 70, comma terzo), bensì, più in generale, l'insieme delle decisioni in materia di entrate, nonché altre possibili decisioni in materia economica e finanziaria che possano costituire forme sostanziali di coordinamento della finanza pubblica. In tal senso, tra l'altro, sembrano essere orientati diversi emendamenti già presentati al testo e, in particolare, l'emendamento 11.42, del Governo, che propone infatti di integrare fra le materie demandate alla funzione legislativa esercitata collettivamente dalle due Camere – di cui al citato articolo 70, comma terzo, della Costituzione, come riformulato dall'articolo 11 del disegno di legge

2544 – quelle di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto del vigente articolo 119 della Costituzione.

Sotto un altro profilo, attesa la difficoltà di porre una distinzione tra normativa contabile (che sembrerebbe attribuita alla Camera) e principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (la cui determinazione verrebbe invece attribuita al Senato), occorre altresì valutare se non far confluire entrambe le materie nell'alveo della funzione legislativa esercitata paritariamente dalle due Camere.

In conclusione, in tale prospettiva, si potrebbe ipotizzare, ferma restando la competenza primaria della Camera su bilanci e rendiconto consuntivo dello Stato, ai sensi dell'articolo 70, primo comma, della Costituzione, come novellato dal disegno di legge in esame, di inserire tra le materie attribuite alla competenza esercitata collettivamente dalle due Camere, oltre alla perequazione delle risorse finanziarie, già contemplata dal disegno di legge n. 2544, ed alle citate materie previste dall'emendamento 11.42 del Governo, il sistema tributario e contabile dello Stato (di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *e*) del testo vigente della Costituzione, sottraendo tale materia alla sfera di competenza primaria della Camera) nonché la determinazione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Ovviamente, tale nuovo quadro costituzionale imporrebbe una nuova disciplina degli strumenti chiamati a governare la manovra economica e finanziaria, venendosi a delineare il seguente assetto: in primo luogo vi sarebbe la definizione con leggi approvate dalle due Camere delle norme di contabilità generale inerenti tanto al funzionamento dell'apparato statale quanto, a quello dei vari livelli istituzionali; si verrebbe poi a configurare una sorta di «legge finanziaria della Repubblica», volta a definire annualmente i saldi generali di finanza pubblica, i saldi conseguentemente applicabili a ciascun livello istituzionale in attuazione del Patto di stabilità interno, l'insieme della manovra sul versante delle entrate, l'eventuale ridefinizione dei flussi del gettito tra i vari livelli istituzionali nonché la sostanza degli interventi in materia perequativa e di tutela dello sviluppo e degli equilibri di carattere economico, sociale e territoriale, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione; in terzo luogo, nel rispetto dei saldi e degli interventi definiti con la manovra precedentemente delineata (che dovrebbero impegnare i vari soggetti istituzionali, Stato, Regioni ed Enti locali), la Camera potrebbe procedere, esercitando la propria competenza primaria, all'approvazione del bilancio dello Stato – con legge di bilancio ovvero con una parallela manovra di «finanza statale» – al fine di modificare l'allocazione delle risorse disponibili, nel rispetto dei saldi e degli effetti correlati agli interventi suddetti, tra le varie articolazioni della pubblica amministrazione e per l'espletamento delle varie funzioni di competenza statale esclusiva.

Rileva, infine, che ove si intendesse preservare in termini più ampi gli spazi della «manovra di finanza statale», da approvarsi con legge della

sola Camera dei deputati occorrerebbe valutare l'opportunità di definire in termini più precisi, rispettivamente, all'articolo 117, commi secondo, lettera e), e terzo, nonché all'articolo 119, i confini fra le decisioni tributarie di esclusiva competenza statale (con eventuale riferimento ai tributi per i quali non risultano previste partecipazioni o possibilità di addizionali) e quelle che, riguardando la determinazione dei principi fondamentali applicabili in materia di fiscalità a tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, dovrebbero essere necessariamente approvate dalle due Camere.

Richiama poi la questione essenziale della connessione tra flussi di risorse economiche, non solo pubbliche, tra le varie aree del paese e struttura degli organi di rappresentanza a livello centrale di tali aree. In Italia, infatti, sussiste ancora una profonda differenza di forza economica tra Nord e Sud, con un livello di diseguaglianza dalle dimensioni francamente ancora poco tollerabili. Nel momento in cui si approfondisce il discorso, già sviluppato peraltro nella carta del 1948, di rivedere le forme di rappresentanza delle realtà locali a livello centrale, è del tutto ovvio pertanto che i criteri in base ai quali si decide la composizione di tali organismi elettivi centrali non possono che risultare articolati.

A suo avviso, infatti, non appare sufficiente l'assunzione del solo principio della proporzionalità riferito alla popolazione, ma occorre integrare tale criterio con altri che permettano di avere alla fine una rappresentanza delle autonomie a livello centrale meno sperequata a vantaggio delle regioni più popolate, che in molti casi vanno a coincidere con quelle economicamente più avanzate come in tutti gli ordinamenti con contenuto federale, del resto, sussistono anche nei testi costituzionali precisi obblighi diretti ad implementare con appositi fondi una tendenziale riduzione delle disomogeneità delle varie aree (che in Italia si traducono nel richiamo al fondo perequativo contenuto nella recente riforma del Titolo V della nostra Costituzione).

Si apre il dibattito.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), accogliendo l'invito del presidente Azzollini a fornire contributi alla trattazione del citato disegno di legge n. 2544, interviene sul provvedimento, precisando comunque di consegnare il testo integrale del suo intervento agli atti della Commissione.

Rileva, quindi, che la proposta di riforma costituzionale in discussione prevede, come punti essenziali: l'attribuzione della potestà legislativa esclusiva alle Regioni dell'assistenza e organizzazione sanitaria, dell'organizzazione scolastica, della polizia locale, l'elezione diretta del primo ministro nonché l'istituzione del Senato delle Regioni, con la competenza ad esaminare i disegni di legge concernenti i principi fondamentali delle materie di cui all'articolo 117, 3° comma e, assieme alla Camera, sulla perequazione delle risorse finanziarie.

Si delinea quindi l'assetto definitivo della nuova organizzazione costituzionale, in cui le Regioni, oltre all'esclusiva competenza sulla tutela della salute, sull'istruzione, sull'assistenza sociale si vedono attribuire

molte altre competenze esclusive, come quelle sulle attività produttive (agricoltura, industria, turismo, reti energetiche e di trasporto locali), e molte competenze concorrenti (il commercio estero, la ricerca scientifica, le reti infrastrutturali).

Sottolinea che, per gestire questa congerie di competenze di primaria importanza, la riforma attribuisce loro la completa autonomia finanziaria, in quanto scompaiono i trasferimenti intergovernativi e si introduce il federalismo fiscale, che costituisce il perno attorno a cui dovrebbe girare tutta la costruzione costituzionale.

Evidenzia la dimensione finanziaria relevantissima del decentramento, citando al riguardo dati dell'ISAE e del CNEL, che indicano in 218 miliardi di euro la spesa da decentrare in attuazione della riforma, contro i 166 miliardi prima della riforma, nonché dati del Ministero dell'Economia, secondo cui la percentuale delle entrate tributarie devolute alle autonomie territoriali dovrebbe aumentare dall'attuale 20,7 per cento al 52,5 per cento. Il decentramento attuato finora dimostra però che tale processo, lungi dall'essere privo di oneri aggiuntivi, genera una lievitazione dei costi dovuta al proliferare dei centri di spesa, all'aumento dei costi per il personale, alla scarsa mobilità dei dipendenti pubblici e al maggior dinamismo delle carriere nelle amministrazioni periferiche. Si tratta di un fenomeno che sta già riconducendo la finanza regionale e locale in un'area fuori controllo, nonostante l'aumento della pressione fiscale locale. Ricorda al riguardo che, al fine di evitare *shock* asimmetrici, che possono cioè colpire in modo differenziato le variegate realtà nazionali, l'articolo 119 vigente prevede un fondo perequativo per compensare le disegualianze di basi imponibili (fenomeno che in Italia dovrebbe essere assai cospicuo), per assicurare l'effettiva autonomia finanziaria alle regioni fiscalmente sottodotate.

Si sofferma quindi su alcune questioni di fondo di più stretta competenza della Commissione bilancio: occorre infatti verificare se il nuovo assetto sia coerente con gli impegni internazionali assunti con il Trattato di Maastricht, di rango costituzionale superiore, e se sia in grado di assicurare le funzioni di stabilizzazione macroeconomica, di crescita, di redistribuzione e di allocazione ottimale delle risorse.

Ritiene che la funzione allocativa dei servizi pubblici o di tipo individuale o semi-pubblico possa essere svolta meglio, con più efficienza, da una gestione affidata alle autonomie territoriali (erogazione del gas, dell'elettricità, dell'acqua, della sanità). Il finanziamento di questi beni pubblici con la sola imposizione locale apre però problemi molto acuti, in quanto si è rilevato che tali risorse sono insufficienti, con la conseguenza che quasi tutte le regioni hanno bisogno della perequazione di fondi statali. L'allocazione delle risorse con il federalismo fiscale, infatti, non produce una sufficiente autonomia finanziaria delle regioni e genera una forte deresponsabilizzazione degli amministratori locali, obbligati a chiedere finanziamenti all'esterno.

Con la riforma, attribuendo alle regioni il 52,5 per cento delle entrate fiscali e lasciando in capo allo Stato il pagamento del debito pubblico e

delle spese crescenti per la sicurezza, si ridurrebbero drasticamente le risorse da destinare alla redistribuzione e alla perequazione. Ciò, tra l'altro, avverrebbe con la contestuale riduzione della redistribuzione operata dall'Unione europea e a causa dell'uscita dall'obiettivo 1 di molte regioni.

Le riflessioni fin qui svolte fanno pensare che, con questo livello di decentramento e con il federalismo fiscale, allo Stato verrebbero a mancare le risorse per assicurare adeguatamente le funzioni di stabilizzazione macroeconomica, come pure molti strumenti per l'intervento nell'economia. Se questi assunti sono fondati, occorrerebbe intervenire su parti fondanti dell'intero progetto costituzionale. Ritiene perciò necessario riattribuire alla competenza dello Stato tutti i vari settori strategici, al fine di rendere realmente operative le leve di intervento pubblico nell'economia, sia di conservare il controllo sullo stato sociale, sia di preservare un po' di più la capacità del Governo di incidere sugli aggregati macroeconomici.

Anche se è vero che alla competenza esclusiva dello Stato resta attribuita la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, e quindi la responsabilità del loro finanziamento attraverso il fondo perequativo nazionale, sottolinea che quando il 52,5 per cento delle entrate fiscali viene attribuito alle autonomie territoriali allo Stato è tolta l'effettiva capacità di assolvere a questo compito.

Rileva poi che la proposta di riforma appare appesantita da altre incongruenze, in quanto l'articolo 70 della nuova Costituzione dovrebbe prevedere la competenza esclusiva della Camera dei deputati sui «disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato». La legge finanziaria, la manovra di politica economica, il bilancio cioè non dovrebbero più essere di competenza del Senato. Una simile previsione rende quindi esplicita la competenza della sola Camera dei Deputati sulla nuova legge di contabilità e quindi sul coordinamento della finanza pubblica, cioè della finanza statale e di quella regionale e locale, sulla definizione e sul coordinamento del sistema tributario dello Stato e di quello delle autonomie. Gli equilibri della finanza pubblica devono però essere assicurati dall'insieme delle Pubbliche Amministrazioni.

Anche alla luce delle competenze esclusive dello Stato centrale sul sistema tributario e contabile dello Stato, la Camera dei deputati dovrebbe fissare i tetti di entrata e di spesa, sia per lo Stato che per l'aggregato delle autonomie territoriali, e contemporaneamente l'ammontare del fondo perequativo per le regioni con insufficienti capacità fiscali. Il Senato – prosegue l'oratore – armonizzerebbe, con la sua competenza concorrente la distribuzione delle risorse del fondo perequativo e ne ricaverebbe indicazioni per l'esercizio delle sue competenze nella legislazione di principio. Se così fosse sorgerebbero altri problemi: innanzitutto si aprirebbe la strada ad una modifica dell'art. 81 della Costituzione in favore di una sorta di decreto taglia-spesa di rango costituzionale, capace di stabilire a priori i livelli di entrate e di spesa, con ripercussioni sulla regolamentazione del godimento dei diritti soggettivi posti a base del patto di cittadinanza, che invece la nuova Costituzione mette in carico alle responsabilità

regionale. E' evidente che le implicazioni oggi non appaiono chiare, dato che l'intreccio con la variegata capacità fiscale delle Regioni con la determinazione annuale del fondo perequativo potrebbe portare a rilevanti disuguaglianze tra cittadini, socialmente e politicamente non sostenibili perché in contrasto con gli articoli 3 e 120 della Costituzione.

Ritiene altresì preoccupanti le ripercussioni sulla qualità della democrazia, condizionata a questo punto da un potere estremamente centralizzato nelle mani di un capo del Governo, sostenuto da una maggioranza su cui può esercitare il potere di scioglimento della Camera.

In secondo luogo il ruolo del Senato apparirebbe alquanto ridimensionato, più simile all'attuale Conferenza Stato-Regioni, e non più idoneo e dar voce adeguatamente a quelle comunità regionali organizzate con istituzioni equordinate allo Stato. Inoltre l'armonizzazione, o forse meglio, la ripartizione del fondo perequativo, originato da un fondo statale e quindi proprio di un sistema di perequazione verticale, avverrebbe con una discussione nel Senato con un metodo che si avvicina a quello della perequazione orizzontale. Per di più la composizione del Senato con una rappresentanza su base proporzionale offrirebbe l'opportunità e la forza alle regioni tributarie del fondo per esercitare condizionamenti d'ogni tipo nella ripartizione in favore delle regioni beneficiarie e quindi più deboli.

Per fugare, almeno in parte, queste preoccupazioni ritiene opportuno attribuire anche al Senato la competenza sul bilancio e sulle manovre finanziarie per rendere effettivo il suo ruolo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. A tal fine sottolinea la necessità di costituire il nuovo Senato con una rappresentanza paritetica delle varie regioni, in modo da garantire alle diverse comunità regionali l'uguaglianza di fronte alla Repubblica. Porre tutte le Regioni sullo stesso piano equivarrebbe ad impedire il formarsi di blocchi di maggioranza preconstituita da parte dei più ricchi o dei più grandi, destinati a produrre fratture e a minare l'unità nazionale. Il Senato potrebbe diventare così una forza centripeta, unificante, lo strumento per scongiurare i processi di disintegrazione e di separazione in atto della nazione italiana e per ravviare un percorso di integrazione con una «vera» federalizzazione.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta, anche per dare modo alla Commissione di approfondire le questioni emerse dal dibattito.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

431^a seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente AZZOLLINI comunica che, nella seduta pomeridiana di ieri dell'Assemblea, a nome della Commissione, chiamata ad esprimere il parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 2594 «sul cui testo la Commissione aveva già formulato alla Commissione di merito un parere di nulla osta il 4 dicembre 2003» ha espresso, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento, un parere in parte non ostativo ed in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Più precisamente, è stato reso parere contrario, ai sensi della citata norma costituzionale, su alcuni emendamenti recanti maggiori oneri e privi della relativa copertura finanziaria, in quanto ampliativi del numero dei componenti delle Commissioni di valutazione di impatto ambientale (di cui il testo prevede invece la riduzione), mentre è stato espresso parere non ostativo sui rimanenti emendamenti, in quanto aventi carattere ordinamentale e quindi privi di profili di onerosità.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) interviene con riferimento alla relazione svolta dal presidente Azzollini sul provvedimento in titolo, precisando di voler anticipare alcune considerazioni che tratterà comunque in maniera più diffusa nel corso delle successive sedute.

Al riguardo, sottolinea di condividere l'impostazione generale della suddetta relazione, specialmente per quanto riguarda la suddivisione ipo-

tizzata delle competenze tra Camera dei deputati e Senato in ordine all'esame dei documenti di bilancio, che riserverebbe alla competenza concorrente delle due Camere l'approvazione delle norme di contabilità generale dello Stato e (almeno per i relativi principi) degli enti locali, nonché l'emanaazione di una sorta di «legge finanziaria della Repubblica» che dovrebbe fissare annualmente i saldi generali di finanza pubblica, la ripartizione tra i vari livelli istituzionali degli stessi saldi, nonché delle risorse fiscali e degli interventi perequativi; alla competenza esclusiva della Camera dei deputati spetterebbe l'approvazione del bilancio dello Stato al fine di modificare l'allocazione delle risorse disponibili tra le varie articolazioni dello Stato, nel rispetto dei saldi precedentemente definiti.

Sottolinea, tuttavia, che tale ipotesi, per quanto condivisibile, ha senso solo in quanto sia riferita ad un assetto costituzionale dello Stato che preveda un Senato federale in senso stretto, vale a dire una Camera effettivamente rappresentativa dell'articolazione e delle istanze delle autonomie territoriali. La nuova configurazione del Senato che emerge dal progetto di riforma costituzionale contenuto nel disegno di legge in esame, invece, sembrerebbe andare nella direzione opposta, in quanto il sistema elettorale proposto, oltre a non riflettere in maniera adeguata l'articolazione sociale e demografica delle Regioni, prevede l'elezione simultanea delle due Camere, impedendo così di fatto la formazione nella nuova Camera di maggioranze politiche alternative a quella della Camera dei Deputati, e ciò svuoterebbe di significato anche la suddivisione sopra richiamata delle competenze in tema di manovra finanziaria e di formazione dei bilanci dello Stato.

Al fine di garantire la creazione di un Senato federale in senso proprio, e di consentire così l'efficace dispiegarsi dello stesso articolato modello di ripartizione delle competenze in materia finanziaria, evidenzia, pertanto, l'esigenza di legare più strettamente il nuovo Senato federale alle Regioni ed alle altre autonomie territoriali, riconsiderando attentamente, oltre ai meccanismi di funzionamento del suddetto organo costituzionale, anche i tempi e le modalità di svolgimento delle relative elezioni, sottolineando l'insufficienza di un sistema elettorale basato sul semplice criterio della proporzione della popolazione regionale (questione peraltro segnalata dalla stesso presidente Azzollini nella sua relazione).

Il presidente AZZOLLINI ringrazia il senatore Morando per il suo intervento, proponendo quindi di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta, al fine di consentire un ulteriore approfondimento delle questioni emerse nel dibattito.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

199^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Contento.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2004 (n. 291)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre scorso.

Interviene in discussione generale il senatore COSTA (*FI*), il quale suggerisce l'inserimento tra le manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali per l'anno 2004 del Carnevale di Gallipoli rilevando, in caso contrario, il rischio che gli investimenti effettuati nel 2003 a fronte dell'abbinamento previsto possano essere vanificati.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), dopo aver espresso apprezzamento per la relazione illustrativa svolta dal relatore e per la disponibilità del sottosegretario Contento a fornire tempestivamente informazioni aggiornate sull'andamento del gettito derivante dalle lotterie, rileva l'opportunità di configurare gli abbinamenti tra manifestazioni e lotterie tradizionali secondo criteri di valorizzazione delle realtà locali, evitando scelte particolaristiche e, comunque, garantendo un'equa distribuzione territoriale. Evidenzia pertanto l'opportunità di inserire tra le manifestazioni oggetto di abbinamento il Giro ciclistico dell'Ossola e di espungere dagli abbinamenti

menti il concorso di bellezza «Miss Italia», in quanto manifestazione criticabile sotto molteplici profili, non ultimo quello culturale.

Il senatore GIRFATTI (*FI*) manifesta soddisfazione per il contenuto del provvedimento e, in particolare, per l'equa distribuzione territoriale degli abbinamenti e per l'inserimento tra le manifestazioni collegate alle lotterie nazionali della «Festa dei 4 Altari» di Torre del Greco e del Gran Premio di Agnano. Sottolinea, a tale proposito, come l'antichissima manifestazione dei quattro altari abbia finalmente ricevuto adeguata valorizzazione, con positivi effetti in termini di impatto economico e di immagine sulla città e sulla popolazione di Torre del Greco.

A conclusione della discussione generale, il relatore Paolo FRANCO (*LP*) rileva come debbano essere privilegiate negli abbinamenti alle lotterie nazionali le manifestazioni dotate di un significato tradizionale rilevante dal punto di vista nazionale, mentre per le altre manifestazioni gli abbinamenti debbano seguire un criterio di turnazione. Tuttavia, anche in considerazione delle osservazioni avanzate, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Insiste poi nell'invitare il sottosegretario Contento ad impegnarsi affinché il Governo valuti l'opportunità di inserire tra gli eventi collegati alle lotterie tradizionali per l'anno 2005 il Carnevale di Gallipoli, il Giro dell'Ossola e il Palio dell'oca della città di Trento.

Il senatore COSTA (*FI*), dopo aver ribadito la preferenza per l'abbinamento del Carnevale di Gallipoli nel 2004, fa presente che la discontinuità nel tempo degli abbinamenti rischia di vanificare gli investimenti effettuati nelle zone interessate.

Il sottosegretario CONTENTO sottolinea come le proposte di abbinamento di manifestazioni a lotterie tradizionali si ispirino ai criteri della riduzione del numero degli eventi e della rotazione dei collegamenti, secondo i suggerimenti pervenuti annualmente dalle Commissioni parlamentari. Dichiarata la disponibilità ad accogliere l'invito formulato dal relatore relativamente agli abbinamenti per il prossimo anno, ed esprime apprezzamento per il contenuto della proposta di parere.

Interviene quindi per dichiarazione di voto il senatore BRUNALE (*DS-U*), il quale preannuncia l'astensione della propria parte politica. Sottolinea quindi come il Governo, pur muovendosi in conformità alle indicazioni formulate dalla Commissione lo scorso anno, non sia pervenuto a soluzioni soddisfacenti in tema di riordino del settore delle lotterie. Esprime infine l'auspicio che il parere includa un invito all'Esecutivo relativamente agli abbinamenti tra manifestazioni e lotterie nazionali per il prossimo anno dalla formulazione quanto più ampia possibile, al fine di

consentire che le istanze di qualsiasi soggetto interessato possano ricevere adeguata considerazione.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) non condivide la proposta di rinviare al 2005 l'invito al Governo relativo agli abbinamenti del Giro dell'Ossola e del Carnevale di Gallipoli, rilevando come il parere parlamentare debba limitarsi alle proposte di collegamento riferite al 2004. Chiede pertanto al relatore e al rappresentante del Governo di esplicitare i propri orientamenti per il 2004.

Il presidente PEDRIZZI rileva come dal punto di vista procedurale la formulazione di tale invito non sia preclusa.

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*) e il sottosegretario CONTENTO confermano gli orientamenti precedentemente espressi.

Dopo un ulteriore intervento del senatore EUFEMI (*UDC*) volto a specificare che, se l'esigenza del Governo è quella di ridurre il numero delle manifestazioni collegate a lotterie, sarebbe opportuno operare una sostituzione tra uno degli eventi inclusi nel provvedimento e il Giro dell'Ossola, il sottosegretario CONTENTO ribadisce che le manifestazioni locali che non rispondono al criterio della rotazione sono esclusivamente quelle di carattere storico tradizionale di interesse nazionale, mentre il Giro dell'Ossola era stato inserito tra gli abbinamenti dello scorso anno proprio su segnalazione del senatore Eufemi.

Il presidente PEDRIZZI evidenzia l'opportunità dell'inserimento nel parere, conformemente alle valutazioni espresse dal senatore Brunale, dell'esplicita menzione per cui l'elenco delle proposte per gli abbinamenti del prossimo anno avverrà tenendo conto delle segnalazioni della Commissione e, in ogni caso, nel rispetto delle norme vigenti.

Il senatore IZZO (*FI*) segnala l'opportunità di inserire le manifestazioni culturali della città di Benevento tra gli eventi da considerare per gli abbinamenti a lotterie nazionali nel 2005.

Il senatore GENTILE (*FI*) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere del relatore, invitando altresì il senatore Eufemi a valutare positivamente il lavoro compiuto dal relatore.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) esprime l'auspicio che venga al più presto attuata una riforma della normativa che regola il settore delle lotterie, rilevando criticamente come le finalità della stessa appaiano ormai non più ispirate alla mera esigenza di conseguire entrate, bensì all'attribuzione di contributi per manifestazioni locali – compito peraltro estraneo alle competenze del Ministero dell'economia –.

Sottolinea inoltre come le scelte effettuate dal Governo relativamente agli abbinamenti tra manifestazioni e lotterie nazionali per il 2004 non rispettino del tutto gli enunciati criteri della riduzione del numero degli eventi e della rotazione degli stessi.

Preannuncia infine l'astensione della propria parte politica.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), accogliendo l'invito del senatore Gentile, preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere del relatore, non senza condividere le preoccupazioni del senatore Costa, circa il rischio che la discontinuità negli abbinamenti vanifichi gli investimenti effettuati.

Il senatore GIRFATTI (*FI*) preannuncia a sua volta il proprio voto favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente PEDRIZZI pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore Franco Paolo, che risulta approvata a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta, già convocata per oggi alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.

PROPOSTA DI PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE N. 291

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto ministeriale, esprime preoccupazione per l'andamento negativo della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali riscontrato anche nel 2003, a conferma delle difficoltà che attraversa il settore da alcuni anni.

Tale risultato impone una riflessione sull'adeguatezza dei meccanismi e sui criteri previsti dalla legge per l'abbinamento di manifestazioni alle lotterie, anche affrontando in maniera radicale i problemi della commercializzazione e della distribuzione dei biglietti, legati a moduli organizzativi ormai datati.

Sotto tale aspetto, la Commissione esprime l'auspicio che l'affidamento in concessione ad un operatore privato della gestione delle lotterie nazionali possa consentire di superare le difficoltà registrate.

La Commissione valuta inoltre favorevolmente la proposta del Ministro di confermare anche per il 2004 il limite di sei lotterie da organizzare, con l'abbinamento di due soli eventi.

Infine, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, la Commissione invita il Ministro a predisporre per il 2005 uno schema di decreto nel quale siano inserite le seguenti manifestazioni: Palio dell'Oca città di Trento, Giro dell'Ossola e carnevale di Gallipoli.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

252^a Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Bono.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) chiede se la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge n. 2544, di modifica costituzionale, e in questo caso ne sollecita l'esame.

Il PRESIDENTE conferma l'assegnazione del provvedimento alla Commissione in sede consultiva. Peraltro, vista l'intensa attività prevista fino alla pausa natalizia, occorre valutare se vi siano spazi per l'esame in sede plenaria ovvero se sia preferibile esaminarlo in Sottocommissione pareri. Coglie peraltro l'occasione per ribadire l'esigenza di riforme regolamentari che assicurino alle Commissioni congrui spazi per svolgere il proprio lavoro in modo serio e costruttivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei beni culturali e paesaggistici»
(n. 295)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 dicembre scorso.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) stigmatizza l'assenza del Governo, non solo e non tanto sul piano formale, quanto sul piano sostanziale. Nel rimarcare la differenza con i rappresentanti di altri Dicasteri, che al contrario seguono con assiduità i lavori della Commissione sulle materie di loro competenza, duole registrare l'assenza del rappresentante dei Beni culturali proprio quando la Commissione è chiamata ad uno sforzo straordinario per esaminare numerosi schemi di decreti legislativi in materia di beni ed attività culturali, peraltro presentati al Parlamento nell'imminenza della scadenza del termine per l'esercizio della delega. Non solo, ma i tempi risultano ulteriormente ristretti dalla sessione di bilancio da un lato, che ha a lungo impegnato il Senato nel suo complesso, e dall'imminente pausa natalizia dall'altro.

Nel caso specifico, la seduta di oggi doveva essere dedicata all'esame del codice dei beni culturali, provvedimento di grande rilievo, che presenta profili di dubbia costituzionalità e di scarso coordinamento con la legislazione vigente e che giunge all'esame parlamentare privo del parere della Conferenza Stato-regioni.

Ella non può quindi non esprimere profondo stupore per l'assoluta mancanza di rispetto per il Parlamento manifestata dal Governo, oltre che per l'improvvida accelerazione subita dai lavori su testi che richiederebbero al contrario un esame assai più meditato ed approfondito.

Il PRESIDENTE conviene che la situazione sia incresciosa, anche per la maggioranza. Comunica peraltro di aver già avuto in animo di trasmettere una lettera al ministro Urbani con la quale richiedere una più assidua presenza dei rappresentanti del suo Dicastero ai lavori della Commissione. Dichiara indi aperta la discussione generale sull'atto in titolo.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) chiede di poter intervenire in altra seduta, alla presenza del rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE osserva che, al di là di considerazioni di carattere politico, la discussione sull'atto in titolo era da tempo calendarizzata per la seduta in corso e non ritiene pertanto di doverla rinviare. L'assenza del Governo non può infatti essere di ostacolo alla prosecuzione dei lavori della Commissione laddove così non prescriva il Regolamento.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), dopo aver ribadito le proprie perplessità in ordine alla modalità di svolgimento dei lavori, entra nel merito del provvedimento. Al riguardo, nel rilevare che il codice dovrebbe essere anzitutto diretto a definire un quadro sistematico e completo della normativa che disciplina il settore dei beni culturali, lamenta che il provvedimento in esame, nonostante l'ampiezza della delega, non raggiunge tale obiettivo, atteso ad esempio il mancato coordinamento con alcune disposizioni vigenti (ed in particolare con l'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003).

Non solo, ma – ad avviso della senatrice – il codice non offre una definizione unitaria del concetto di bene culturale, limitandosi piuttosto ad adottare una nozione prettamente elencativa, a differenza di quanto previsto dal testo unico approvato con decreto legislativo n. 490 del 1999 che, pur adottato sulla base di una delega più circoscritta, adottò la definizione di bene culturale, proposta dalla Commissione Franceschini, quale testimonianza avente valore di civiltà.

La scelta di privilegiare un approccio basato sul regime giuridico del bene, a suo giudizio, è sintomatica della mancanza di un'impostazione diretta a distinguere la disciplina del bene culturale da quella propria delle merci, atteso che il bene culturale non deve avere finalità commerciali, mentre è centrale per la crescita culturale e sociale dei cittadini.

Nel codice si evidenzia, prosegue la senatrice, una visione limitata volta a suddividere i beni culturali in base alla loro appartenenza pubblica o privata per poi sottoporli a un diverso regime di intervento, senza considerare che il patrimonio culturale italiano è, nel suo insieme, di pubblica utilità. Inoltre, esso è strettamente collegato alle specificità territoriali. Al riguardo, nel rilevare, in particolare, la mancanza di un effettivo coordinamento con le modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, ella giudica negativamente l'espansione del concetto di tutela, a scapito della valorizzazione.

Ella ribadisce altresì la propria contrarietà in ordine alla mancanza di coordinamento con l'articolo 27 del decreto legge n. 269 del 2003, che prefigura una diversa procedura per la verifica dell'interesse culturale, in mancanza del quale il bene stesso, se immobile, può essere sdemanializzato e, infine, alienato. Ella ricorda che si tratta infatti di una norma pienamente in vigore, che prevede una procedura di natura prettamente finanziario-contabile, oltretutto con una tempistica estremamente ridotta. In proposito ritiene che il mancato coordinamento farà sì che il codice intervenga a regolare una materia che tuttavia sarà già stata oggetto di un altro tipo di intervento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Tabella triennale relativa ai soggetti ammessi ai finanziamenti per iniziative di diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 312)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GABURRO (*UDC*) il quale ricorda anzitutto che la legge n. 113 del 1991, modificata dalla legge n. 6 del 2000, prevede un finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi impegnati nel campo della diffusione della cultura scientifica, nonché l'erogazione di contributi annuali per attività coerenti con l'attività della legge stessa.

Precisa poi che la Tabella in titolo reca l'indicazione dei finanziamenti triennali, che assorbono oltre la metà dello stanziamento complessivo di euro 10.329.138,00.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 1704, tale somma è stata infatti così ripartita: euro 5.681.223,09 per la Tabella triennale; euro 1.727.547,70 per la stipula di accordi di programma e di intese con altre amministrazioni dello Stato, università ed altri enti pubblici; euro 2.898.367,21 per i progetti annuali; euro 22.000,00 per le spese annuali di funzionamento del comitato tecnico scientifico.

Ai fini della distribuzione dei fondi destinati alla Tabella triennale, sono state esaminate 83 domande secondo i seguenti criteri: verifica della sussistenza della finalità della diffusione della cultura scientifica e tecnologica; analisi della consistenza della struttura, con esclusione degli enti con debolezza strutturale; verifica della qualità dell'attività passata e della programmazione triennale.

Al termine dell'istruttoria sono stati proposti 26 enti, ai quali è stato assegnato, per il primo anno, il contributo indicato nella Tabella in esame. Fra questi, egli cita in particolare l'Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze; la Fondazione IDIS - Città della scienza di Napoli; il Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci di Milano; la Fondazione Rosselli di Torino; il Museo nazionale dell'Antartide Felice Ippolito di Genova; la Fondazione internazionale di Trieste per il progresso e la libertà delle scienze.

Nel merito del riparto, egli ritiene che i criteri fissati dalla legge siano stati rispettati; in particolare, esprime apprezzamento per la destinazione di somme consistenti all'Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze, che rappresenta l'ente maggiormente impegnato nella diffusione di cultura scientifica, nonché alla Fondazione IDIS di Napoli e al Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci di Milano.

Concludendo, sottolinea con soddisfazione il lavoro svolto a favore della diffusione della cultura scientifica e tecnologica, giudicando importante in questo momento stimolare i giovani a scegliere con maggior convinzione i percorsi di studio di carattere scientifico di base, senza peraltro sottovalutare l'importanza e il significato degli studi umanistici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2517) Deputati DE GHISLANZONI CARDOLI e ARMANI. - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 3 dicembre scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) avverte che sono pervenuti i prescritti pareri e si può quindi procedere alle votazioni. Avverte altresì che sono stati depositati gli ordini del giorno pubblicati in allegato al presente resoconto, che i rispettivi presentatori rinunciano ad illustrare.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) dichiara di aggiungere la firma, anche a nome degli altri membri del suo Gruppo, agli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3.

Su tali ordini del giorno, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) esprime parere favorevole, mentre sul n. 4 – che fa proprio onde evitarne la decadenza, stante l'assenza del proponente – invita il Governo ad accoglierlo come raccomandazione.

Il sottosegretario BONO, nel frattempo intervenuto ai lavori della Commissione, dichiara di accogliere gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3. Accoglie invece come raccomandazione il n. 4.

Si passa all'esame dell'articolato e dei relativi emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

In sede di articolo 1, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 (identico all'1.2 e di tenore analogo all'1.3), che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Il sottosegretario BONO si rimette alla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BETTA (*Aut*), che si richiama alle motivazioni già espresse in discussione generale, e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 sono congiuntamente posti ai voti e respinti. La Commissione accoglie invece l'articolo 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

In sede di articolo 2, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 (identico al 2.3 e al 2.5) e 2.2 (identico al 2.4 e al 2.6), che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Il sottosegretario BONO si rimette alla Commissione.

Gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.5 sono congiuntamente posti ai voti e respinti.

Gli emendamenti 2.2, 2.4 e 2.6 sono congiuntamente posti ai voti e respinti.

La Commissione accoglie invece l'articolo 2, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Accoglie altresì l'articolo 3, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, al quale non erano stati presentati emendamenti.

In sede di articolo 4, il senatore FAVARO (*FI*) ritira l'emendamento 4.1.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) esprime parere contrario sull'emendamento 4.2 (identico al 4.3 e al 4.4), che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Il sottosegretario BONO si rimette alla Commissione.

Gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4 sono congiuntamente posti ai voti e respinti.

La Commissione accoglie invece l'articolo 4, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

In sede di articolo 5, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.1 (identico al 5.2 e al 5.3), che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Il sottosegretario BONO si rimette alla Commissione.

Gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sono congiuntamente posti ai voti e respinti.

La Commissione accoglie invece l'articolo 5, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Accoglie altresì l'articolo 6, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, al quale non erano stati presentati emendamenti, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2517

0/2517/1/7^a

SOLIANI, MONTICONE, D'ANDREA

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2517, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale;

premessi che il disegno di legge persegue in particolare la tutela e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale ricadenti sul territorio nazionale mediante la redazione di programmi regionali di intervento e di valorizzazione;

considerato, in particolare, che i programmi regionali di intervento e di valorizzazione dovranno tenere conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali

impegna il Governo

a tenere conto, in fase di espressione dei pareri sui programmi di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, della necessità di conservazione dell'originaria destinazione d'uso delle tipologie di architettura rurale con particolare riferimento alla loro connessione con le attività di produzione dei prodotti tipici e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico;

a prevedere, in fase di espressione dei pareri sui programmi di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, la opportunità dell'inserimento degli immobili di cui trattasi nel circuito dei musei della civiltà contadina, dei musei del cibo e delle fattorie didattiche, al fine di realizzare un rapporto di continuo scambio con il mondo scolastico e per l'utilizzazione di tali immobili anche per finalità didattiche».

0/2517/2/7^a

SOLIANI, MONTICONE, D'ANDREA

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2517, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale;

premesso che lo schema di decreto legislativo recante "Codice dei beni culturali e paesaggistici", attualmente all'esame del Senato, innova l'intero impianto normativo in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

considerato che il comma 3, dell'articolo 4 del disegno di legge in esame rinvia allo stesso decreto legislativo n. 490 del 1999;

impegna il Governo

a coordinare l'applicazione del comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge in esame con l'emanando "Codice dei beni culturali e paesaggistici"».

0/2517/3/7^a

SOLIANI, MONTICONE, D'ANDREA

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2517, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale;

considerato che l'ampia documentazione storiografica elaborata sul territorio in materia di agricoltura e paesaggio e custodita presso i catasti storici regionali rappresenta un preziosissimo strumento per il recupero e la valorizzazione del patrimonio paesistico e storico-culturale del nostro Paese;

impegna il Governo

a tener conto, in fase di predisposizione dei programmi di cui all'articolo 2 del

provvedimento in esame, di tutta la documentazione storiografica elaborata sul territorio in materia di agricoltura e paesaggio, considerando anche i "cabrei" e tutte le altre rappresentazioni del territorio conservate presso i catasti storici regionali».

0/2517/4/7^a

BRIGNONE

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2517, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale;

premesso che,

gli edifici, i fabbricati rurali, le coltivazioni tradizionali e le vestigia degli insediamenti agricoli dal medioevo al secolo XIX rappresentano una componente determinante del paesaggio storico italiano ed assumono perciò grande valore culturale, sociale ed anche economico;

nei decenni di tumultuoso sviluppo economico si sono verificate profonde trasformazioni del paesaggio rurale, spesso con grave pregiudizio degli elementi identitari, sopraffatti da modelli architettonici mutuati dalla realtà urbana o comunque estranei alla tradizione locale;

nella XIII legislatura il disegno di legge n. 4324 recante "Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica", incardinato ma mai concluso, proponeva fra l'altro di perseguire la salvaguardia degli elementi e dei valori fondamentali del territorio del nostro Paese, per reagire alla diffusa compromissione e mortificazione dei suoi valori sia naturali sia costruiti;

che sono già state intraprese, o sono in atto, a diversi livelli, iniziative volte a salvaguardare e valorizzare il paesaggio storico, a testimonianza di una accresciuta consapevolezza che esso è parte significativa del patrimonio culturale materiale italiano;

molti enti locali, attraverso gli strumenti urbanistici e norme specifiche, impongono tipologie, elementi architettonici, tecniche costruttive, materiali propri del territorio;

a tal fine e per disporre di maestranze specializzate nel recupero di fabbricati rurali, sono stati attivati, da regioni ed enti locali, corsi professionali appositi;

in aree montane e pedemontane sono state ripristinate ed incentivate botteghe artigiane tradizionali, nonché coltivazioni un tempo diffuse, ma abbandonate a causa dello spopolamento e della scarsa redditività;

nonostante questi sforzi, interi paesi e borgate, con profilo paesaggistico ed architettonico di grande rilievo, sono ormai privi di abitanti ed in stato di abbandono e di disfacimento;

considerato altresì che:

la dotazione prevista dal comma 4, dell'articolo 3 appare inadeguata alle necessità e che occorre evitare che si disperda in interventi episodici e poco significativi,

invita il Governo:

1. a coinvolgere gli enti locali nel lavoro di pianificazione e programmazione da svolgere con le regioni per il raggiungimento delle finalità del disegno di legge;
 2. a privilegiare, negli interventi, le aree proprie delle minoranze linguistiche tutelate;
 3. ad incentivare il ripristino delle cave di materiali storicamente utilizzati per l'architettura rurale;
 4. ad incentivare le coltivazioni tradizionali valorizzate in filiere agroalimentari;
 5. ad intervenire prioritariamente su edifici e fabbricati che siano collocati in un contesto ancora intatto e fruibile».
-

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2517

Art. 1.

1.1

GUBERT

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono le Province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

1.2

BETTA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono le province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

1.3

KOFLER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alle finalità di cui alla presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in conformità allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione».

Art. 2.**2.1**

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.3

BETTA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.5

KOFER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo le parole: «le regioni» sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2

GUBERT

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.4

BETTA

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.6

KOFLER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 4, dopo le parole: «le regioni» sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 4.**4.1**

FAVARO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In conformità ai principi della presente legge».

4.2

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.3

BETTA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.4

KOFLER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo le parole: «Le regioni» sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 5.

5.1

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «o delle province autonome di Trento e di Bolzano».

5.2

BETTA

Al comma 1, sopprimere le parole: «o delle province autonome di Trento e di Bolzano».

5.3

KOFLER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo le parole: «territorio regionale» sopprimere le seguenti parole: «o le province autonome di Trento e di Bolzano».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

282^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GRILLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sestini e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Viceconte.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(2546) Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(2073) IOVENE ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse informatiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei disabili e per favorire la loro integrazione attraverso le nuove tecnologie

(2114) LAURO ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili

(2163) GIARETTA ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore PASINATO (*FI*) illustra il disegno di legge n. 2546, già approvato dalla Camera dei deputati, ricordando che il 2003 è l'anno dedicato ai disabili. Il provvedimento in discussione mira all'impiego delle nuove tecnologie informatiche e telematiche affinché le stesse possano contribuire ad una maggiore integrazione degli individui con diverse abilità. Ricorda poi la comunicazione n. 284 del 2000 della Commissione europea con la quale è stato fissato l'ambizioso obiettivo di un'Europa senza barriere per agevolare la partecipazione civile dei soggetti portatori di *handicap*. Riassume quindi i contenuti sostanziali della legge volta ad elevare a sistema l'uso degli strumenti informatici e telematici per il migliore utilizzo delle diverse abilità dei cittadini portatori di *handicap* e per l'affermazione sostanziale del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione. Richiama poi la necessità di licenziare il prov-

vedimento entro questo anno e di ricercare pertanto la necessaria convergenza politica al fine di evitare la terza lettura da parte della Camera dei deputati. Per quanto riguarda infine l'illustrazione dei provvedimenti connessi, identici, rinvia alle relazioni di accompagnamento.

Il presidente GRILLO, in considerazione della necessità di concludere quanto prima la discussione dei provvedimenti allo scopo di dare un chiaro segnale della sensibilità politica del Parlamento sul tema dell'handicap, propone di fissare tempi brevi per la presentazione degli emendamenti. Dichiarò quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MONTINO (*DS-U*), pur giudicando il disegno di legge n. 2546 importante per gli effetti sociali che da esso conseguono, osserva tuttavia, da una prima lettura del testo, l'assenza della copertura finanziaria necessaria a sostenere gli adeguamenti tecnologici finalizzati a dare concreta attuazione al provvedimento. Ritiene infatti opportuno che la legge in discussione sia dotata delle risorse finanziarie affinché non si configuri soltanto come una mera norma di principio, la cui attuazione rimane affidata alla buona volontà di pochi singoli.

Il sottosegretario SESTINI interviene per chiarire che, al fine di risolvere la questione posta in evidenza dal senatore Montino, è stato presentato un emendamento alla legge finanziaria, attualmente all'esame della Camera dei deputati, con il quale si prevede uno specifico fondo per l'acquisto di tecnologie assistite. Le modalità di erogazione di detto fondo saranno successivamente definite con apposito regolamento, emanato congiuntamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie.

Il presidente GRILLO manifesta il proprio apprezzamento per l'importante richiamo del relatore Pasinato, propone quindi di stabilire per domani, giovedì 11 dicembre 2003, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti che devono essere riferiti al disegno di legge n. 2546, quale testo base della discussione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, avente ad oggetto l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici» (n. 300)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Esame e rinvio)

Il relatore CICOLANI (*FI*) procede all'illustrazione dello schema di regolamento in titolo ricordando che la Commissione, in seguito all'appro-

vazione della legge n. 166 del 2002, aveva modificato l'articolo 8 della «legge Merloni», n. 109 del 1994, estendendo la durata dell'efficacia della qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici a cinque anni e prevedendo la verifica, entro il terzo anno, del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché di capacità strutturale da indicare poi nel regolamento attuativo. Al fine di consentire l'immediata operatività della norma, il Governo ha predisposto uno schema di regolamento che specifica i predetti requisiti, disciplinando nel dettaglio tempi, modi e costi della verifica triennale. Per rispondere inoltre alle indicazioni manifestate dagli operatori del settore sono state inserite alcune norme che mirano ad una moralizzazione del settore e ad una più specifica disciplina relativa alla qualificazione dei consorzi stabili, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 12 della legge n. 109 del 1994, da ultimo modificata dall'articolo 7 della legge n. 166 del 2002. Per quanto riguarda la modifica relativa alle barriere ed ai dispositivi di sicurezza stradale, giudica restrittiva e limitativa del mercato la previsione contenuta al comma 8 dell'articolo 18 dello schema di regolamento che prevede requisiti di ordine speciale per acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria di opere OS 12. Conclude infine preannunciando l'intenzione di inserire, quale osservazione nel parere sullo schema di regolamento in esame, la possibilità di elevare da cinque a dieci il numero degli anni validi per la prequalificazione nel caso di appalti per la costruzione di dighe, in considerazione del fatto che tali opere non vengono realizzate frequentemente nel nostro Paese e, di conseguenza, le imprese hanno difficoltà a rappresentare il *know-how* acquisito.

Poiché i termini per il parere scadono nella giornata odierna, il PRESIDENTE avverte che chiederà, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, la proroga prevista di 10 giorni al fine di consentire il proseguimento dell'*iter* del provvedimento.

La Commissione conviene unanime.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Nuovo schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima per l'anno 2002 (n. 299)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 dicembre scorso.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale il PRESIDENTE invita il relatore, senatore Pedrazzini, ad illustrare il parere sul provvedimento in esame.

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*) propone l'espressione di un parere favorevole senza osservazioni dato che si tratta di un provvedimento riferito all'anno 2002 e che la Commissione ha già esaminato più volte provvedimenti analoghi in relazione ai finanziamenti degli anni precedenti.

Verificata la presenza del numero legale, previa dichiarazione di voto contrario a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori DONATI (*Verdi-U*), MONTINO (*DS-U*) e VERALDI (*Mar-DL-U*), posta ai voti, la proposta di parere favorevole è approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, GIOVEDÌ 11 DICEMBRE

Il presidente Grillo avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 11 dicembre, già convocata alle ore 8,30, non avrà più luogo.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE POMERIDIANE DI OGGI E DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dell'atto n. 319 recante il Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia in sostituzione dell'atto n. 305 recante «Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia» ritirato dal Governo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato domani, giovedì 11 dicembre, alle ore 8,30 per l'audizione informale delle organizzazioni sindacali del settore del trasporto aereo riguardo al processo di privatizzazione e al nuovo piano industriale dell'Alitalia. Ricorda inoltre che è confermata la riunione già convocata per le ore 16 e finalizzata all'audizione informale dell'amministratore delegato dell'Alitalia sullo stesso tema.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

283^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Viceconte.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 290)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il senatore PELLEGRINO (*UDC*) illustra il provvedimento in titolo, ricordando che il decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 ha introdotto procedure semplificate per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà, la reimmatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, attraverso l'istituzione dello «sportello telematico dell'automobilista» presso gli uffici provinciali della motorizzazione, gli uffici provinciali ACI che gestiscono il P.R.A., le delegazioni ACI e le imprese di consulenza automobilistica. L'utente, recandosi presso lo sportello, ottiene il rilascio contestuale dei documenti di circolazione e di proprietà, beneficiando altresì di una diffusione capillare sul territorio, considerata la molteplicità degli uffici cui è offerta la possibilità di attivare lo sportello telematico. Con il presente regolamento, ampliandosi l'ambito di applicazione del predetto decreto, si estende il ricorso alle procedure semplificate, attraverso lo sportello telematico, per tutti gli autoveicoli o motoveicoli provenienti dai paesi U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo. L'intervento normativo risponde all'esigenza di un adeguamento della normativa nazionale all'ordinamento comunitario. La Commissione europea ha infatti emesso un parere motivato con riferimento al regolamento di semplificazione di cui al decreto n. 358/2000, rilevando la violazione degli obblighi imposti dal trattato C.E., in quanto il provvedimento conterrebbe disposizioni discriminatorie tali da scoraggiare l'importazione di veicoli, nonché ingiustificate in quanto fondate esclusivamente sulla provenienza

del veicolo. Con il presente regolamento si intende modificare l'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, estendendo la semplificazione dei procedimenti amministrativi a tutti i veicoli importati, con la sola esclusione delle immatricolazioni di veicoli nuovi importati attraverso canali non ufficiali, da paesi terzi extracomunitari o non rientranti nell'ambito dello Spazio Economico Europeo dei veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno degli Stati predetti, nonché delle registrazioni di proprietà di veicoli nuovi importati dai medesimi paesi.

Il presidente PEDRAZZINI (*LP*) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SCALERA (*Mar-DL-U*) esprime piena condivisione circa la *ratio* del provvedimento illustrato dal relatore Pellegrino. Chiede poi al Rappresentante del Governo in quali termini l'Esecutivo intende procedere alla modifica del regime giuridico delle automobili, attualmente considerate bene mobile registrato, completando così la normativa provvisoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di *addendum* n. 2 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero della infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (n. 315)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Esame e rinvio)

Il relatore CICOLANI (*FI*) illustra lo schema relativo al secondo *addendum* al Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il gestore della Rete ferroviaria, valido per gli anni 2001-2005. Ricorda quindi che tale Contratto di programma prevedeva l'elaborazione di un Piano di priorità degli investimenti finalizzato a rilevare le occorrenze finanziarie, ripartite per anno, necessarie allo sviluppo ed all'efficiente mantenimento dell'infrastruttura ferroviaria. Il provvedimento in esame riporta la ripartizione delle risorse attribuite con la legge finanziaria per il 2003, secondo i fabbisogni evidenziati nel Piano di priorità degli investimenti approvato dal Cipe con la delibera n. 85 del 2002. Il secondo *addendum* aggiorna inoltre il Contratto di programma alle disposizioni introdotte dall'articolo 75 della predetta legge finanziaria. Oggetto dell'*addendum* risultano essere pertanto le modifiche alle modalità di finanziamento degli oneri di manutenzione ordinaria dell'infrastruttura, l'aggiornamento degli indennizzi e degli oneri di gestione della circolazione e di mantenimento in esercizio delle linee, le modifiche alle modalità di finanziamento degli investimenti relativi al Sistema Alta Velocità/Alta Capacità l'aggiornamento degli interventi previsti dal Contratto di programma del 2001-2005 in funzione del citato Piano di priorità degli investimenti e, infine, la ripartizione delle risorse attribuite con la legge fi-

nanziaria al capitale sociale di Ferrovie dello Stato S.p.A. e la copertura dei bisogni previsti per il 2003 dal predetto Piano. Lo schema di *addendum* in esame è stato inoltre approvato dal Cipe con delibera n. 29 del 2003. In particolare per quanto riguarda le modifiche alle modalità di finanziamento degli oneri di manutenzione ordinaria l'*addendum* autorizza il gestore della infrastruttura ferroviaria a compensare gli oneri di manutenzione dell'infrastruttura anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui alla legge n. 448 del 1998. L'*addendum* modifica pertanto gli articoli 6 e 7 del Contratto di programma introducendo fra le entrate del gestore, oltre ai contributi pubblici in conto esercizio, anche partite compensative specificamente autorizzate, prevedendo che la copertura degli oneri di manutenzione ordinaria della rete possa essere effettuata anche attraverso aumenti del capitale societario. Con riferimento all'entità degli oneri di gestione e di mantenimento in esercizio della rete, osserva che si è proceduto ad un incremento dei contributi per extra-costi di condotta che, determinati dall'arretratezza tecnologica della rete e dalla conseguente necessità di mantenere due macchinisti a bordo dei treni, vengono trasferiti dal gestore dell'infrastruttura alle imprese ferroviarie sottoforma di sconto sul pedaggio. Per quanto concerne il programma Alta Velocità/Alta Capacità fa presente che a decorrere dal 1° gennaio 2003, i relativi investimenti che interessano la linea Torino-Milano-Napoli sono finanziati, per un ammontare di 28.790 milioni di euro, da Infrastrutture S.p.A.. Gli investimenti relativi alla restante parte del sistema di alta velocità dovranno invece essere appositamente quantificati dal gestore della rete, al momento impegnato a completare la progettazione ed i dossier di valutazione. Sulla base dei risultati di tale documentazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoporrà all'esame del Cipe i fabbisogni finanziari e le modalità prescelte per il finanziamento. Per quanto attiene la ripartizione dei finanziamenti riportati nella tabella D della legge finanziaria per il 2003, la ripartizione operata nel documento in esame prevede 3.184 milioni di euro per investimenti sulla rete convenzionale, 542 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria e 216 milioni di euro per una parte degli interessi relativi al Sistema Alta Velocità/Alta Capacità Torino-Milano-Napoli. Per quanto riguarda poi la ripartizione dei finanziamenti già autorizzati per gli investimenti di Alta Velocità/Alta Capacità sull'asse Torino-Milano-Napoli, ricorda che fino alla fine del 2002 lo Stato aveva disposto stanziamenti pari a 11.697 milioni di euro, contrattualizzati nel Contratto di programma 2001-2005 e nel primo *addendum*. A seguito del nuovo modello di realizzazione e sfruttamento della linea, alla stessa data sono state acquisite le sole risorse finanziarie pubbliche, effettivamente utilizzate, pari a 5.128 milioni di euro. Nella tabella F della legge finanziaria 2003 sono state riportate le risorse non ancora utilizzate, che ammontano a 6.569 milioni di euro, parte delle quali è necessaria per completare il finanziamento degli impegni previsti per l'anno 2003 dal Piano di priorità degli investimenti approvato dal Cipe. A tale riguardo l'articolo 11 dello schema del secondo *addendum*

prevede 1.116 milioni di euro da destinare alla copertura degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75 della legge n. 289 del 2002. L'allocazione della restante parte dei finanziamenti potrà formare oggetto di un successivo *addendum*. Ritiene quindi che lo schema di secondo *addendum* al Contratto di programma 2001-2005 risponda sostanzialmente agli obiettivi prefissati poiché le modifiche apportate alla struttura del Contratto rendono operative le nuove modalità di finanziamento della manutenzione e degli investimenti relative al Sistema Alta Velocità/Alta Capacità, disposte dall'articolo 75 della legge 289 del 2002 e la ripartizione delle risorse recate da tale legge consente l'attuazione, per il 2003, del Programma di investimenti approvato dal Cipe. Il provvedimento recepisce inoltre le disposizioni del Cipe e delinea la procedura per l'adempimento delle prossime programmazioni del Piano di priorità degli investimenti, rendendo altresì coerenti gli investimenti previsti dal Contratto di programma con quelli previsti dal Programma delle opere strategiche. Emergono tuttavia alcune questioni di rilievo che riguardano il ritardo accumulatosi tra l'emanazione della legge finanziaria per il 2003 e la definitiva approvazione del provvedimento in esame. Tale ritardo ha determinato infatti uno sfasamento tra il momento della programmazione delle risorse e l'effettiva disponibilità, in capo al gestore, delle stesse con conseguente rallentamento nella realizzazione delle opere programmate. La stipula dell'*addendum* in parola, che finalizza le risorse attribuite dalla finanziaria per il 2003, è prevista nei prossimi mesi successivamente all'approvazione, da parte del Cipe, di un nuovo aggiornamento del Piano di priorità degli investimenti che, oltre ad introdurre modifiche ai costi ed al programma degli investimenti, riguarda la ripartizione dei fondi attribuiti con la prossima legge finanziaria. Inoltre le modalità di finanziamento degli oneri di manutenzione ordinaria, anche attraverso aumenti del capitale devono essere attentamente verificate. Occorre poi approfondire le questioni legate alla voce «*contingencies*», relative agli imprevisti connessi alla realizzazione del Sistema Alta Velocità/Alta Capacità. Risulta infine necessario chiarire le modalità di finanziamento della restante parte del Sistema Alta Velocità/Alta Capacità.

Il presidente PEDRAZZINI (*LP*) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MONTINO (*DS-U*), considerata la complessità delle questioni attinenti alla programmazione degli investimenti ed ai connessi fabbisogni finanziari delle Ferrovie di Stato, suggerisce l'opportunità di audire i vertici di Ferrovie di Stato S.p.A. o dei competenti rappresentanti del Governo al fine di acquisire maggiori elementi informativi riguardo alla situazione di bilancio delle Ferrovie italiane ed allo stato di attuazione del Contratto di programma 2001-2005.

Il senatore MENARDI (AN) ricorda il notevole sforzo finanziario connesso alla mobilità di persone e merci su rotaia. In considerazione dell'ingente spesa gravante sulle casse dello Stato, esprime la propria perplessità circa l'opportunità di trasferire dal conto del capitale a quello delle partite correnti gli oneri connessi al finanziamento della manutenzione e degli investimenti del Sistema Alta Velocità/Alta Capacità.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

195^a Seduta*Presidenza del Presidente*
RONCONI*La seduta inizia alle ore 15.*

IN SEDE CONSULTIVA

(2610) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente RONCONI ricorda che è stata già svolta la relazione in ordine al provvedimento in esame e dichiara aperto il dibattito.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) fa osservare come l'imminente allargamento del numero di Paesi membri dell'Unione europea, per quanto fortemente auspicabile, finisca per rispondere maggiormente alle aspettative degli Stati dell'area Nord europea più che agli interessi degli Stati dell'area mediterranea. Auspica, al riguardo, che i processi di integrazione mediterranea possano riprendere rapidamente il loro sviluppo.

Nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, sottolinea fortemente la necessità di approfondire il massimo impegno affinché la prospettiva dell'allargamento, ricca di prospettive di espansione economica, non si trasformi in un fattore di concorrenza in grado di compromettere le aspettative dei produttori nazionali e di tutti i Paesi dell'area mediterranea. Ricorda, infatti, che i futuri Stati membri sono Paesi a vocazione prevalentemente agricola: ciò potrebbe determinare, a suo avviso, persino un riassetto dei principi e delle linee portanti della politica agricola co-

mune. A tal proposito, ritiene che la complessa situazione odierna relativa al settore della produzione del tabacco costituisca già un esempio di contrapposizioni tra gli interessi dei differenti Paesi membri, in grado di determinare conseguenze pregiudizievoli per l'economia e l'occupazione italiane.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*) ritiene che, nonostante l'ampia ed esaustiva relazione formulata dal senatore Minardo, molti siano ancora i problemi e le questioni da approfondire: attualmente si sta assistendo ad un processo di rielaborazione della PAC che non sembra venire incontro agli interessi produttivi italiani, nonostante il comparto primario nazionale stia già da tempo incontrando numerose difficoltà. Sottolinea pertanto come la prospettiva dell'allargamento dell'Unione, di per sé certamente auspicabile, non debba tradursi in un peggioramento degli equilibri dell'assetto produttivo italiano. Occorre ricordare infatti che mentre in Italia i lavoratori nel comparto primario costituiscono il 5 per cento degli occupati, in Paesi come la Polonia tale categoria raggiunge la percentuale del 18 per cento ed in altri Paesi addirittura del 25 per cento.

Nel preannunciare il convinto voto favorevole del suo Gruppo, sottolinea la necessità di dedicare la più completa attenzione al problema del contemperamento tra gli interessi nazionali e quelli dei futuri Stati membri.

Il senatore RUVOLO (*UDC*) sottolinea il rilevante significato politico che l'approvazione del provvedimento in titolo potrebbe rivestire in un momento in cui è forte l'interesse per le prospettive di integrazione europea e per la necessità di raggiungere un complesso bilanciamento tra opposti interessi. L'approvazione del disegno di legge in esame costituirebbe un segnale di piena apertura dello Stato italiano alle prospettive dell'unificazione europea.

Nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, richiama l'attenzione sull'esigenza di un forte impegno da parte del Governo per scongiurare le difficoltà che potrebbero verificarsi per il comparto primario a seguito dell'ingresso dei nuovi Paesi membri.

Il senatore VICINI (*DS-U*) esprime preoccupazione in ordine alla possibilità che i Paesi aderenti possano rapidamente entrare in competizione con l'agricoltura nazionale, sottolineando come in tali Paesi lo sviluppo delle conoscenze in materia di genetica applicata ai bovini e ai suini stia registrando uno sviluppo di assoluto rilievo: ciò potrebbe determinare conseguenze preoccupanti per quanto concerne il settore della trasformazione agroindustriale italiana.

Sottolinea inoltre la necessità di valutare attentamente le condizioni degli agricoltori montani, la cui redditività è intimamente legata alla possibilità di continuare a fruire dei sostegni europei. L'allargamento della concorrenza, a suo avviso, non dovrebbe pertanto spingersi sino a determi-

nare tensioni sociali tali da scuotere eccessivamente equilibri politici già delicati.

Il relatore MINARDO (*FI*), in sede di replica, ritiene che le preoccupazioni emerse dal dibattito siano condivisibili, e ribadisce la necessità di richiamare l'attenzione dell'Esecutivo per evitare gli eventuali conflitti che potrebbero derivare dal rapido ampliamento dell'ambito concorrenziale del comparto primario.

Esprime pertanto una proposta di parere favorevole.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole del tenore da lui proposto.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 11 dicembre alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

169^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2624) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*) ritiene che la formulazione originaria del decreto-legge non si basasse su una soddisfacente analisi scientifica della situazione e che il sito individuato non presentasse sufficienti garanzie di sicurezza. Richiama in proposito quanto rilevato dal Presidente dell'Enea. Inoltre, si è adottato un metodo sostanzialmente autoritario che ha provocato disagio e reazione non solo nelle popolazioni interessate. Al contrario, la procedura prevista dall'articolo 30 del disegno di legge n. 2421 rappresentava un ottimo punto di equilibrio che, invece, il Governo ha deciso di abbandonare. Preannuncia, quindi, il suo voto contrario, sottolineando in particolare come anche nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati non sia del tutto trasparente la partecipazione delle istituzioni locali. Segnala, in particolare, come sia improprio che la scelta del sito sia compiuta sulla base della individuazione proposta dal Commissario straordinario, dato che a tale organo compete un ruolo tecnico, mentre la scelta politica dovrebbe essere assunta da Governo, Regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata. Appare necessario inoltre, sopprimere, all'articolo 1 l'inciso concernente la valutazione delle caratteristiche geomorfologiche del terreno, per evitare di precludere un'eventuale scelta a favore di un sito «ingegneristico». Osserva, infine, che all'interno della commissione dovrebbe essere prevista anche la partecipazione di un rap-

presentante del CNEL, al fine di tener conto anche degli aspetti economici e sociali delle decisioni e non soltanto di quelli di natura tecnica.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*), dopo aver formulato i propri rilievi critici sul metodo adottato dal Governo per intervenire su un problema così delicato e complesso, sottolinea come anche il testo pervenuto dalla Camera sia insoddisfacente. In esso, infatti, si conferma il ruolo del Commissario straordinario e si prevede una procedura farraginoso e finalizzata comunque alla individuazione di un sito «naturale». Le competenze della commissione che viene istituita sembrano inoltre sovrapporsi a quella di altri organi.

Ricorda che una direttiva europea da attuarsi entro l'anno prevede una soluzione del problema di livello non nazionale e che sarebbe quindi necessario riferirsi ad essa. Il Governo, peraltro, non ha provveduto a promuovere la ratifica delle convenzioni internazionali sottoscritte nella scorsa legislatura. Preannuncia, pertanto il proprio voto contrario nei confronti di una impostazione che si è rivelata superficiale e inconcludente, segnalando come ben 36 dei 45 siti individuati siano collocati in Sicilia.

Il senatore SEMERARO (*AN*) respinge la tesi secondo cui le scelte compiute dal Governo per la individuazione del sito avrebbero un carattere politico. Le decisioni assunte in questa materia possono essere certamente migliorate, ma è evidente che esse derivano da valutazioni tecniche. Del resto, la decisione di modificare il decreto-legge nel corso dell'esame svoltosi alla Camera è venuta proprio dal Governo e sarebbe erroneo ritenere che ciò sia dovuto all'intervento dei Gruppi di opposizione.

Condivide, pertanto, le valutazioni contenute nella relazione svolta dal presidente Pontone, precisando di non concordare con l'integrazione della commissione con un rappresentante del CNEL proposta dal senatore Coviello.

Il presidente PONTONE (*AN*), relatore, propone di formulare un parere favorevole sul disegno di legge in titolo tenendo conto delle osservazioni emerse nel dibattito concernenti la procedura per l'individuazione del sito.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta del relatore.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che è stata convocata la Sottocommissione per i pareri al termine della seduta per l'esame del disegno di legge n. 2624.

La seduta termina alle ore 15,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

208^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

RAGNO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario VIESPOLI risponde all'interrogazione n. 3-01293 del senatore Pizzinato, ricordando preliminarmente che la legge n. 30 del 2001 prevede, all'articolo 2, l'istituzione di un Comitato al quale è demandato l'esame delle domande di ricostruzione della posizione assicurativa di dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, presentate dagli interessati o dai loro familiari superstiti aventi diritto.

Il Comitato è stato nominato con decreto ministeriale del 28 gennaio 2002 e si è insediato in data 9 aprile 2002: nel corso dello stesso anno sono stati posti in essere tutti i presupposti di fatto e di diritto per garantire la piena funzionalità del Comitato stesso, procedendo ad organizzare il relativo supporto amministrativo ed a prendere contatti con Ministeri, istituti, enti ed organizzazioni sindacali interessati, invitandoli a trasmettere le istanze in loro possesso non oltre il 31 dicembre 2002.

Il Comitato, altresì, ha provveduto a trasmettere a tutte le Amministrazioni pubbliche, agli enti previdenziali ed alle casse di previdenza, due informative con le quali sono state fornite opportune notizie in ordine all'ambito di applicazione della legge n. 30 del 2001 ed alla composizione del Comitato, e, soprattutto, in ordine alla modalità di trasmissione delle domande al Comitato stesso ed alla loro istruttoria.

In particolare si è ritenuto, alla luce della lettura del combinato disposto della legge n. 36 del 1974 – recante la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o aziende privati licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali – e della legge n. 30 del 2001, che debbano essere le Amministrazioni o enti alle cui dipendenze si trovavano i soggetti interessati alla data del loro licenziamento o delle dimissioni, oppure l'Istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui erano iscritti alla stessa data a dover ricevere le domande. Ad esse va allegata la documentazione degli elementi di prova che l'interessato ritiene di fornire per consentire di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o di fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza.

La competenza del Comitato, infatti, attiene esclusivamente alla valutazione degli elementi idonei alla ricostruzione della posizione assicurativa degli interessati, mentre la verifica della sussistenza del diritto alla prestazione compete agli istituti previdenziali.

Le domande complessivamente pervenute al Comitato ammontano a 227: alla data odierna ne sono state già definite ventiquattro, e le relative decisioni sono state notificate agli interessati, agli enti ed amministrazioni di competenza. Sono state, inoltre, già esaminate oltre 130 istanze che hanno richiesto un supplemento di istruttoria e per le quali ormai è imminente la definizione. A breve e contestualmente alle predette pratiche si procederà all'esame delle rimanenti settantatré istanze che verosimilmente potranno essere tutte definite nel corso del prossimo anno 2004.

Il Sottosegretario richiama infine l'attenzione sulla delicatezza e complessità del lavoro del Comitato, attesa la difficoltà di reperimento degli atti e delle prove che ineriscono fatti avvenuti in un tempo molto remoto, e sottolinea l'esigenza, in considerazione dell'avanzata età degli interessati, di definire, quanto prima possibile, le istanze.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) interviene in sede di replica, rilevando in senso critico che a distanza di 18 mesi dalla data in cui è stato costituito il Comitato, previsto dall'articolo 2 della legge n. 39 del 2001, risulta eccessivamente esiguo il numero di procedimenti finora espletati integralmente ad opera di tale organismo. La scarsa celerità con cui il Comitato sta svolgendo le attività di propria competenza è tanto più deplorabile se si tiene conto che gli interessati alla ricostruzione della posizione assicurativa – alla stregua della legge n. 30 del 2001 – hanno attualmente un'età media compresa tra gli 80 e i 90 anni.

Risultano inoltre non condivisibili i concreti moduli operativi utilizzati dal Comitato, soprattutto in relazione alle istanze – ai sensi dell'articolo 1 della sopracitata legge n. 30 del 2001 – inoltrate da *ex* dipendenti del Ministero della Difesa e del Ministero degli Interni; in particolare, per la ricostruzione della posizione assicurativa degli interessati non si è te-

nuto conto della qualifica o del grado ricoperti dal dipendente al momento in cui si è verificata l'indebita estromissione dello stesso dall'amministrazione di appartenenza, rilevante invece ai fini di cui trattasi in quanto spesso si è determinata, in fase successiva, una retrocessione di grado per il personale dell'amministrazione militare.

È inoltre necessario tutelare anche le posizioni spettanti ai dipendenti cessati dal servizio per il mancato rinnovo del contratto di lavoro, come emerge anche dall'ordine del giorno interpretativo, inerente ai profili in questione, approvato dalla Commissione nella scorsa legislatura.

L'oratore conclude il proprio intervento dichiarandosi parzialmente soddisfatto in ordine alla risposta all'interrogazione fornita dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VIESPOLI risponde all'interrogazione n. 3-01306 del senatore Longhi, rilevando preliminarmente che il problema della sicurezza sul lavoro è sicuramente una delle priorità del Governo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle sue competenze, ha già incrementato l'azione di vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro, utilizzando tutte le risorse attualmente disponibili, anche attraverso la riconversione del personale ispettivo e, nell'ultimo anno, tale incremento è valutabile in circa il 10 per cento. Inoltre, essendo stato rimosso il blocco alle assunzioni previsto nella precedente legge finanziaria, si potranno avviare le procedure concorsuali per l'assunzione di 879 ispettori.

Con riferimento alle iniziative in atto, il Sottosegretario ricorda l'imminente adozione del decreto legislativo, di cui all'articolo 8 della legge n. 30 del 2003, che prevede il riordino e la razionalizzazione dei servizi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro, che si attiveranno sulla base di direttive adottate da una Direzione generale costituita *ad hoc*. Inoltre, la legge di semplificazione del 2001 prevede, all'articolo 3, una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori: i criteri di tale delega non sono diretti a ridurre gli attuali livelli di protezione e tutela dei lavoratori, bensì a razionalizzare l'intera materia, armonizzarla sulla base degli indirizzi comunitari e a semplificare e ridurre il carico degli adempimenti di carattere veramente amministrativo e documentale.

Nello specifico di uno dei settori più a rischio, quale quello edile, occorre ricordare che nella prima e seconda settimana del mese di giugno e nella seconda e terza settimana del mese di settembre è stata avviata la campagna europea sulla sicurezza nel settore delle costruzioni, per attuare una serie di iniziative, di natura ispettiva e promozionale, in sinergia con le parti sociali e gli organi territoriali di vigilanza.

Nei due periodi di riferimento sono stati ispezionati circa 5.500 cantieri da parte delle Direzioni provinciali del lavoro e contestate circa 12.000 violazioni inerenti la sicurezza sul lavoro.

Sul tragico evento occorso a Genova – prosegue il Sottosegretario – sono state avviate varie indagini e si è tenuto un incontro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al quale hanno partecipato le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, firmatarie del contratto nazionale nel settore edile, ed i responsabili dei servizi ispettivi dell'INPS, dell'INAIL e del Ministero.

Dall'incontro è scaturito un avviso comune che pone le basi per un rinnovato impegno nei controlli sia della sicurezza sia del sommerso: il punto saliente dell'intesa consiste nella definizione del Documento unico per la regolarità contributiva (DURC) che consentirà la certificazione incrociata delle pratiche INAIL, INPS e casse edili, accertando così eventuali differenze e consentendo di escludere dalle attività lavorative le imprese che non risultano in regola.

Sul tema della sicurezza nel settore dell'edilizia è, inoltre, intendimento del Ministro, in accordo con le parti sociali, organizzare nei primi mesi del prossimo anno una Conferenza nazionale.

Si passerà dunque con forza e determinazione ad una fase di tolleranza zero e, a tal fine, il Governo nominerà al più presto un Commissario straordinario con pieni poteri, che potrà coordinare anche le forze di polizia.

Il senatore LONGHI (*DS-U*) interviene in sede di replica, esprimendo la propria soddisfazione in ordine alla risposta fornita dal rappresentante del Governo, relativamente all'organizzazione di una Conferenza nazionale sulla sicurezza del lavoro nel settore dell'edilizia.

In tale comparto i fenomeni di lavoro sommerso risultano piuttosto diffusi e spesso, nei casi in cui si verificano incidenti sul lavoro, i datori di lavoro procedono ad un'illecita regolarizzazione *ex post* delle posizioni dei dipendenti, depositando in fase successiva il contratto di lavoro del personale coinvolto nell'evento dannoso e giungendo persino a falsificare le sottoscrizioni dello stesso – come probabilmente è accaduto a Genova, in relazione al tragico infortunio sul lavoro verificatosi recentemente –. Tali comportamenti illegali andrebbero fronteggiati attraverso la previsione a livello normativo dell'obbligo di deposito del contratto di lavoro almeno entro il giorno antecedente l'inizio dell'attività lavorativa.

Occorrerebbe inoltre potenziare gli apparati dei servizi ispettivi, razionalizzando anche l'attività operativa degli stessi, che deve essere rivolta soprattutto ai settori in cui più frequentemente si verificano fenomeni di lavoro sommerso, legati in particolare a situazioni di subappalto.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) interviene per una breve precisazione, sottolineando l'esigenza che la Conferenza nazionale sulla sicurezza del lavoro nel settore dell'edilizia venga preceduta da apposite conferenze regionali, con la partecipazione delle parti sociali, delle Regioni e delle autorità interessate.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è concluso.

IN SEDE REFERENTE

(2058) *Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria*, approvato dalla Camera dei deputati

(421) *MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione*

(1393) *VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo*

– e **petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*), intervenendo nella discussione generale, rileva in primo luogo che, da un punto di vista metodologico, è risultata del tutto inopportuna la scelta di procedere su una materia complessa e delicata come la previdenza prescindendo da una fase preliminare di concertazione con le parti sociali: nella giornata odierna dovrebbe svolgersi il previsto incontro tra il Governo e le organizzazioni sindacali, e, al di là di un auspicio ampiamente condiviso circa l'esito positivo di esso, occorrerà verificare la sussistenza di una volontà politica effettiva di procedere nel confronto, volontà misurabile in primo luogo sui contenuti e sulle proposte che verranno formulate.

A tale proposito, può essere utile svolgere una riflessione sui punti più controversi del provvedimento all'esame, a partire dal tema, particolarmente sottolineato dal Governo, dei risparmi che dovrebbero derivare dal provvedimento all'esame. È comprensibile che l'Esecutivo consideri non modificabile l'entità della riduzione di spesa prevista, ma occorre tenere presente che lo stesso obiettivo può essere conseguito in diversi modi: ad esempio, invece del brusco innalzamento dell'età pensionabile stabilito con l'emendamento del Governo a decorrere dal 2008, sarebbe stato preferibile operare con maggiore gradualità. Sarebbe stato anche possibile prospettare una diversa distribuzione degli oneri relativi al finanziamento del sistema previdenziale, attraverso l'armonizzazione dei diversi regimi contributivi, già avviata con la riforma del 1995.

Anche il risparmio calcolato dal prossimo esercizio finanziario fino al 2007 appare del tutto aleatorio, sia per la prevedibile scarsa incidenza del sistema degli incentivi – paventata implicitamente anche dalla relazione tecnica sopra ricordata – sia perché il Governo non tiene conto del fatto che l'elevamento dell'età pensionabile a partire dal 2008 produrrà certamente un effetto immediato di incremento delle dimissioni anticipate e

la conseguente lievitazione della spesa previdenziale nei prossimi anni. Autorevoli osservatori hanno sottolineato questo elemento di forte criticità della normativa all'esame, ed è prevedibile che esso verrà riconsiderato con attenzione anche nelle competenti sedi dell'Unione europea.

Inoltre, la drastica modifica dei requisiti di accesso al pensionamento prevista dall'articolo 1-ter dell'emendamento governativo, del tutto immotivata, appare destinata ad incrementare in progressione geometrica le spequazioni intergenerazionali già presenti, sia pure in misura molto più contenuta, nelle riforme realizzate negli anni Novanta: anche le penalizzazioni previste nel periodo 2008-2015 per chi intende accedere ai trattamenti di anzianità con i requisiti attualmente vigenti risultano eccessive, e potrebbero comportare tagli fino al 50 per cento dei trattamenti. Qualunque intervento di ridimensionamento degli importi delle pensioni coerente con la logica attuariale che ha ispirato la riforma del 1995 avrebbe avuto senza dubbio un carattere di maggiore equità e ragionevolezza.

Un altro profilo rilevante riguarda la posizione di coloro che si trovano nella fase iniziale e in quella conclusiva della vita lavorativa: per tali lavoratori, che sono più di altri esposti al rischio di periodiche interruzioni di attività, sono necessari adeguati interventi di sostegno, del tutto assenti invece nella proposta del Governo: anzi, per questo aspetto non mancano segnali preoccupanti, dato che vi è la possibilità che la Camera dei deputati intervenga per ridimensionare fortemente gli accantonamenti iscritti nel disegno di legge finanziaria per il 2004 a copertura delle misure di incremento della indennità di disoccupazione, che, peraltro, rappresenta una tipologia di tutela distinta e ulteriore rispetto a quelle a cui si è fatto riferimento.

Le forze politiche di opposizione intendono comunque aiutare il Governo ad uscire dalla difficile posizione in cui si trova a causa delle discutibili scelte che sono alla base della riforma in discussione, affrontando da subito alcune questioni, per le quali si intravede la possibilità di pervenire a soluzioni condivise: è questo, ad esempio, il caso della previdenza complementare, sulla quale si sono già realizzate convergenze significative, anche con le forze sociali, che dovrebbero indurre a contemplare l'eventualità di trattare in via prioritaria questo tema.

Anche su altri punti si potrebbero compiere significativi passi in avanti: oltre al completamento del processo di armonizzazione tra i diversi regimi previdenziali avviato con la riforma del 1995, sarebbe possibile anche portare a termine il processo di separazione tra assistenza e previdenza. Quest'ultimo tema è stato spesso evocato in modo improprio, ma non si devono sottovalutare i risultati che si potrebbero conseguire in termini di maggiore trasparenza ed efficienza di gestione, nonché di individuazione delle aree di privilegio tuttora esistenti. Risulterebbe poi finalmente chiaro che, nel caso di operazioni di tipo assistenziale, come l'incremento dei trattamenti pensionistici meno elevati fino ad un milione di lire mensili - promesso a tutti e concesso a pochi - gli oneri relativi devono gravare sulla fiscalità generale, e non sui conti dell'INPS.

Sul versante del lavoro dipendente, la prosecuzione dell'opera di fiscalizzazione degli oneri impropri, già avviata nella passata legislatura con una riduzione di tre punti percentuali, e per la quale esistono ancora margini di iniziativa, appare preferibile rispetto alle misure di decontribuzione proposte dal Governo. Permane poi il problema della sperequazione tra i regimi contributivi, e, a tale proposito, occorrerà richiamare l'attenzione delle categorie meno propense a rinunciare a privilegi più apparenti che reali, che a minore contribuzione non possono che corrispondere trattamenti di minore entità.

In conclusione, il senatore Treu ribadisce che la riforma del 1995, diversamente dalle drastiche misure che il Governo intende adottare in materia di requisiti per l'accesso ai trattamenti, presuppone un graduale adeguamento dei parametri adottati per la definizione delle pensioni all'evoluzione demografica, e, pertanto, tenendo conto di una pluralità di fattori, garantisce l'equità e la sostenibilità del sistema nonché la solidarietà intergenerazionale.

Interviene il senatore DI SIENA (*DS-U*) il quale, nell'auspicare che l'incontro tra l'Esecutivo e le organizzazioni sindacali, previsto per la giornata odierna, possa avere un esito positivo, sottolinea la necessità che l'*iter* parlamentare dei provvedimenti in titolo venga nuovamente programmato, alla luce delle concrete esigenze attinenti al confronto con le parti sociali.

Destano peraltro preoccupazione alcune recenti affermazioni del ministro Maroni, riportate dalla stampa e dalle televisioni, relative in particolare alla conferma dei tempi già indicati per la conclusione dell'esame parlamentare dei disegni di legge in titolo. Tali affermazioni rischiano di compromettere la valenza del sopraccitato incontro con le organizzazioni sindacali, riducendolo ad un evento meramente formale, privo di incidenza sostanziale.

Per poter adeguatamente valutare le proposte formulate dal Governo in ordine alla materia in questione, occorre preventivamente analizzare le problematiche lasciate aperte dalla legge n. 335 del 1995, che contempla per il 2005 un'attività di verifica finalizzata proprio ad individuare idonee soluzioni in ordine ai problemi legati all'andamento demografico e all'incidenza della spesa previdenziale sul PIL.

La questione attinente all'allungamento delle aspettative di vita riveste infatti una valenza centrale in ambito previdenziale – richiedendo l'adeguamento dei criteri di accesso ai trattamenti e delle modalità di finanziamento degli stessi – come pure risulta essenziale procedere all'armonizzazione dei regimi contributivi vigenti per i lavoratori autonomi e per quelli dipendenti.

La scelta del metodo di calcolo contributivo, necessaria per garantire adeguati *standard* di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, comporta comunque una riduzione sensibile delle prestazioni pensionistiche, suscettibile di ingenerare profili problematici di rilievo, soprattutto nell'attuale contesto, in cui l'età media di inizio dell'attività lavorativa

si è sensibilmente elevata e in cui si profila un'alternanza di periodi lavorativi e periodi di inattività, derivante dalla nuova configurazione dei rapporti di lavoro atipici.

I profili di iniquità tra generazioni, presenti nell'ambito della disciplina di cui alla legge n. 335 del 1995, non vengono affrontati dall'attuale Esecutivo, il quale si limita ad utilizzare tali sperequazioni in maniera strumentale, a meri fini di polemica politica, accentuando altresì, nella sua proposta, i fattori suscettibili di compromettere soprattutto la posizione previdenziale dei lavoratori più giovani.

Occorrerebbe inoltre procedere all'introduzione di meccanismi di tutela volti a garantire adeguati *standards* quantitativi delle prestazioni, in grado di consentire ai futuri pensionati un'esistenza dignitosa. A tal proposito è necessario anche sottolineare che l'allungamento della vita media, registratosi negli ultimi anni, comporterà per il futuro l'aumento progressivo del numero di anziani non autosufficienti, in relazione ai quali gli attuali meccanismi di tutela assistenziale risultano assolutamente inadeguati.

In tale scenario complessivo, la proposta di valutare i profili previdenziali nell'ambito di una generale riforma del *welfare*, prospettata dalle organizzazioni sindacali, appare pienamente giustificata e condivisibile.

Sarebbe infine opportuno articolare la previdenza su tre pilastri, individuando forme fiscali di finanziamento – in aggiunta a quelle contributive – e sviluppando altresì forme di previdenza complementare, finora osteggiate soprattutto dalla Confindustria, che si è sempre opposta all'introduzione di misure orientate nella direzione del conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi di previdenza complementare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

176^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 dicembre 2003.

Il relatore SALINI (*FI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Il senatore TATÒ (*AN*) rileva l'ampiezza della riforma all'esame del Senato, riguardante ben trentacinque articoli della Costituzione su centotrentanove e osserva come questa possa rivelarsi fortemente negativa per le regioni meridionali e per il ruolo della capitale come motore della politica nazionale. Ricorda quindi le critiche già mosse in passato al disegno di legge costituzionale n. 1187, a causa delle difficoltà che poneva in ordine alla ripartizione di competenze tra Stato e regioni, stante la riconosciuta e più volte ribadita necessità di garantire un'assistenza sanitaria solidale e universale su tutto il territorio nazionale. A tale proposito ribadisce l'importanza dei LEA, notando in particolare come questi siano carenti in quanto non comprendono mezzi terapeutici di comprovata efficacia, come ad esempio la marconiterapia e la laserterapia. Pertanto, chiede che il parere della Commissione contenga la condizione per cui l'articolo 117, comma 1, lettera *a*) della Costituzione venga così riformulato dall'ar-

titolo 30 del disegno di legge costituzionale in titolo: «Assistenza sanitaria residuale rispetto ai livelli essenziali di assistenza e organizzazione sanitaria», preannunciando che in assenza di tale modifica si asterrà in sede di votazione.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) paventa nuovi squilibri tra le regioni a causa della prevista composizione del nuovo Senato federale, nel quale, stando al disegno di legge costituzionale in titolo, le regioni più popolate avranno una rappresentanza superiore a quella delle regioni più piccole. Tale situazione avrà conseguenze gravi dal punto di vista finanziario, in quanto lo stesso Senato federale influenzerà la redistribuzione delle risorse comprese nel fondo perequativo statale, che prevedibilmente non saranno cospicue, a vantaggio delle regioni maggiori. Giudica inoltre negativamente l'attribuzione della competenza legislativa esclusiva alle regioni in materia sanitaria, che può portare alla nascita di ventuno «repubbliche sanitarie», in netto contrasto con il principio universalistico dell'assistenza. Esprime pertanto parere negativo sulla bozza predisposta dal relatore.

La senatrice BOLDI (*LP*) sottolinea l'importanza e l'opportunità del disegno di legge costituzionale in titolo, in quanto finalizzato a definire in modo compiuto il nuovo assetto costituzionale italiano ispirato ai principi della devoluzione. La materia sanitaria risulta inserita in modo armonico nel sistema definito dal disegno di legge costituzionale n. 2544, risultando chiara la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni, la cui legislazione è comunque destinata ad essere sottoposta ai limiti posti dall'articolo 117, comma 1, della Costituzione, consistenti nelle norme costituzionali nonché negli obblighi internazionali e comunitari. La ripartizione della competenza legislativa prevista dalla riforma ha il pregio di superare le ambiguità insite nell'attuale articolo 117 della Costituzione, senza intaccare il principio per cui l'assistenza sanitaria deve essere garantita in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale. Rileva infatti che la definizione dei LEA è destinata a rimanere di competenza statale, mentre necessariamente dovranno essere di competenza regionale l'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione, così da contemperare il principio dell'universalità con le esigenze di efficienza e di rispondenza alle specifiche necessità territoriali. A suo giudizio il progetto di riforma costituzionale introduce una forma di federalismo cooperativo, in cui l'armonica composizione dei conflitti tra lo Stato e le regioni sarà garantita dal nuovo assetto bicamerale comprendente il Senato federale.

Esprime perplessità sulla nozione di interesse nazionale prevista dall'articolo 31 del disegno di legge costituzionale in titolo, ritenendo che possa essere in futuro utilizzata come strumento per comprimere le prerogative delle regioni. Sottolinea a questo proposito la superfluità del concetto di interesse nazionale, avendo già l'ordinamento tutte le garanzie di tenuta necessarie, tra cui vi è da comprendere la presenza di un organo

super partes quale la Corte costituzionale. Al contrario, sarebbe inopportuno rimettere il controllo sulle leggi regionali rispetto al criterio dell'interesse nazionale ad organi politici come il Senato e il Presidente della Repubblica. Evidenza quindi la necessità di portare a termine la riforma in senso federale delle istituzioni al fine di rispettare gli impegni presi con gli elettori. Preannuncia infine la propria intenzione di esprimere voto favorevole sulla bozza proposta dal relatore, purché in questa venga soppresso il penultimo capoverso.

Il senatore CARELLA (*Verdi -U*) rileva le notevoli diversità di posizioni emerse dalle dichiarazioni degli esponenti della maggioranza, tali da rendere difficile l'espressione di un parere condiviso. Osserva quindi come la prospettata modifica all'articolo 117 della Costituzione sia tale da sconvolgere un assetto in cui la ripartizione delle competenze legislative è ben armonizzata e definita, comportando il rischio di futuri dubbi interpretativi e conflitti di attribuzioni. In particolare, si chiede come lo Stato potrà stabilire i LEA e far sì che non siano mere dichiarazioni di principio se le regioni hanno la competenza legislativa esclusiva in materia sanitaria. Rileva quindi l'incongruità della presenza di senatori eletti dalla circoscrizione Estero nel Senato federale e preannuncia il proprio voto contrario sulla bozza di parere, sottolineando come la Commissione debba già, in virtù della propria esperienza, conoscere i rischi della devoluzione, che nella materia di propria competenza comporta il rischio della nascita delle ventuno «repubbliche sanitarie».

Il presidente TOMASSINI dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**SCHEMA DI PARERE
PREDISPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2544**

La Commissione Igiene e sanità, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la potestà legislativa esclusiva delle regioni – di cui l'articolo 30 del disegno di legge propone un ampliamento, relativo, tra l'altro, all'«assistenza e organizzazione sanitaria» – è esercitata nel rispetto della stessa Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Da tali limiti discende che – alla stregua di alcuni principi e norme costituzionali, e, in particolare, in base all'articolo 32, all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e all'articolo 120, secondo comma – rimangono di competenza dello Stato:

la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

il potere-dovere del Governo di sostituirsi agli organi degli enti territoriali quando ricorra l'esigenza di tutelare i livelli essenziali suddetti;

il disegno di legge non modifica il terzo comma del citato articolo 117, nella parte in cui annovera tra i settori sottoposti a legislazione concorrente la «tutela della salute». Di conseguenza – e in conformità con la *ratio* delle suddette osservazioni –, resta giustamente di competenza dello Stato la determinazione dei principi fondamentali in quest'ultima materia, con riferimento ai profili diversi dall'«assistenza e organizzazione sanitaria»;

inoltre, la piena attuazione del principio di cui all'articolo 32 della Costituzione – che definisce la salute fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività – richiede che nell'ambito dei suddetti livelli essenziali – e, dunque, nell'ambito delle competenze dello Stato – rientrino anche tutti i profili concernenti il percorso formativo dell'erogazione delle prestazioni, al fine di garantire livelli qualitativi omogenei per operatori ed erogatori;

in conclusione, la modifica di cui all'articolo 30 del disegno di legge deve essere valutata in modo positivo alla luce del complesso delle suddette disposizioni costituzionali che interessano il settore sanitario. Tali disposizioni salvaguardano infatti l'uniformità sul piano nazionale della programmazione sanitaria generale e del conseguimento dei relativi livelli essenziali, nonché il rispetto degli obblighi internazionali in materia.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede che il succitato parere sia stampato in allegato alla relazione che sarà presentata in Assemblea.

177^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e devoluzione Brancher.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135, e 138 della Costituzione*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) esprime apprezzamento per l'apertura manifestata dal Governo nei confronti delle opposizioni in merito all'esame del proprio disegno di legge di revisione costituzionale, mentre giudica negativamente il fatto che tale esame sia concomitante con la sessione di bilancio. Passando al merito del progetto governativo, critica, perché eccessivo e senza eguali nei sistemi democratici, il complesso di poteri che si intendono conferire al Primo ministro, comprendente la richiesta di scioglimento della Camera dei deputati. Esprime inoltre perplessità sull'ipotesi di riservare l'eleggibilità alla carica di senatore a chi abbia già ricoperto un incarico elettivo, perché suscettibile di limitare fortemente la partecipazione politica della società civile. Per quanto riguarda la devoluzione, osserva che molte regioni, specialmente quelle meridionali, non saranno in grado di finanziare autonomamente i rispettivi sistemi sanitari, mentre nessun fondo perequativo nazionale potrà essere sufficiente a compensare gli squilibri tra le diverse regioni, dato l'enorme divario esistente tra le diverse capacità contributive.

Il relatore SALINI (*FI*) considera fuori luogo i timori espressi in merito alla tenuta del sistema sanitario nelle regioni meridionali, poiché la proposta di riforma all'esame del Senato altro non è che la continuazione di un processo di decentramento avviato nella scorsa legislatura, il quale

ha sempre tenuto conto della necessità di mantenere in essere i sistemi necessari all'applicazione del principio di solidarietà. Sottolinea inoltre come i cittadini stessi siano favorevoli alla devoluzione, ritenendola necessaria ad avvicinare le istituzioni alle esigenze del territorio. Illustra infine brevemente il nuovo schema di parere, risultante dalla riformulazione del terzo inciso contenuto nella bozza illustrata nell'odierna seduta antimeridiana, rilevando che essa va nel senso di porre i principi di cui all'articolo 32 della Costituzione come limiti sostanziali tanto per il legislatore statale che per quello regionale.

Il sottosegretario BRANCHER si associa a quanto detto dal relatore, dichiarando in particolar modo di apprezzare la riformulazione proposta.

Verificata la presenza del numero legale, la nuova bozza di parere viene posta ai voti, risultando approvata a maggioranza con il voto contrario dei senatori MASCIONI, CARELLA e DI GIROLAMO e con l'astensione dei senatori TATÒ e ULIVI.

La seduta termina alle ore 15,25.

**SCHEMA DI PARERE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2544**

La Commissione Igiene e Sanità, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, la potestà legislativa esclusiva delle regioni – di cui l'articolo 30 del disegno di legge propone un ampliamento, relativo, tra l'altro, all'«assistenza e organizzazione sanitaria» – è esercitata nel rispetto della stessa Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Da tali limiti discende che – alla stregua di alcuni principi e norme costituzionali, e, in particolare, in base all'articolo 32, all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e all'articolo 120, secondo comma – rimangono di competenza dello Stato:

la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

il potere-dovere del Governo di sostituirsi agli organi degli enti territoriali quando ricorra l'esigenza di tutelare i livelli essenziali suddetti;

il disegno di legge non modifica il terzo comma del citato articolo 117, nella parte in cui annovera tra i settori sottoposti a legislazione concorrente la «tutela della salute». Di conseguenza – e in conformità con la *ratio* delle suddette osservazioni –, resta giustamente di competenza dello Stato la determinazione dei principi fondamentali in quest'ultima materia, con riferimento ai profili diversi dall'«assistenza e organizzazione sanitaria»;

rimangono comunque fermi, quale limite sostanziale per qualsiasi legislatore – sia esso statale o regionale – i principi di cui all'articolo 32 della Costituzione;

in conclusione, la modifica di cui all'articolo 30 del disegno di legge deve essere valutata in modo positivo alla luce del complesso delle suddette disposizioni costituzionali che interessano il settore sanitario. Tali disposizioni salvaguardano infatti l'uniformità sul piano nazionale della programmazione sanitaria generale e del conseguimento dei relativi livelli essenziali, nonché il rispetto degli obblighi internazionali in materia.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede che il succitato parere sia stampato in allegato alla relazione che sarà presentata in Assemblea.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

272^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2624) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente NOVI rileva inizialmente di aver rappresentato al Presidente del Senato la richiesta, avanzata nella seduta di ieri, da parte dei senatori Turroni, Giovanelli e Vallone, di dare alla Commissione la possibilità di approfondire adeguatamente l'esame del disegno di legge in titolo, sottoponendo l'ipotesi di far slittare a martedì pomeriggio della prossima settimana l'inizio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Tuttavia, nel dare annuncio delle modifiche al calendario dei lavori, decise dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, il Presidente del Senato, nella seduta pomeridiana di ieri, ha ribadito che il disegno di legge in titolo verrà comunque incardinato a partire dalla seduta antimeridiana di domani. Pertanto, sulla base di tali determinazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto-legge n. 314 del 2003 resta fissato per le ore 18 di oggi e, come già anticipato nella seduta di ieri, la Commissione proseguirà l'esame del provvedimento, oltre che nella seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,30, anche in una seduta notturna che avrà inizio alle ore 20,45.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) prende atto di quanto appena riferito dal presidente Novi, anche se la decisione di non concedere alla Commissione ulteriore tempo per esaminare il decreto-legge in titolo suscita forti riserve poiché impone tempi ristretti che di fatto impediscono l'approfondimento delle delicate tematiche sottese al provvedimento.

Non facendosi altre osservazioni, resta così stabilito.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (*UDC*) chiede chiarimenti in ordine alla mancata partecipazione di rappresentanti della Commissione ambiente ai lavori della IX sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), apertasi a Milano il 1° dicembre.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Moncada che il Presidente del Senato ha autorizzato la partecipazione di una ristretta delegazione di senatori della Commissione che parteciperanno nelle giornate di domani e di dopodomani ai lavori della IX sessione della Conferenza sui Cambiamenti Climatici.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) rileva che nella autorizzazione del Presidente del Senato circa la partecipazione di una ristretta delegazione di senatori della Commissione alla IX sessione della Conferenza sui Cambiamenti Climatici il proprio nominativo risulta sottolineato. Ritiene pertanto che tale fatto dovrebbe essere spiegato oltre che alla Commissione anche a lui stesso poiché il rilievo indicato non appare certo essere un atto di riguardo nei confronti della propria persona.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Turroni che ritiene inopportuno sollevare un caso in ordine alla questione da lui evidenziata.

Si apre la discussione generale.

Ad avviso del senatore AYALA (*DS-U*) il decreto-legge n. 314 del 2003 è stato oggetto di abbondanti modifiche nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati che, se hanno contribuito a migliorare la versione originaria del provvedimento, non hanno comunque fugato tutte le riserve che ancora sono presenti in ordine ad una vicenda a dir poco sorprendente. Infatti, il Governo si era posto giustamente il problema della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi ed aveva agito di conseguenza dapprima con l'emanazione, nel marzo scorso, di un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri e, successivamente, con l'introduzione nel disegno di legge A.S. 2421, recante la riforma del settore energetico, dell'articolo 30 riguardante la gestione dei rifiuti radioattivi. Tuttavia, di fronte a questi due atti, le successive scelte dell'Esecutivo si sono rivelate contraddittorie, a partire proprio dal varo del decreto-legge n. 314

del 2003 che è stato approvato dal Consiglio dei ministri senza che esso fosse stato previamente inserito all'ordine del giorno.

Inoltre, anche in seguito alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, il decreto-legge in esame presenta profili di dubbia costituzionalità soprattutto in ordine ai presupposti di necessità e urgenza poiché se era ancora possibile sostenere l'esistenza di una ragione di straordinarietà riguardo alla versione originaria del provvedimento ora, invece, nell'articolo sottoposto all'esame del Senato questo presupposto non è più rintracciabile in quanto saggiamente si è ritenuto di espungere la parte riferita al trasferimento temporaneo e immediato dei rifiuti radioattivi presso il sito inizialmente individuato. Ma, al di là della questione giuridica, resta sul tappeto anche una questione politica poiché il venir meno della menzionata esigenza di straordinarietà dovrebbe conseguentemente far ritenere che si siano attenuati anche i motivi di urgenza per i quali l'Esecutivo ha varato il decreto-legge in esame.

Inoltre, il provvedimento in titolo, nella versione modificata dall'altro ramo del Parlamento, è criticabile anche nel merito: in primo luogo, l'articolo 1, comma 1, prevede che l'individuazione del sito sia rimessa al Commissario straordinario, mentre il comma 4-*bis* del medesimo articolo dispone che la valutazione del sito è effettuata dal Consiglio dei ministri. Dal combinato disposto delle due disposizioni citate emerge quindi che l'aspetto politicamente più delicato – riguardante l'individuazione del sito presso il quale realizzare il deposito nazionale – è rimesso alle decisioni del Commissario straordinario, restando al Consiglio dei ministri la sola competenza concernente la validazione del predetto sito. Questo tipo di impostazione, di per sé già discutibile, rischia di prospettare ulteriori profili di incostituzionalità con riferimento al mancato coinvolgimento degli enti locali interessati. Eppure, proprio l'esigenza di una maggiore partecipazione delle autonomie locali dovrebbe essere maggiormente avvertita dall'Esecutivo dopo che con la sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003 si sono sottolineati gli spazi che devono essere riconosciuti alle regioni e agli enti locali in alcune delle materie rientranti nella competenza legislativa concorrente.

Sulla base delle argomentazioni esposte, preannuncia, infine, la presentazione di alcuni emendamenti, aventi lo scopo di correggere gli aspetti maggiormente critici del decreto-legge in esame.

Interviene quindi il sottosegretario TORTOLI il quale fa presente che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il decreto-legge n. 314 del 2003 ha subito modifiche senz'altro migliorative rispetto alla versione originaria che presentava più di qualche perplessità. Con riferimento alla ventilata assenza dei presupposti di necessità e urgenza, evidenziata dal senatore Ayala, bisogna tener conto che il problema della messa in sicurezza delle scorie nucleari è ancora purtroppo irrisolto e ciò induce quindi l'Esecutivo a insistere affinché si pervenga ad una soluzione.

In merito, poi, alla contraddizione esistente tra le disposizioni, contenute nell'articolo 1, riguardanti rispettivamente, l'individuazione e la vali-

dazione del sito, occorre sottolineare che la validazione costituisce l'aspetto centrale che implica analisi scientifiche attente e costose, mentre l'individuazione del sito ha ad oggetto l'identificazione su scala teorica dei siti aventi le condizioni ottimali per poter ospitare il deposito nazionale. Tuttavia, questa individuazione deve poi essere appunto concretamente vagliata e validata sulla scorta delle risultanze tecnico-scientifiche al fine della definitiva collocazione dei rifiuti radioattivi.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DS-U*) osserva che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge n. 314 del 2003 dovrebbero rendere più facile quel confronto sereno e costruttivo che il senatore Bergamo ha auspicato nella propria relazione. Tuttavia, restano gli interrogativi su una vicenda che ha coinvolto gli interessi della comunità lucana, anche perché le procedure, i metodi ed i contenuti presenti nel decreto-legge in esame sono articolati in modo tale da non permettere il necessario coinvolgimento degli enti locali interessati. Questo rilievo critico, inoltre, rischia di non consentire la soluzione del problema della messa in sicurezza delle scorie nucleari che doveva essere affrontato, pertanto, con una diversa impostazione. Basti pensare, ad esempio, al diverso approccio con cui l'articolo 30 del disegno di legge n. 2421, attualmente all'esame della Commissione industria, tenta di affrontare il problema della gestione dei rifiuti radioattivi, sebbene, ora, proprio per effetto del decreto-legge n. 314 del 2003, quella disposizione verrà presumibilmente stralciata.

Inoltre, come peraltro già evidenziato dal senatore Ayala, il decreto-legge n. 314 del 2003 prospetta profili di dubbia costituzionalità anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003 che fa presumere che diverse regioni potrebbero sollevare ricorsi in merito a tale provvedimento. Le regioni, difatti, sulla base dell'articolo, sono tenute a confrontarsi con un organo tecnico, un Commissario straordinario, a cui compete, peraltro, l'individuazione del sito presso cui collocare il deposito nazionale. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, la predetta individuazione è quindi demandata al Commissario straordinario, sentita la Commissione tecnico-scientifica, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni, con l'ulteriore disposizione che, qualora l'intesa non si è raggiunta nei termini prescritti, l'individuazione del sito è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, emerge un'impostazione che non sembra avere precedenti dal momento che la prevista intesa, anziché coinvolgere i presidenti delle regioni interessate, avviene tra un organo tecnico, qual è il Commissario straordinario, e la Conferenza unificata. Si realizza in tal modo soltanto un confronto tecnico quando invece la scelta riguardante l'individuazione del sito ha una notevole rilevanza politica. Inoltre, dalle disposizioni ricordate trapela anche una visione dei rapporti tra Governo centrale e regioni discordante rispetto allo spirito federalista che l'attuale Esecutivo intende propugnare.

Non bisogna poi dimenticare che nel corso delle proteste verificatesi in Basilicata la stessa comunità locale rilevava che si dava più importanza

alle questioni riguardanti il sottosuolo rispetto a quelle del soprasuolo. Difatti, la scelta iniziale del Governo di collocare il deposito nazionale presso Scanzano Ionico non teneva in debito conto l'impatto sociale sul territorio. Per evitare che anche in futuro simili scelte possano innescare reazioni analoghe a quelle accadute nelle scorse settimane bisognerebbe considerare la possibilità di integrare la Commissione tecnico-scientifica con un rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).

Nel merito, infine, la scelta del sito presso il quale collocare il deposito nazionale, riservato ai rifiuti radioattivi di terza categoria, rischia di essere già preconstituita perché, ai sensi dell'articolo 1, essa dovrà avvenire in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno. Si tratta quindi di un preciso indirizzo politico che parte dall'assunto che sia preferibile un sito geologico rispetto ad altre ipotesi, nonostante autorevoli esperti abbiano manifestato le loro riserve in ordine all'opzione del sito geologico. Preannuncia, quindi, la presentazione di alcuni emendamenti per integrare e correggere il decreto-legge in titolo, il quale deve comunque completare in tempi rapidi il proprio *iter* parlamentare al fine di avviare a soluzione il problema della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (*UDC*) rileva che i necessari presupposti di urgenza sono presenti nel decreto-legge in esame poiché la questione della gestione dei rifiuti radioattivi è affrontata dall'Italia con notevole ritardo rispetto agli altri paesi europei, nonostante la presenza di gravi situazioni che giustificerebbero interventi immediati. Rispetto alla versione originaria del decreto-legge – sulla quale, peraltro, il Governo ha commesso una serie di errori anche sotto l'aspetto dell'informazione e della comunicazione – le comunità locali interessate hanno manifestato grande senso di responsabilità nelle loro legittime reazioni. Dopo aver condiviso le argomentazioni sostenute dai senatori Ayala e Coviello in ordine all'individuazione del sito rimessa al Commissario straordinario, non ritiene convincente la proposta di integrare la Commissione tecnico-scientifica con un rappresentante designato dal CNEL, mentre non comprende le preoccupazioni del senatore Coviello circa il riferimento alle condizioni geomorfologiche che denoterebbe una preferenza dell'Esecutivo in favore del sito geologico. Infatti, da un punto di vista tecnico, la soluzione del sito geologico presenta vantaggi superiori rispetto a quella di un sito collocato in superficie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente NOVI avverte che la Commissione è convocata in un'ulteriore seduta, notturna, oggi alle ore 20,45.

La seduta termina alle ore 9,35.

273^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

MULAS

indi del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2624) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana.

Ad avviso del senatore TURRONI (*Verdi-U*), il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, nonostante sia stato ampiamente ritoccato, suscita tuttavia non meno riserve della versione originaria del provvedimento d'urgenza. In altri termini, il fatto che l'indicazione dell'area di Scanzano Ionico quale sede del sito ove stoccare i rifiuti radioattivi sia stata riconsiderata, non si è accompagnato ad una revisione di tutti gli aspetti negativi che caratterizzano il decreto-legge, il che comporta il rischio di compromettere ulteriormente le possibilità di pervenire alla definizione di soluzioni soddisfacenti per quello che è sicuramente un problema delicatissimo.

A parte il fatto che la definizione normativa di questioni così complesse non avrebbe dovuto essere rimessa ad un provvedimento d'urgenza, ciò che risulta evidente è la mancanza di coerenza di chi ha adottato il decreto-legge, rispetto a quanto era stato possibile comprendere, e quindi chiarire, in passato. Così, il provvedimento adottato un mese fa non appare in alcun modo in linea con quanto era stato indicato dal generale Jean nella lettera inviata il 17 giugno scorso alla presidenza della Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, il decreto-legge in questione non è apparso coerente con le linee guida messe a punto a partire dal 1999, né è stata

tenuta in considerazione la richiesta delle regioni di approfondire la questione della individuazione del sito ove stoccare i rifiuti radioattivi.

Oltretutto, nel merito, l'individuazione dell'area di Scanzano Ionico si basava su studi e dati risalenti ad oltre 25 anni fa, senza tener conto del fatto che per individuare soluzioni soddisfacenti per le scorie di III categoria, che rimarranno attive per oltre 150.000 anni, occorrono studi ben più approfonditi.

Pertanto, per il momento, sarebbe stato doveroso adottare scelte ponderate, basate sulla sistemazione dei rifiuti a più elevata attività in appositi contenitori da collocare in un sito provvisorio, da gestire secondo un metodo democratico, tenendo conto delle esigenze di valutare approfonditamente le possibili soluzioni, e nello stesso tempo di far presto, specie per quanto riguarda il livello insoddisfacente di sicurezza degli attuali siti provvisori, come è reso evidente da quanto è accaduto recentissimamente a Saluggia, ove la piena della Dora Baltea ha rischiato di provocare un disastro, andando a coinvolgere un sito dove sono provvisoriamente stoccate scorie radioattive liquide.

Il testo oggi in esame desta svariate riserve anche per quanto attiene alle scelte fatte con riferimento alla definizione del Deposito nazionale come opera di difesa militare, nonché per ciò che concerne la previsione della concessione come istituto per assicurare la gestione definitiva del Deposito stesso, scelta quest'ultima che lascia intravedere la possibilità che trovino ingresso in una questione così delicata anche interessi meramente economici.

Discutibili sono altresì le scelte attinenti ai tempi previsti per l'individuazione definitiva del sito, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, in materia di misure compensative, con le quali, piuttosto che puntare ad incentivare lo sviluppo delle aree coinvolte, si prevede l'elargizione di vere e proprie mance alle zone ove sono e verranno ospitati i rifiuti contaminati.

Il senatore DANZI (*UDC*) fa presente come, avendo appreso dell'adozione del decreto-legge circa sette ore dopo il momento in cui si era provveduto in tal senso, e per di più ad opera di un giornalista e non già attraverso canali istituzionali, fosse rimasto, come parlamentare della maggioranza eletto nella provincia di Matera, sinceramente sconcertato per una decisione sbagliata tanto sotto il profilo del metodo quanto per ciò che concerne il merito. Difatti, la scelta del comune di Scanzano Ionico per la realizzazione del Deposito nazionale, fatta un mese fa, non era stata né approfondita, né dibattuta né meditata, mentre per altro verso era stato addirittura affermato che quella scelta era stata adottata con l'accordo degli amministratori e degli esponenti politici locali, cosa assolutamente falsa.

A questo punto, però, occorre dare atto al Governo di aver commesso sì un errore ma di aver saputo rimediare. L'individuazione definitiva del sito avverrà dopo un anno di approfondimenti, e non è detto che non sia possibile rivedere addirittura la scelta in favore di un Deposito unico

nazionale. Certo è che l'individuazione che era stata effettuata un mese fa si basava – come ha poc'anzi osservato il senatore Turroni – su studi vecchi di oltre 25 anni, il cui esito è stato oltretutto contestato da personalità di spicco del mondo scientifico come il professor Rubbia. Quell'individuazione, oltretutto, toccava un'area del Paese troppo a lungo bistrattata, senza tener conto di una realtà economico-sociale contraddistinta dallo sviluppo dell'agricoltura di qualità e del turismo.

Il senatore PONZO (*FI*) osserva innanzitutto che fino ad un mese fa non avrebbe potuto immaginare di poter mai essere personalmente coinvolto, come partecipante, in cortei di protesta a cui hanno partecipato forze politiche e movimenti di ogni estrazione e orientamento, e addirittura in manifestazioni di piazza come quella che ha portato al blocco dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Eppure è successo, e ciò a causa di una scelta assolutamente incomprensibile, scelta operata per di più in sprezzo di tutti i criteri che erano stati illustrati dallo stesso commissario delegato, generale Jean, in occasione dell'audizione svolta dalla Commissione ambiente del Senato alla fine dello scorso mese di luglio.

Difatti, il comune di Scanzano Ionico rientra in zona sismica, nonché in un'area a rischio di alluvione, quando fra i criteri a suo tempo illustrati dal commissario per l'individuazione del Deposito nazionale vi è l'assenza di rischio sismico e di rischio idrogeologico. Inoltre, quella di Scanzano Ionico è un'area sottoposta a vincolo ai sensi della cosiddetta «legge Galasso», e presenta una densità abitativa di quasi cinque volte superiore ai limiti previsti nell'ambito dei su richiamati criteri. Ancora, il Deposito nazionale era stato individuato in un punto distante soltanto 800 metri da un grosso centro abitato, quando era stata affermata l'esigenza di realizzare il deposito stesso a non meno di alcuni chilometri di distanza da insediamenti abitativi di una certa entità. Il territorio del comune di Scanzano Ionico, poi, rientra in un'area contraddistinta dalla presenza di produzioni agricole intensive e di qualità, nonché di importanti villaggi turistici e centri residenziali fra i più grandi dell'area mediterranea. Il Deposito nazionale avrebbe inoltre dovuto essere realizzato a soli 400 metri di distanza dal mare ed in prossimità di ben cinque corsi d'acqua.

Quanto esposto sopra rende evidente come la scelta che era stata fatta un mese fa fosse assolutamente in contrasto con tutti i parametri indicati per l'individuazione del Deposito nazionale. Nè ha rilievo la considerazione che negli Stati Uniti d'America, e precisamente nel New Mexico, è stato creato un deposito di scorie radioattive avente caratteristiche analoghe a quello che si pensava di realizzare a Scanzano Ionico: il New Mexico è infatti una zona assai scarsamente antropizzata, se non addirittura desertica, mentre il litorale ionico, come si è già sottolineato, è fra le zone agricole e turistiche più importanti dell'Italia Meridionale, oltre che un'area densamente abitata.

Per fortuna comunque la scelta compiuta un mese fa è stata totalmente riconsiderata, e le scorie radioattive non prenderanno più la strada di Scanzano Ionico o di Metaponto, ove avrebbero dovute essere provvi-

soriamente stoccate. Oltre a ciò, il provvedimento in esame è stato modificato prevedendo un periodo di necessario approfondimento e la realizzazione delle opportune intese per l'individuazione definitiva del sito. A tale riguardo, peraltro, sarebbe opportuno tener conto della realtà di un Paese, come l'Italia, che ha scelto a suo tempo di non ricorrere al nucleare per la produzione energetica, e che pertanto ha una quantità limitata di scorie ad alta attività da smaltire, di talché non sarebbe affatto irragionevole prendere in considerazione la possibilità di chiedere all'Unione Europea una deroga, così da poter individuare depositi idonei allo smaltimento anche sul territorio di altri Paesi europei che sono invece produttori di energia mediante centrali nucleari.

Il senatore RIZZI (*FI*), a fronte della valanga di critiche che è stata indirizzata nell'ultimo mese al Governo, ritiene doveroso sottolineare come l'Esecutivo in carica abbia in realtà tentato di affrontare e risolvere un problema delicatissimo che i Governi di centro-sinistra hanno invece sistematicamente eluso, compiendo una scelta forse non del tutto meditata, ma sicuramente coraggiosa.

Inoltre, desta sconcerto l'intensità delle manifestazioni di piazza che si sono registrate a seguito dell'individuazione del comune di Scanzano Ionico come sede del Deposito nazionale, quando analoghe manifestazioni non sono state certo promosse dai cittadini, dagli esponenti politici e dagli amministratori locali dei comuni adiacenti le centrali di Corso, di Trino Vercellese, di Saluggia o di Latina.

Sarebbe grave allora se la scelta che verrà compiuta tra un anno, dopo i necessari approfondimenti, quale che sia, dovesse dar vita, ancora una volta, ad una nuova, deprecabile, operazione di sapore elettoralistico.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) sottolinea come tutti, di qualsiasi parte politica, siano consapevoli della straordinaria difficoltà oggettiva del problema relativo allo smaltimento delle scorie radioattive. D'altra parte, uno dei problemi più seri connessi al ricorso al nucleare come fonte energetica deriva proprio dal fatto che mentre sembra possibile realizzare centrali nucleari in condizioni accettabili di sicurezza, nessuno sa in realtà come smantellarle, risolvendo in modo congruo la questione dello smaltimento delle scorie contaminate. Permangono pertanto difficoltà di natura squisitamente tecnica che sconsigliano il ricorso a tale tipo di fonte energetica, difficoltà ben conosciuta anche dai Paesi che fanno invece uso di quella tecnologia.

Venendo al provvedimento in esame, può tranquillamente affermarsi che la scelta effettuata un mese fa e che coinvolgeva il territorio del comune di Scanzano Ionico non era stata affatto meditata, ed è stata quindi giustamente riconsiderata. Ma oltre a ciò, il testo in esame appare discutibile sotto svariati profili, a cominciare dall'impostazione basata sul comando e sull'approccio di tipo militare, piuttosto che sulla concertazione. Inoltre, non si comprende per quale ragione si continui a demandare la ge-

stione di tale problematica ad organi come il commissario straordinario, piuttosto che agli ordinari soggetti istituzionali.

A questo punto, sarebbe opportuno rivedere il modello operativo delineato con il decreto-legge n. 314, esaminando con attenzione le proposte emendative che i senatori della sua parte politica si accingono a presentare mentre, per quanto riguarda, la soluzione concreta del problema, appare necessario avviare un serio confronto in sede europea al fine di verificare la possibilità di individuare soluzioni internazionali per lo stoccaggio di quella limitata quantità di rifiuti di III categoria prodotti in Italia.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

274^a Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente
MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(2624) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore IOVENE (*DS-U*) sottolinea che il decreto-legge in titolo ha ricevuto diverse modifiche nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati che hanno permesso finalmente di dare risposta positiva alle regioni che si sono mobilitate per evitare i danni che la versione originaria del decreto-legge avrebbe potuto arrecare; ciò non toglie però che il provvedimento presenta ancora alcuni punti meritevoli di correzione. Al di là del fatto che lo stesso ricorso allo strumento del decreto-legge appare assai discutibile – anche perché il venir meno dell'individuazione di un sito spe-

cifico riduce sensibilmente i motivi di urgenza – restano infatti irrisolti alcuni problemi, a partire dalla confusione tra soggetti controllati e soggetti controllori, assai pericolosa in una materia così delicata. In particolare sono indicate procedure che prevedono il coinvolgimento del commissario straordinario e della Commissione tecnico-scientifica nella quale i controlli sono fortemente attenuati, riducendo tra l'altro gli spazi di competenza di pertinenza di altri organismi ed agenzie preposte alla tutela della salute e dell'ambiente.

Inoltre, manca ancora un serio coinvolgimento con le regioni e gli enti locali interessate; ciò dovrebbe indurre l'Esecutivo ad avviare un'attenta riflessione al fine di verificare se sussiste la disponibilità per accogliere ulteriori modifiche correttive. Se tale apertura fosse concretamente praticabile si potrebbero infatti perseguire alcuni obiettivi rilevanti, come scongiurare che, attraverso provvedimenti analoghi, si possa riaprire la strada all'utilizzazione dell'energia nucleare che l'Italia ha rifiutato con il *referendum* tenutosi alla fine degli anni '80 o favorire il maggior coinvolgimento dei soggetti istituzionali, evitando altresì la militarizzazione nella gestione del sito poiché tale ipotesi ridurrebbe i necessari controlli democratici e tecnici.

Il senatore CHINCARINI (*LP*) osserva che il decreto-legge n. 314 del 2003 ha visto muoversi protagonisti al di là della scena strettamente parlamentare, ripetendo in tal modo un'impostazione che, ad esempio, si è registrata in occasione di recenti provvedimenti, come il decreto-legge n. 315 del 2003 o il disegno di legge A.S. 1753-B, nell'esame dei quali la Commissione ambiente ha visto depotenziato il proprio ruolo. Nel merito della problematica riguardante la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, fin dal 1997, il Ministro dell'industria aveva assunto l'impegno di realizzare un tavolo di concertazione con gli enti locali e gli organismi tecnici. Pertanto, fin da allora bisognava risolvere tale problema, attraverso la soluzione volta a prevedere un deposito nazionale. Del resto, tale esigenza fu evidenziata anche nel corso dell'audizione del Commissario straordinario, generale Jean, tenutasi lo scorso luglio in Commissione. Infatti, in quell'occasione il Commissario straordinario si richiamò, nell'affrontare tale questione, a principi etici, ma anche al senso di responsabilità. In ogni caso, il Gruppo della Lega Padana avrebbe ritenuto necessario svolgere un dibattito su questioni che vertono anche sull'interesse nazionale e sul federalismo; tuttavia, annuncia che la propria parte politica non farà mancare l'appoggio in favore dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il presidente MULAS (*AN*) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, BERGAMO (*UDC*) osserva che il tenore degli interventi ha dimostrato come la Commissione non voglia abdicare al necessario esame di merito di una questione così delicata; è indubitabile che essa avrebbe avuto il diritto-dovere di discutere argomenti di così ampia rile-

vanza, avendo a disposizione maggiori tempi di approfondimento. Ma è altrettanto condivisibile l'esigenza di mettere nel più breve tempo possibile il Paese nelle condizioni di affrontare l'emergenza legata alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi. Del resto, tale situazione di emergenza risulta determinata dal notevole ritardo con il quale il Paese affronta il problema, acuito dalla presenza di numerosi siti nei quali sono tuttora disseminati prodotti contaminati.

Di fronte alla necessità di intervenire, il Governo ha inizialmente presentato una versione del decreto-legge che ha sollevato notevoli reazioni; tuttavia lo stesso sottosegretario Tortoli ha riconosciuto che l'iniziale formulazione dell'articolato è stata improvvida. Va comunque dato atto al Governo di aver ricercato coraggiosamente una soluzione ad un problema che non può essere più eluso, nonostante fosse stato accantonato dai precedenti governi. È evidente che nel pervenire ad una soluzione sarà indispensabile la concertazione con gli enti locali, la partecipazione della comunità scientifica, ma anche una corretta campagna informativa dal momento che nessuna scelta può essere imposta. Il ministro Matteoli del resto ha confermato la volontà del Governo di ricercare una convergenza per riconsiderare il problema della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi alla luce di una comune strategia europea, allo scopo di giungere all'individuazione di un sito comunitario dove collocare in condizioni di sicurezza i materiali radioattivi.

Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni senatori dell'opposizione, il decreto-legge, a suo avviso, presenta motivi di urgenza non legati unicamente all'individuazione del sito, quanto, appunto, alla messa in sicurezza dei siti che sono già sede di deposito di rifiuti radioattivi. Nel merito, attraverso le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si sono conseguiti miglioramenti importanti, come il rafforzamento del ruolo di una Commissione tecnico-scientifica, la cui composizione è peraltro adeguata alle scelte che si devono compiere. Inoltre, le preoccupazioni in ordine al riferimento alle caratteristiche geomorfologiche del terreno non pregiudicano l'opzione di un sito in superficie rispetto a quella del sito geologico. Semmai, restano alcune riserve in ordine alla procedura indicata dal comma 1 dell'articolo 1 circa l'individuazione del sito presso il quale realizzare il deposito nazionale poiché su tale punto il testo appare ambiguo, essendo discutibile che l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni possa essere raggiunta dal Commissario straordinario. Pertanto, sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del rappresentante del Governo, al fine di evitare interpretazioni fuorvianti di tale disposizione.

Il sottosegretario TORTOLI ritiene che il decreto-legge in esame, anche grazie al lavoro compiuto presso l'altro ramo del Parlamento, si muove efficacemente nella direzione di risolvere l'irrisolto problema della gestione dei rifiuti radioattivi. A tale riguardo, il provvedimento non preconstituisce alcun risultato circa la scelta tra sito geologico o sito superficiale presso il quale collocare il deposito nazionale. Certamente, l'iniziale scelta di individuare presso il comune di Scanzano Ionico l'area che sa-

rebbe stata destinata alla realizzazione del deposito nazionale si è rivelata quanto meno affrettata. Tuttavia, il Governo ha riconosciuto l'errore compiuto e, nel corso dell'esame in prima lettura, ha contribuito a migliorare il testo del decreto-legge che rappresenta l'occasione perché maturi nel Paese una precisa presa di coscienza su tale questione, non sentendosi nessuno esentato dall'assumersi le proprie responsabilità in merito alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Per quanto riguarda più specificamente alcune questioni di merito emerse durante la discussione generale, sarà sua cura precisare nel corso dell'esame in Assemblea la *ratio* ispiratrice del decreto-legge, nonché la disposizione relativa all'intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni al fine dell'individuazione del sito; su quest'ultimo punto, infatti, deve essere chiaro che il Commissario straordinario provvederà all'individuazione del sito allorché si raggiunga una condivisione di questa scelta in seno alla Conferenza Stato-regioni nella quale appunto si confrontano Governo centrale ed autonomie locali. Tuttavia, resta chiaro che, in assenza dell'intesa, spetterà al Presidente del Consiglio dei ministri assumere la decisione circa l'individuazione del sito.

Interviene il senatore SPECCHIA (AN) il quale ritiene che, alla luce della calendarizzazione del provvedimento prevista per domani mattina in Assemblea e vista la presentazione di diversi emendamenti, sia alquanto difficile che la Commissione possa completare l'*iter* del provvedimento, conferendo mandato al relatore a riferire in Assemblea. Tuttavia, tale conclusione dell'*iter* sarebbe auspicabile per salvaguardare non solo la dignità del relatore ma anche quella dell'intera Commissione. Pertanto, si potrebbe respingere in senso tecnico tutti gli emendamenti presentati, consentendo alla Commissione di conferire, sia pure a maggioranza, mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge di conversione. Nel corso dell'esame in Assemblea vi sarebbero poi gli spazi necessari per operare i dovuti approfondimenti circa le proposte avanzate.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) non concorda sulla proposta delineata dal senatore Specchia poiché ben difficilmente saranno recuperati congrui spazi di approfondimento durante il prosieguo dell'*iter* in Assemblea. La recente esperienza relativa all'esame del decreto-legge n. 315 del 2003 infatti dimostra che i tempi di discussione sono stati drasticamente ridotti anche in Assemblea. Pertanto, è forte il rischio che anche in occasione di tale provvedimento, nonostante esso sottenda tematiche di notevole rilevanza, siano ridotti gli spazi di discussione che, al contrario, si rendono indispensabili per correggere un decreto-legge che prospetta soluzioni non in linea rispetto a quelle avanzate in una proposta di direttiva dell'Unione europea.

Invita quindi la Commissione a procedere ad un esame approfondito degli emendamenti presentati.

Anche ad avviso del senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) è facile presumere che in Assemblea verrà preclusa qualsiasi possibilità di confronto. Pertanto, la richiesta avanzata dal senatore Specchia non è accettabile anche perché, fino a questo momento, il rappresentante del Governo non ha manifestato alcuna disponibilità a accogliere alcune proposte di modifica. Eppure, il provvedimento, per quanto migliorato dall'altro ramo del Parlamento, necessita di correzioni, ad esempio sul punto, ricordato anche dal relatore, riguardante la procedura attraverso la quale si perviene all'individuazione del sito. È chiaro che sarebbe stato più serio da parte del Governo prendere atto di quanto avvenuto nelle scorse settimane, ritirando un provvedimento che si è rivelato improvvido e catastrofico, anche se occorre riconoscere l'onestà intellettuale del sottosegretario Tortoli che ha riconosciuto gli errori compiuti nella scelta iniziale di individuare il comune presso il quale realizzare il Deposito nazionale. Tuttavia, poiché esistono i tempi necessari per poter apportare altre correzioni al decreto-legge n. 314 del 2003, il Governo potrebbe manifestare attenzione nei confronti di alcune ipotesi di modifica – che potrebbero essere approvate nella presente seduta – con l'auspicio che nel corso dell'esame in Assemblea, sia possibile accertare che sussistono i tempi tecnici per un ritorno del disegno di legge di conversione alla Camera dei deputati.

Il senatore AYALA (*DS-U*) osserva che il proprio interesse nei confronti del decreto-legge n. 314 del 2003 non è certo diminuito per il semplice fatto che, rispetto alla versione originaria, sia stato espunto il riferimento al comune di Scanzano Ionico che, peraltro, ricade nel proprio collegio elettorale. Infatti, la propria attenzione su tale vicenda è dimostrata dai pochi emendamenti da lui presentati al fine di migliorare ulteriormente il decreto-legge in esame e dei quali fornisce una breve illustrazione. Ad esempio, l'indicazione, contenuta nel comma 1 dell'articolo 1, relativa all'individuazione del sito in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno è non solo insensata, ma anche contraddittoria rispetto alle ipotesi tecniche che gli stessi esperti della Società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.A.) hanno avanzato nei mesi scorsi. Tra i fattori di esclusione circa la localizzazione dei siti idonei si annoveravano infatti quelli relativi all'impatto antropico, all'interno dei quali si teneva conto delle località abitate, delle aree limitrofe ai centri abitati, alle aree non a bassa densità abitativa, nonché alle aree con usi del suolo incompatibili. Tuttavia, l'iniziale indicazione del comune di Scanzano Ionico risultava del tutto discordante rispetto ai fattori di esclusione menzionati; pertanto, confermare che l'individuazione del sito avverrà sulla base delle condizioni geomorfologiche del terreno, e non anche alla luce degli altri parametri a suo tempo già individuati dalla stessa SOGIN S.p.A., rischia di riproporre gli errori in cui è già incorso il Governo.

Del resto, esistono i tempi sufficienti per apportare ulteriori correzioni al decreto-legge in esame, apparendo inspiegabile la decisione di incardinarne l'esame in Assemblea a partire da domani mattina. La Commissione, al contrario, potrebbe concentrare la discussione su alcune limi-

tate proposte di modifica, sul tenore di quella appena ricordata. Alcuni emendamenti potrebbero quindi essere accolti fin da stasera, permettendo non solo alla Commissione di conferire mandato al relatore di riferire in Assemblea, ma soprattutto di correggere le distorsioni ancora presenti nel provvedimento. In ogni caso, se si dovesse appurare che non esistono i margini per una terza lettura del disegno di legge di conversione alla Camera dei deputati, il Governo conserva pur sempre la possibilità di chiedere che gli emendamenti approvati in Commissione, vengano riconsiderati nel corso dell'esame in Assemblea.

Il relatore BERGAMO (*UDC*) ritiene che possano ricevere una positiva considerazione quegli emendamenti che non stravolgono radicalmente l'articolato. Ad esempio, si potrebbe valutare la possibilità di sopprimere il riferimento alle condizioni geomorfologiche del terreno alle quali si condiziona la scelta del sito, come pure di precisare che l'individuazione del sito si basi sull'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-regioni. Inoltre, anche l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 potrebbe essere espunto.

Invece, appaiono non accoglibili altre proposte che, ad esempio, mirano a sopprimere la definizione di opera di difesa militare, associata al Deposito nazionale e necessaria in presenza di ragioni di sicurezza e di difesa nazionale, oppure quelle proposte tendenti ad escludere che, qualora l'intesa non sia raggiunta nei termini previsti, l'individuazione del sito è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore RIZZI (*FI*) condivide l'analisi formulata dal relatore.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) ed il senatore IOVENE (*DS-U*) ritengono condivisibile l'impostazione delineata dal relatore, fermo restando che nel corso del prosieguo dell'*iter* occorrerà aprire una riflessione anche su quelle proposte che, almeno in questa fase, non sembrano riscuotere il necessario consenso.

Il sottosegretario TORTOLI, dopo aver ribadito che l'intendimento dell'Esecutivo è di approvare in tempi rapidi il disegno di legge di conversione in titolo, si impegna a valutare, alla luce del dibattito che si è svolto, attraverso le necessarie intese con l'altro ramo del Parlamento, se sussistono le condizioni affinché il provvedimento possa essere ulteriormente modificato per essere trasmesso poi alla Camera dei deputati per lo svolgimento della terza lettura. Tuttavia, resta fin da ora inteso che se non vi fossero i margini per procedere ad un'ulteriore lettura del provvedimento, gli emendamenti che la Commissione eventualmente accogliesse questa sera potrebbero essere considerati in senso contrario nel corso dell'esame in Assemblea, fermo restando che i contenuti di tali proposte potrebbero essere recepite in un ordine del giorno che il Governo fin da ora dichiara di accogliere.

Il senatore SPECCHIA (AN), pur rendendosi conto delle legittime reazioni sollevate dai senatori dell'opposizione circa la ristrettezza dei tempi di esame del disegno di legge di conversione, ritiene che comunque si debba partire dal dato di fatto rappresentato dalle rilevanti modifiche apportate al decreto-legge in esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. Appare, peraltro, del tutto lineare l'impostazione appena prospettata dal sottosegretario Tortoli, sebbene sia difficile immaginare che sussistano i tempi sufficienti per una terza lettura del provvedimento, tenuto conto che la Camera dei deputati sta affrontando l'esame dei documenti di bilancio e che si avvicina la pausa dei lavori parlamentari per le festività natalizie. In ogni caso qualora non vi fosse la possibilità di introdurre ulteriori modifiche al testo del decreto-legge in titolo, le questioni più rilevanti potrebbero eventualmente essere recepite in un ordine del giorno. Questa ipotesi di lavoro appare quindi del tutto ragionevole non essendo auspicabile che si apra un vero e proprio braccio di ferro in questa fase dell'*iter*.

Il presidente MULAS (AN) invita quindi i senatori ad illustrare gli emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge, ricordando che sono stati richiesti i prescritti pareri alla Commissione affari costituzionali, alla Commissione bilancio e alla Commissione per le politiche dell'Unione Europea. In ogni caso, essendo il provvedimento calendarizzato per l'esame dell'Assemblea a partire da domattina, la Commissione può procedere all'esame degli emendamenti.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), nell'illustrare tutti gli emendamenti presentati a sua firma sugli articoli che compongono il decreto-legge in titolo, sottolinea che le proposte avanzate mirano a delineare una strategia alternativa rispetto a quella proposta dal Governo. In particolare, alcuni emendamenti, confermando la necessità di pervenire all'individuazione di un Deposito nazionale, si prefiggono la finalità di costituire organismi tecnico-scientifici autorevoli ed indipendenti. Infatti, dal dibattito che si svolge in ordine alla proposta di direttiva comunitaria sul tema emerge proprio l'importanza che nelle scelte relative alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano coinvolti organismi di tale natura. Inoltre, un'ulteriore serie di emendamenti, sempre alla luce del dibattito in corso a livello comunitario, si prefigge lo scopo di introdurre un sistema di verifiche, reputato indispensabile dalla Commissione europea per accrescere la credibilità delle decisioni da assumere. In tale direzione, ad esempio, alcuni emendamenti mirano ad istituire un'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi.

Infine, alcune proposte tendono a sopprimere la disposizione che conferisce al Deposito nazionale la natura di opera di difesa militare, o quella contenuta nell'ultimo periodo del comma 4, relativa all'affidamento in concessione della gestione definitiva del sito. Infatti, soprattutto tale ultima disposizione denota i rilevanti interessi economici che si muovono

dietro tale vicenda, senza dimenticare poi che la futura individuazione del sito non può certo sottrarsi al necessario controllo democratico.

Il presidente MULAS (AN) avverte che gli altri senatori si intende abbiano rinunciato ad illustrare tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Il relatore BERGAMO (UDC) esprime a questo punto parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, ad eccezione dell'emendamento 1.53, sul quale esprime parere favorevole. Presenta quindi l'emendamento 1.62, sottoscritto anche da altri senatori di tutte le parti politiche.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.62 e 1.53, per i quali si rimette alla Commissione.

Dopo che il presidente MULAS (AN) ha verificato la presenza del prescritto numero legale, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 1.1 a 1.18, mentre approva l'emendamento 1.62. Sono conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti da 1.31 a 1.52, mentre approva l'emendamento 1.53.

Con separate votazioni vengono poi respinti tutti gli altri emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

La Commissione conferisce infine al relatore Bergamo mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, nonché sui due emendamenti approvati dalla Commissione, autorizzandolo a chiedere di poter riferire oralmente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MULAS (AN) avverte che la seduta della Commissione convocata per domani, giovedì 11 dicembre, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 23.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2624**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:

«Art. 1.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominata una commissione di sette esperti di comprovata ed elevata qualificazione tecnico-scientifica, di cui due indicati dalle regioni, uno ciascuno dall'ENEA, dal CNR e dall'APAT, con il compito di condurre a termine, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di nomina, uno studio atto a consentire l'individuazione di uno o più siti per lo stoccaggio permanente dei rifiuti radioattivi di I e II categoria, nonché le misure idonee per lo stoccaggio temporaneo in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi di III categoria, tenendo conto delle normative europee.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabilite le procedure per garantire la massima informazione e partecipazione dei cittadini ai processi decisionali ed individuate le risorse necessarie al funzionamento della commissione di esperti, nonché i criteri per l'utilizzo, da parte della medesima commissione, delle strutture tecniche e del personale da individuarsi presso l'ENEA, l'APAT ed il CNR e i servizi tecnici nazionali.

3. Il Governo sulla base dello studio di cui al comma 1, esperite le opportune indagini sismiche, geologiche ed idrogeologiche, nonché le ordinarie procedure di valutazione di impatto ambientale su ogni possibile sito, entro i successivi novanta giorni, sentite le Commissioni parlamentari

e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i siti e le azioni di cui al comma 1».

1.2

ROTONDO, GIOVANELLI, IOVENE, GASBARRI, PETRUCCIOLI

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:

«Art. 1.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominata una commissione di sette esperti di comprovata ed elevata qualificazione tecnico-scientifica, di cui due indicati dalle regioni, uno dall'ENEA e uno dall'APAT, con il compito di condurre a termine, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di nomina, uno studio atto a consentire l'individuazione di uno o più siti per lo stoccaggio permanente dei rifiuti radioattivi di I e II categoria, nonché le misure idonee per lo stoccaggio temporaneo in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi di III categoria, tenendo conto delle normative europee.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabilite ed individuate le risorse necessarie al funzionamento della commissione di esperti, nonché i criteri per l'utilizzo, da parte della medesima commissione, delle strutture tecniche e del personale da individuarsi presso l'ENEA, l'APAT e i servizi tecnici nazionali.

3. Il Governo sulla base dello studio di cui al comma 1, esperite le ordinarie procedure di valutazione di impatto ambientale su ogni possibile sito, entro i successivi novanta giorni, sentite le Commissioni parlamentari, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i siti e le azioni di cui al comma 1».

1.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della individuazione del sito o dei siti per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti di II categoria e per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di III categoria, nonché all'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione e la gestione definitiva dei Depositi o del Deposito nazionale è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi, con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative connesse. Il Presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è affiancato da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno nominato dal Ministro delle attività produttive e quattro individuati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia e la pianta organica sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'agenzia si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali. I membri del comitato, nel numero massimo di sedici, scelti fra persone aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'università e ricerca scientifica e con il Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a cui compete, comunque, l'individuazione di sei membri, tre espressi dalle regioni e tre dagli enti locali. L'Agenzia sovrintende alla realizzazione del deposito nazionale e ad ogni altra attività operativa connessa al trattamento dei rifiuti radioattivi, procedendo d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 2.000.000 di euro per ognuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

1.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «sistemazione» con la seguente: «messa».

1.5

D'ANDREA, COVIELLO, VALLONE, AYALA, GRUOSSO, DI SIENA, LIGUORI

Al comma 1, sostituire le parole da: «come definiti» fino a: «n. 230 del 1995» con le seguenti: «derivanti dalle pratiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230».

1.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «come definiti» fino a: «n. 230 del 1995» con le seguenti: «derivanti dalle pratiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230».

1.7

D'ANDREA, COVIELLO, VALLONE, AYALA, GRUOSSO, DI SIENA, LIGUORI

Al comma 1, dopo le parole: «è effettuata» aggiungere le seguenti: «, in materia tale da garantire la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonchè la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti.».

1.8

D'ANDREA, COVIELLO, VALLONE, AYALA, GRUOSSO, DI SIENA, LIGUORI

Al comma 1, dopo le parole: «è effettuata» aggiungere le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

1.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «Deposito nazionale» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «un deposito definitivo per i rifiuti di II categoria ed un deposito temporaneo per i rifiuti di III categoria».

1.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «Deposito nazionale» aggiungere le seguenti: «temporaneo di tipo ingegneristico di superficie».

1.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «Deposito nazionale» aggiungere la seguente: «temporaneo».

1.13

AYALA, COVIELLO, D'ANDREA, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 1, sopprimere le parole: «che costituisce opera di difesa militare di proprietà dello Stato».

1.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «che costituisce» fino alla fine del periodo.

1.14

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di difesa militare».

1.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di difesa militare».

1.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantire la massima protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente».

1.17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il sito è individuato dopo un accurato studio scientifico e sperimentale che comprende la caratterizzazione *in loco*, svolto dall'ENEA e dall'APAT, con l'ausilio di esperti ed istituti universitari, anche al fine di valutare l'opzione per un deposito superficiale di tipo tecnologico in alternativa al deposito geologico. La validazione del sito deve essere certificata da un organismo tecnico internazionale indipendente».*

1.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il deposito, avente caratteristiche di impianto ingegneristico di superficie, deve

garantire la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi di I e II categoria e la messa in sicurezza in situazione provvisoria dei rifiuti radioattivi di III categoria».

1.62

BERGAMO, VALLONE, AYALA, TURRONI, PONZO, IOVENE, SCOTTI, RIZZI, MULAS

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sulla base dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, individua il sito».

1.19

AYALA, COVIELLO, D'ANDREA, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Il sito» *a:* «deliberazione del Consiglio dei Ministri» *con le seguenti:* «Il sito... è individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2 e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281».

1.20

AYALA, COVIELLO, D'ANDREA, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno».

1.21

D'ANDREA, COVIELLO, VALLONE, AYALA, GRUOSSO, DI SIENA, LIGUORI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno,».

1.22

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «del terreno» con le seguenti: «dell'area».

1.23

D'ANDREA, COVIELLO, VALLONE, AYALA, GRUOSSO, DI SIENA, LIGUORI

Al comma 1, dopo le parole: «in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno» aggiungere le seguenti: «e in relazione alle condizioni socio-economiche del territorio.».

1.24

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «è individuato» aggiungere le seguenti: «dopo un accurato studio scientifico e sperimentale in loco, svolto congiuntamente dall'ENEA ed dall'APAT».

1.25

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro due anni».

1.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro ventiquattro mesi».

1.27

D'ANDREA, COVIELLO, VALLONE, AYALA, GRUOSSO, DI SIENA, LIGUORI

Al comma 1, sostituire le parole da: «dal Commissario straordinario» fino alla fine del comma, con le seguenti: «su proposta del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione di cui al medesimo articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.28

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «Commissario straordinario di cui all'articolo 2» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive».

1.29

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» aggiungere le seguenti: «, che si avvarrà a questo fine del supporto della segreteria tecnica di cui al comma 3 dell'articolo 2,».

1.30

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «Commissario straordinario di cui all'articolo 2» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni».

1.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «tenuto conto dei pareri dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), previo confronto con eventuali soluzioni alternative. L’individuazione avviene tenendo conto altresì dei pareri e delle indicazioni espresse dall’Unione nazionale delle province italiane (UPI) e dall’Associazione dei comuni d’Italia (ANCI), udite le organizzazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative che ne facciano richiesta e preso atto dei contributi spontanei del mondo scientifico nazionale ed internazionale che dovessero pervenire».

1.32

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «La scelta del sito deve essere preceduta dalle opportune indagini in loco e nel rispetto delle linee guida AIEA, sentiti i pareri dell’APAT, del CNR e dell’ENEA».

1.33

AYALA, COVIELLO, D’ANDREA, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 1, le parole da: «Qualora» a: «Consiglio dei ministri» sono soppresse.

1.34

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

1.35

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «previa effettuazione delle ordinarie procedure di valutazione di impatto ambientale previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni nonché della valutazione comparativa motivata di diverse opzioni».

1.36

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni nonché le procedure relative alla valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente».

1.37

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominata una commissione di sette esperti di comprovata ed elevata qualificazione tecnico-scientifica, di cui uno scelto da ciascun Ministro e due indicati dalla Presidenza della Conferenza Stato-regioni, con il compito di condurre a termine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di nomina, uno studio, comprensivo delle ricerche in loco e della valutazione delle possibili opzioni alternative, atto a consentire l'individuazione del sito in cui deve essere allocato temporaneamente il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui al comma 1.

1-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 1-bis, sono stabilite ed individuate le risorse necessarie al funzionamento della commissione di esperti, nonché i criteri per l'utilizzo, da parte della medesima commissione, delle strutture tecniche e del personale da individuarsi presso l'E-NEA, l'APAT e i servizi tecnici nazionali.

1-quater. I risultati dello studio di cui al comma 1-bis devono essere presentati ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e al Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, sulla base degli stessi ed entro novanta giorni dal loro ricevimento, formulano, al Presidente del Consiglio dei ministri, una proposta di sito idonea alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

1.38

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

1.39

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il sito nazionale è destinato ad ospitare una struttura ingegneristica di superficie adeguata per l'immagazzinamento temporaneo di tutti gli elementi di combustibile nucleare irraggiati e dei rifiuti radioattivi di III categoria definiti ai sensi della normativa vigente. Presso il sito nazionale possono essere ospitate strutture scientifiche e laboratori necessari alle finalità di cui alla presente legge, la cui realizzazione avviene nel rispetto della normativa ordinaria in materia di valutazione d'impatto ambientale ed opere pubbliche».

1.40

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'articolo 2», con le seguenti: «dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia ambientale e di lavori pubblici non strategici».

1.41

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «che dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008».

1.42

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2008», con le seguenti: «una volta ultimato lo svolgimento delle opportune indagini tecnico-scientifiche in loco».

1.43

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

1.44

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole da: «ivi incluse» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono attuate procedure che garantiscono un processo partecipativo con le regioni, gli enti locali, le associazioni di prote-

zione ambientale e la comunità scientifica, che preveda anche la massima informazione per i cittadini».

1.45

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «sono utilizzate» con le seguenti: «possono essere utilizzate, per fronteggiare situazioni di pericolo per la sicurezza».

1.46

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sono utilizzate» con le seguenti: «possono essere utilizzate, previa intesa con le regioni e gli enti locali interessati».

1.47

ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, PETRUCCIOLI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».

1.48

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «speciali» fino a: «20 agosto 2002, n. 190» con le seguenti: «previste per la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e a quelle per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente».

1.49

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «realizzate secondo le procedure ordinarie previste in materia di valutazione d'impatto ambientale e di lavori pubblici».

1.50

D'ANDREA, COVIELLO, VALLONE, AYALA, GRUOSSO, DI SIENA, LIGUORI

Sopprimere il comma 4.

1.51

ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, PETRUCCIOLI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «La validazione del sito, l'esproprio delle aree».

1.52

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «La validazione del sito, l'esproprio delle aree».

1.53

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.54

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. È istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi, per la validazione del sito di cui al presente articolo. L'Agenzia ha personalità di diritto pubblico ed il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è affiancato da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno nominato dal Ministro delle attività produttive e quattro individuati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia e la pianta organica sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'agenzia si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali. I membri del comitato, nel numero massimo di sedici, scelti fra persone aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'Università e ricerca scientifica e con il Ministro della Sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, a cui compete, comunque, l'individuazione di sei membri, tre espressi dalle regioni e tre dagli enti locali. L'Agenzia sovrintende alla realizzazione del deposito nazionale temporaneo per i rifiuti di III categoria e ad ogni altra attività operativa connessa al trattamento dei rifiuti radioattivi. L'agenzia assicura la validazione e la ricerca, a fini comparativi, di tutti i siti potenzialmente idonei, prima di procedere alla scelta definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 1.000.000 di euro per ognuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

1.55

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. La struttura o le strutture ingegneristiche atte a ospitare i rifiuti di II e III categoria dovranno avere una licenza di esercizio in fase iniziale come impianti pilota e prevedere secondo le indicazioni dell'APAT, una fase di sperimentazione *in situ* adeguata alla scelta effettuata. Alla fine della fase sperimentale l'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT) in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), potrà validare le strutture. Una volta ottenuta la validazione, il Consiglio dei ministri assumerà la decisione finale».

1.56

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Sostituire il comma 4-bis, con il seguente:

«4-bis. La struttura o le strutture ingegneristiche atte ad ospitare i rifiuti di II e III categoria dovranno avere una licenza di esercizio in fase iniziale come impianti pilota e prevedere, secondo le indicazioni dell'APAT, una fase di sperimentazione nel sito adeguata alla scelta effettuata. Alla fine della fase sperimentale l'APAT, in collaborazione con il CNR, può procedere alla validazione delle strutture. A seguito della validazione, il Consiglio dei ministri assume la decisione finale».

1.57

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 4-bis, con il seguente:

«4-bis. La validazione del sito individuato dalla Commissione, di cui al comma 3 dell'articolo 2, è effettuata entro un anno dalla data di individuazione del sito medesimo sulla base degli studi effettuati dall'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT), in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)».

1.58

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Sostituire il comma 4-bis, con il seguente:

«4-bis. La validazione del sito individuato dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, è effettuata entro un anno dalla data di individuazione del sito medesimo sulla base degli studi effettuati dall'APAT, in collaborazione con il CNR».

1.59

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4-bis, dopo le parole: «sulla base degli studi» aggiungere le seguenti: «effettuati anche sul posto».

1.60

AYALA, COVIELLO, D'ANDREA, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 4-bis, alle parole: «l'energia e ambiente (ENEA)» aggiungere le seguenti: «nonché del CNEL con riferimento agli aspetti antropici, sociali ed economici».

1.61

D'ANDREA, COVIELLO, VALLONE, AYALA, GRUOSSO, DI SIENA, LIGUORI

Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) per la valutazione dell'impatto economico e sociale».

Art. 2.**2.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

2.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2.

1. Ai fini della localizzazione e della realizzazione del sito o dei siti nazionali di smaltimento definitivo dei rifiuti di II categoria e di stoccaggio temporaneo dei rifiuti di III categoria, e del deposito o dei depositi nazionali di cui all'articolo 1, ed allo scopo di assicurare alle amministrazioni regionali e locali, alle province autonome ed alla popolazione la massima correttezza e trasparenza di obiettivi, è istituito un Garante, cui è affidato il compito di condurre e coordinare la concertazione preventiva alla scelta del sito o dei siti.

2. Il Garante è un organo collegiale costituito da tre componenti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle attività produttive e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Garante sono scelti tra soggetti di riconosciuta autorevolezza ed indipendenza. La designazione del Governo è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione delle persone designate.

3. Il Garante provvede alle consultazioni con le comunità e con gli organi di governo regionali, locali e delle province autonome, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e le associazioni interessate; presenta l'economia dell'insieme del progetto, gli obiettivi dei programmi, le caratteristiche tecniche, gli aspetti di sicurezza e di radioprotezione, e svolge con la massima trasparenza, a livello nazionale, un'approfondita azione di informazione a favore delle associazioni rappresentative di interessi diffusi e della popolazione, al fine di verificarne il consenso. Il Garante va-

luta altresì le istanze e le segnalazioni presentate dai cittadini, dagli operatori del settore e dalle associazioni citate.

4. Il Garante riferisce periodicamente al Parlamento, al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e presenta agli stessi organi, al termine delle attività volte all'individuazione del sito o dei siti nazionali di smaltimento e del sito o dei siti dei depositi nazionali, un rapporto con le proprie conclusioni.

5. Le modalità di funzionamento del Garante sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le spese di funzionamento del Garante e della segreteria tecnica, di cui al comma 5, sono poste a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli emolumenti spettanti al Garante e ai componenti della segreteria tecnica sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le determinazioni in ordine all'individuazione del sito o dei siti di cui al comma 1 sono assunte dal Consiglio dei ministri, previo svolgimento di ricerche in sito ai fini della validazione, sentiti lo stesso Garante, nonché nel rispetto dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

2.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «Per l'attuazione», fino a: «vigente», con le seguenti: «Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione e la gestione definitiva dei Depositi o del Deposito nazionale è istituita l'Agenzia statale per la gestione dei rifiuti radioattivi, con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative connesse, procedendo d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di appro-

vazione della presente legge ed è affiancato da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno nominato dal Ministro delle attività produttive e quattro individuati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia e la pianta organica sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'agenzia svolge studi e ricerche nei luoghi individuati come potenzialmente idonei, prima di procedere alla scelta ed alla valutazione di siti, avvalendosi delle agenzie e degli istituti pubblici di ricerca scientifica e tecnica. I membri del comitato, nel numero massimo di sette, scelti fra persone aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'università e ricerca scientifica e con il Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a cui compete, comunque, l'individuazione di sei membri, tre espressi dalle regioni e tre dagli enti locali. L'Agenzia, d'intesa con le regioni e sentiti i comuni, sovrintende alla realizzazione del deposito nazionale e ad ogni altra attività operativa connessa al trattamento dei rifiuti radioattivi e, inoltre».

2.5

AYALA, COVIELLO, D'ANDREA, DI SIENA, GRUOSSO

Al comma 1, le parole: «in deroga alla normativa vigente», sono soppresse.

2.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «in deroga alla normativa vigente».

2.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «in deroga alla normativa vigente», con le seguenti: «applicando la disciplina che regola l'affidamento dei lavori attraverso la procedura di appalto europea, nonchè nel pieno rispetto delle norme in materia di ambiente ed appalti pubblici».

2.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «acquisito il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici (APAT) e dell'ENEA.

2.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con gara europea.

2.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

2.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, la Commissione di cui al medesimo comma presenta alle Camere una relazione motivata sulla scelta del sito nazionale, ai fini dell'espressione di un parere obbligatorio e vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione».

2.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

2.16

ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, PETRUCCIOLI

Al comma 2, dopo le parole: «Il Commissario straordinario di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «incaricato della individuazione dei siti e della realizzazione delle strutture di cui all'articolo 1 e all'articolo 3».

2.17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in sostituzione dei soggetti competenti».

2.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «anche in sostituzione dei» con le seguenti: «d'intesa con i».

2.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in conformità fino alla fine del periodo».

2.20

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «in conformità a quanto» fino a: «n. 190» con le seguenti parole: «di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

2.21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «dalla legge 21 dicembre 2001» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno

2001 concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente.».

2.22

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «in quanto applicabile».

2.23

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è nominata una commissione di sette esperti di comprovata ed elevata qualificazione tecnico-scientifica, di cui uno scelto da ciascun Ministro e due indicati dalla Presidenza della Conferenza Stato-Regioni, con il compito di condurre a termine, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di nomina, uno studio atto a consentire l'individuazione del sito in cui deve essere allocato temporaneamente il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui all'articolo 1. Con il medesimo decreto sono stabilite ed individuate le risorse necessarie al funzionamento della commissione di esperti, nonché i criteri per l'utilizzo, da parte della medesima commissione, delle strutture tecniche e del personale da individuarsi presso l'ENEA, l'APAT e i servizi tecnici nazionali. Gli studi comprendono l'effettuazione delle indagini in loco per la caratterizzazione del sito e l'utilizzo di documentazione tecnico-scientifica aggiornata al 3 novembre 2003».

2.24

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

2.25

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «qualificazione tecnico-scientifica», con la parola: «autorevolezza».

2.26

D'ANDREA, COVIELLO, VALLONE, AYALA, GRUOSSO, DI SIENA, LIGUORI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, di cui uno con funzioni di presidente», e inserire dopo il secondo periodo le seguenti parole: «Il Presidente è nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.28

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «struttura di supporto» con le seguenti: «segreteria tecnica».

2.29

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «struttura di supporto» con le seguenti: «segreteria tecnica».

Art. 3.**3.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Allocazione dei rifiuti radioattivi)

1. Nel Deposito nazionale superficiale sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per i rifiuti radioattivi di III categoria e per il combustibile irraggiato, il Governo, su proposta della Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 2, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un programma per la gestione in sicurezza temporanea».

3.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti attuativi del presente decreto-legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta con proprio decreto le disposizioni per lo smantellamento accelerato di tutti gli impianti nucleari, i depositi nucleari, le centrali elettronucleari esistenti,

per il trasferimento dei relativi materiali radioattivi in massima sicurezza presso il Deposito nazionale. Il Deposito ospita, in superficie e temporaneamente, le scorie di III categoria. L'allocazione delle scorie di I e II categoria avviene invece in via definitiva».

3.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «III categoria ed il combustibile irraggiato» con le seguenti: «I e II categoria».

3.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, sono effettuati di norma in altre strutture per garantire la massima sicurezza del loro trasporto, con la sola eccezione di quei casi che, secondo il parere dell'APAT, debbano seguire diversa procedura».

3.5

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti ad essere trasferiti al Deposito nazionale, sono effettuati di norma in altre strutture per garantire la massima sicurezza del loro trasporto, ad eccezione dei casi per i quali l'APAT prevede una diversa procedura».

3.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1-bis.

3.7

ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, PETRUCCIOLI

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, una volta espletata la procedura VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si provvede all'individuazione di un sito e di una struttura tecnica ingegneristica per la messa in sicurezza dei rifiuti radiotivi di II categoria».

3.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio, una volta espletata la procedura VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, si provvede all'individuazione di un sito e di una struttura tecnica ingegneristica per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi di II categoria».

3.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1-bis, sopprimere le parole: «avvalendosi del supporto operativo della SOGIN spa».

3.10

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «nucleari di III categoria» aggiungere le seguenti: «e del combustibile irraggiato».

3.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1-ter, dopo le parole: «materiali nucleari di III categoria» aggiungere le seguenti: «e del combustibile irraggiato».

3.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1-ter sopprimere il secondo periodo.

3.13

ROTONDO, IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, PETRUCCIOLI

Al comma 1-ter sopprimere il secondo periodo.

3.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1-ter, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e riprocessamento».

3.15

IOVENE, GIOVANELLI, GASBARRI, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. È vietata l'importazione di rifiuti nucleari di III categoria e del combustibile irraggiato, con la sola eccezione dei rifiuti risultanti dal ritrattamento del combustibile prodotto dalle centrali italiane e dalla quota di combustibile irraggiato di competenza italiana giacente presso l'impianto Superphenix in Francia».

3.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. È vietata l'importazione di rifiuti nucleari di III categoria e del combustibile irraggiato, con la sola eccezione dei rifiuti risultanti dal ritrattamento del combustibile prodotto dalle centrali italiane e da quella quota di combustibile irraggiato di competenza italiana giacente presso l'impianto Superphenix in Francia».

3.17

MULAS

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Il trasporto dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato non può esser in nessun caso effettuato via mare».

3.0.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Fino all'attivazione del Deposito nazionale, è vietata la movimentazione di materiale radioattivo tra i siti nucleari esistenti sul territorio nazionale.

2. Qualora, nelle more dell'attivazione del Deposito, si verifichi una situazione di emergenza in un sito contenente materiale radioattivo nucleare, tale da rendere necessario l'immediato allontanamento del materiale suddetto, il Commissario straordinario di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2003, n. 3267, sentiti i Ministri interessati, ne dispone con proprio decreto lo spostamento in condizioni di massima sicurezza per l'ambiente e la salute pubblica, presso il sito che ha originato il materiale o altro sito nucleare ove possa essere custodito senza rischi.

3. Dalla data di attivazione del deposito di cui all'articolo 1, possono essere trasferiti in tale sito anche i rifiuti radioattivi di cui sia comprovata la provenienza dal territorio italiano, attualmente depositati presso impianti nucleari all'estero».

Art. 4.**4.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Al fine di assicurare la massima partecipazione pubblica ai processi decisionali di cui alla presente legge, la trasparenza degli stessi e la completa informazione ai cittadini, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con proprio decreto all'istituzione di un Osservatorio nazionale per lo smantellamento del nucleare al quale partecipano i rappresentanti dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), della SOGIN, dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

(ENEL), comuni, province e regioni interessate, le associazioni ambientaliste e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Osservatorio nazionale per lo smantellamento del nucleare, di cui al comma 1, e sentita la regione interessata, sono stabilite le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del Deposito nazionale, con particolare riferimento al comune sede del Deposito stesso.

3. Le regioni possono istituire a livello locale osservatori regionali aventi analoga composizione.

4. L'Osservatorio nazionale e gli osservatori regionali restano in funzione fino al completo smantellamento delle installazioni nucleari».

4.2

CHINCARINI, MORO, PEDRAZZINI

Al comma 1-bis, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per essere destinato esclusivamente a spese in conto capitale» e all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per essere destinato esclusivamente a spese in conto capitale».

4.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

4.4

D'ANDREA, COVIELLO, VALLONE, AYALA, GRUOSSO, DI SIENA, LIGUORI

Al comma 2, dopo le parole: «Il Commissario Straordinario promuove», aggiungere le seguenti: «, in collaborazione con l'ENEA, il CNR e l'APAT,».

Art. 5.

5.1

D'ANDREA, COVIELLO, VALLONE, AYALA, GRUOSSO, DI SIENA, LIGUORI

*Al comma 1, sostituire le parole: «2.250.000 euro» con le seguenti:
«200.000 euro».*

5.2

D'ANDREA, COVIELLO, VALLONE, AYALA, GRUOSSO, DI SIENA, LIGUORI

Al comma 3, sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» con le seguenti: «medesimo Ministero».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

13^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

Intervengono il ministro per le Politiche comunitarie Buttiglione ed il sottosegretario di Stato per le Riforme istituzionali e la devoluzione Brancher.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(Parere alla 1^a Commissione sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti: esame e rinvio)

Il relatore Calogero SODANO (*UDC*) introduce l'esame del disegno di legge, rilevando preliminarmente come esso si collochi nel contesto di una discussione, quella sulle riforme istituzionali, che da ormai un ventennio ha attraversato il Parlamento e il dibattito pubblico. Il testo in esame si connota per la scelta di un assetto marcatamente autonomistico, con un riferimento molto forte al nuovo concetto di «interesse nazionale della Repubblica», e per il rafforzamento della posizione costituzionale del Governo, a completamento dell'opzione per il sistema elettorale maggioritario che si è affermata a partire al 1993.

A corollario dell'evoluzione del sistema costituzionale in senso federale, il disegno di legge ridefinisce il riparto delle competenze fra le Camere, con l'abbandono del criterio del bicameralismo perfetto, secondo un modello che prevede l'attribuzione ad uno dei rami del Parlamento del ruolo di Camera delle regioni, al di fuori del rapporto fiduciario con il Governo.

In proposito, occorre considerare che da tempo, secondo molti osservatori, l'opinione pubblica mostrava di percepire il bicameralismo perfetto

come un inutile elemento di complicazione del processo legislativo. Senza sottovalutare gli effetti positivi che potranno scaturire dal nuovo riparto delle competenze previsto dal disegno di legge, ritiene però opportuno sottolineare come in molte occasioni il meccanismo della doppia lettura parlamentare abbia contribuito a far affermare soluzioni legislative più equilibrate ed attente alle implicazioni tecnico-giuridiche sottese ai temi affrontati: basti pensare, per fare un esempio recente, ai miglioramenti intervenuti nella messa a punto della cosiddetta legge Bossi-Fini sull'immigrazione.

Un altro elemento di insoddisfazione dell'opinione pubblica nei confronti degli attuali assetti costituzionali che si è ritenuto di raccogliere si appunta sull'eccessiva ampiezza, sul piano numerico, delle Assemblee parlamentari. In proposito, la scelta di dar luogo ad una riduzione di circa un terzo del numero dei seggi della Camera e del Senato andrebbe a suo avviso per coerenza estesa anche alle leggi che disciplinano l'elezione dei consigli regionali, provinciali e comunali. A tal fine, si riserva di presentare un emendamento in sede di esame da parte della 1^a Commissione.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge, rilevando preliminarmente come esso, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 ottobre 2003, tenda ad intervenire sull'impianto della Costituzione con una serie di modifiche, che investono il sistema bicamerale, la forma di governo, il procedimento di revisione costituzionale, le modalità di nomina dei giudici costituzionali e la cosiddetta devoluzione, a quest'ultimo riguardo ad integrazione della riforma operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Gli articoli 1-10 recano modifiche al titolo I della parte seconda della Costituzione, dirette, in particolare, a istituire quello che viene definito il «Senato federale della Repubblica». Le modifiche riguardano, oltre alla denominazione dell'organo, le sue modalità di elezione e la composizione numerica, i requisiti di eleggibilità e il ruolo nell'ambito del procedimento legislativo. È prevista la riduzione a duecento del numero di senatori – esclusi i senatori a vita e quelli assegnati alla circoscrizione Estero – i quali verranno eletti con suffragio universale diretto e con metodo proporzionale. Da rilevare è poi l'abbassamento del limite di età a 25 anni per l'elettorato passivo, che è limitato a coloro i quali in precedenza siano stati eletti parlamentari nella Regione, o abbiano ricoperto o ricoprano cariche elettive in enti pubblici territoriali locali o regionali. Limitatamente alla sola Camera dei deputati – in considerazione della titolarità esclusiva che questa verrebbe ad assumere del rapporto fiduciario con il Governo – sono indicati i principi costituzionali ai quali dovrà uniformarsi il Regolamento nel definire il cosiddetto «statuto dell'opposizione».

Gli articoli 11-15 novellano la disciplina attinente al procedimento legislativo, di fatto sancendo il superamento del bicameralismo perfetto e l'eliminazione del meccanismo della navette. Conformemente alle modifiche proposte, sono previste tre tipologie di legge, le prime due da definirsi «eventualmente bicamerali», di competenza di Camera o Senato, nelle materie di cui all'articolo 117, rispettivamente secondo e terzo comma della

Costituzione. Le leggi del terzo tipo sono quelle «necessariamente bicamerali» e vanno adottate nelle ipotesi tassative di cui alla nuova versione dell'articolo 70, terzo comma, e in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii alla legge dello Stato. L'attività delle Commissioni in sede deliberante viene limitata ai soli casi di legge necessariamente bicamerale, mentre il Senato federale può organizzarsi in commissioni non solo *ratione materiae*, ma anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.

Gli articoli 16-28 intervengono sulla forma di governo, modificando le disposizioni attinenti alla figura del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, viene prevista l'eliminazione della controfirma ministeriale per una serie di atti, una maggiore rappresentanza regionale nel collegio elettorale chiamato ad eleggere il Presidente della Repubblica e il potere di nomina da parte del Presidente stesso dei vertici delle autorità amministrative indipendenti e del vicepresidente del CSM. Resta in capo al Presidente il potere di sciogliere Camera e Senato, ma mutano i presupposti di tale scioglimento, che nel caso del Senato federale, in relazione all'assenza del vincolo fiduciario con il Governo, ha luogo esclusivamente nell'ipotesi di una prolungata impossibilità di funzionamento.

Quanto al Presidente del Consiglio dei ministri, è prevista, intanto, la modifica della denominazione in Primo ministro. Vi è inoltre un generale rafforzamento del suo ruolo, a partire dalle modalità dell'elezione, operata di fatto direttamente dal corpo elettorale e formalizzata dal Presidente della Repubblica, secondo il modello del parlamentarismo maggioritario. A ciò fa riscontro l'introduzione di più ampi poteri, quali in particolare quello di nominare e revocare i Ministri, nonché di dirigerne l'attività e quello di promuovere lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati.

Gli articoli 29-32 intervengono sul Titolo V della parte seconda della Costituzione, operando una devoluzione di poteri di governo alle Regioni. Oltre alla fissazione di uno status specifico in capo a Roma quale capitale della Repubblica, si prevede l'espressa attribuzione alle Regioni di una serie di competenze legislative esclusive, fatta salva la generale clausola di residualità, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Si introduce altresì la possibilità per il Governo di deferire al Senato federale la questione attinente ad una legge regionale che pregiudichi l'interesse nazionale, conferendo al contempo al Presidente della Repubblica il potere di annullamento di tale legge.

Gli articoli 33-34 tendono a modificare la composizione della Corte costituzionale e ad abrogare la previsione che esclude la possibilità di far luogo a referendum confermativo sulle leggi costituzionali quando queste siano state approvate nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il numero dei giudici costituzionali viene portato a 19, di cui tre eletti dalla Camera e sei dal Senato; in tal modo, sia pure indirettamente, nel contesto delle nuove modalità di elezione del Senato, il sistema delle regioni si trova ad influire sulla composizione della Corte.

L'articolo 35 reca infine disposizioni transitorie; in proposito, va fatta menzione, in particolare, di quella che prevede che la riduzione del numero dei parlamentari decorra dalla XVI legislatura.

Per quanto concerne i profili comunitari, occorre ricordare che il «Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa» del 18 luglio 2003 reca quale allegato un protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che conferisce alle entità regionali e locali degli Stati membri un ruolo maggiormente partecipativo e rilevante. In conformità a tale protocollo, le istituzioni comunitarie sono chiamate a tener conto della dimensione regionale e locale degli Stati membri e il Comitato delle regioni ha la possibilità di adire la Corte di giustizia qualora venga pretermessa la sua consultazione nei casi in cui ciò sia necessario.

Tutto ciò considerato, non sembrano da evidenziare profili di incompatibilità del presente disegno di legge, che al contrario, mediante le modifiche descritte, è conforme all'evoluzione del ruolo delle regioni prefigurata dal futuro Trattato costituzionale europeo. Ciò vale altresì per la previsione che attribuisce al Senato federale la competenza a determinare i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, fra le quali rientrano i rapporti delle regioni con l'Unione europea. In merito a ciò, infatti, va considerata la nuova composizione del Senato, che garantisce un elettorato necessariamente proveniente da incarichi elettivi all'interno delle regioni.

Si riserva infine di illustrare analiticamente, in occasione della prossima seduta, gli emendamenti trasmessi dalla 1^a Commissione.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) manifesta apprezzamento per il metodo di lavoro che è stato adottato per la messa a punto del testo in esame, che ha privilegiato il consolidamento delle opzioni di riforma sulle quali nel corso dell'ultimo decennio si era manifestato un maggior grado di condivisione. Benchè la sua parte politica abbia perplessità e riserve su numerosi aspetti del disegno di legge, l'impostazione seguita appare potenzialmente idonea a garantire che, a differenza di quanto è accaduto più volte nel passato, l'impegno per una revisione di ampia portata delle disposizioni della Costituzione si concluda positivamente.

L'esigenza primaria è come è noto assicurare un riequilibrio del sistema dopo l'introduzione nel meccanismo elettorale maggioritario, attraverso la previsione di un apparato di garanzie per la minoranza, ciò che è nell'interesse di tutte le forze politiche, indipendentemente dalla loro attuale collocazione.

In tale contesto, la posizione di fulcro del sistema delle garanzie spettante alla Corte costituzionale alla stregua del vigente assetto costituzionale dovrebbe a suo avviso essere rafforzata. Si deve però osservare che nelle previsioni del disegno di legge tale connotazione della Corte rischia di essere invece in qualche misura smarrita in rapporto all'attribuzione di nuovi compiti per ciò che attiene al riparto delle competenze tra Stato e regioni, che potrebbero trasformare l'organo in questione in una sorta di «collegio arbitrale».

Appare quindi opportuno un intervento di riequilibrio di tali previsioni, volto a evidenziare come la Corte costituzionale continui a rappresentare la massima istituzione di garanzia; a tal fine, potrebbe in particolare introdursi la possibilità di un ricorso, a favore di minoranze qualificate, sulla costituzionalità delle leggi anteriori alla promulgazione di queste, ciò che contribuirebbe a sdrammatizzare i conflitti in ambito parlamentare e a ridurre la frequenza del ricorso all'ostruzionismo.

Vi è poi la questione, che presenta profili direttamente attinenti al diritto comunitario, del ruolo delle Autorità indipendenti. Al riguardo, dall'esperienza maturata in Europa attraverso gli anni è possibile ravvisare l'affermazione di una dimensione di «diritto costituzionale europeo», quale risultante dell'attività dei vari organismi operanti in settori come quelli, in particolare, dell'antitrust, delle telecomunicazioni, dell'energia e della bioetica, che tendono a riportarsi ad un quadro comune in termini di principi e di prassi operative. Nell'insieme di tali ambiti, si avverte l'esigenza di sottrarre le decisioni dal circuito politico, affrancandole dal conflitto tra maggioranza e opposizione, anche attraverso la costituzionalizzazione dei principi affermatasi nella prassi delle Autorità indipendenti.

Un secondo ordine di considerazioni attiene alle disposizioni che tendono a rafforzare la posizione del Presidente del Consiglio. Al riguardo, la sua parte politica ha manifestato un avviso di principio favorevole, pur segnalando la necessità di un ripensamento circa la scelta di attribuire sostanzialmente il potere di scioglimento al Presidente del Consiglio. Essa ritiene però opportuno, ferma restando l'attribuzione al Primo ministro del potere di nomina e di revoca dei Ministri, costituzionalizzare alcuni dei principi attualmente contemplati dalla legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (legge n. 400 del 1988). Andrebbe inoltre inserito un riferimento alla posizione speciale che spetta al Ministro per le politiche comunitarie, anche in considerazione della sua sistematica partecipazione al Consiglio affari generali dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le modifiche da apportare all'attuale modello bicamerale, rileva come vi sia un ampio accordo sull'esigenza di un abbandono della formula del bicameralismo perfetto, pur in presenza di opinioni differenziate su singoli aspetti di dettaglio. I margini per aggiungere un accordo in proposito sembrano comunque incoraggianti; appare però essenziale garantire che il nuovo Senato – che a suo avviso dovrebbe mantenere l'attuale denominazione, senz'altro preferibile a quella di «Senato federale della Repubblica» – conservi una posizione costituzionale equoordinata a quella della Camera dei deputati, indipendentemente dal mantenimento o meno di un rapporto fiduciario con il Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2610) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di

Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Introduce l'esame il presidente GRECO, il quale ricorda preliminarmente come il disegno di legge, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla 3^a Commissione permanente, sia stato già approvato dalla Camera a larghissima maggioranza, con il voto favorevole di 421 dei 423 deputati presenti alla seduta dello scorso 2 dicembre.

Ricorda poi come la Commissione abbia già avuto modo di affrontare le problematiche dell'allargamento dell'Unione europea nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione da essa promossa insieme all'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento e alle Commissioni esteri di Camera e Senato. Nè possono essere dimenticate le indicazioni derivanti dalle missioni effettuate dalla Commissione – che allora era ancora definita dal regolamento come Giunta per gli affari delle Comunità europee – in otto dei dieci Paesi interessati all'allargamento.

La Commissione ha così avuto modo già di esprimere le proprie opinioni in più occasioni e in diverse sedi.

In particolare c'è stata quasi sempre unanimità di giudizio nel ritenere l'ormai imminente allargamento un evento «storico», un grande successo per tutta l'Europa.

Un giudizio che si trova consacrato anche in atti approntati in Commissione o nella stessa Aula, come nell'ordine del giorno (G1) che molti dei componenti della Giunta per gli affari delle Comunità europee, di entrambi gli schieramenti, hanno presentato in Assemblea il 21 luglio di quest'anno, in occasione della discussione del Documento sulla Partecipazione dell'Italia all'UE (*Doc. LXXXVII*, n. 3), e che è stato approvato quasi all'unanimità.

Sul piano più strettamente politico, va rilevato come la ratifica del Trattato di adesione abbia una straordinaria importanza storica, considerato che nella storia dell'ampliamento dell'Unione non era mai avvenuto che ben dieci Paesi chiedessero ed ottenessero tutti insieme di far parte dell'Unione. Occorre inoltre ricordare come gran parte di essi abbiano fatto parte del COMECON e del Patto di Varsavia, e tre di essi siano stati «satelliti» dell'URSS. Proprio con riferimento agli otto paesi dell'Est interessati dall'allargamento il Trattato di adesione rappresenta il coronamento del grande sogno di una «riunificazione» tra le due parti della stessa Europa rimaste divise per mezzo secolo a causa dell'instaurazione del regime comunista su una parte di esse. In tal modo, si sta per adempiere quell'impegno che, dopo la caduta del muro di Berlino, i Paesi dell'Europa orientale avevano assunto affinché nei rispettivi territori venissero assicurate condizioni di pace, di democrazia, di prosperità, di benessere, di sviluppo, di tutela e rispetto dei diritti umani analoghe a quelle realizzate nei quindici Stati già membri dell'Unione.

Non può poi sottacersi l'importanza delle conseguenze dell'allargamento sul piano demografico, considerato che, con i 75 milioni di abitanti dei dieci nuovi Stati, l'Unione avrà una popolazione di oltre 455 milioni di cittadini, e diventerà il terzo soggetto internazionale in ordine di popolazione, dopo Cina e India.

Ricorda poi che il Consiglio europeo di Copenhagen ha invitato gli Stati membri e gli Stati aderenti a ratificare il Trattato, secondo le rispettive procedure nazionali, in tempo utile per accogliere i nuovi Stati membri il 1° maggio 2004, onde consentire loro di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2004 in qualità di membri a pieno titolo. In linea con tale indirizzo, la data di entrata in vigore del Trattato è fissata al 1° maggio 2004, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

Attualmente il Trattato è stato già ratificato da tre Stati membri (Danimarca, Germania e Portogallo) e sei Stati aderenti (Cipro, Malta, Lituania, Polonia, Repubblica ceca e Slovacca).

È augurabile che l'Italia possa essere il quarto Stato membro dell'Unione a ratificare gli Atti in esame, anche perché nel semestre di presidenza italiana Governo e Parlamento hanno avuto modo di manifestare la volontà di andare oltre i dieci Paesi di cui è imminente l'ingresso nell'Unione europea, assicurando il proprio impegno ad agevolare il percorso della Bulgaria e della Romania. In proposito, ricorda che proprio ieri l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha avuto modo di approfondire le problematiche dell'ingresso nell'Unione europea della Romania con una delegazione di docenti universitari e ricercatori dell'Università romena «Babes Bolyai».

Sullo sfondo, poi, vi è la questione della Turchia e dei Paesi dei Balcani, non ancora pienamente coinvolti nel processo di integrazione europea, ma che sono stati presi in seria considerazione, anche nella XXX Cosac organizzata nell'Aula del Senato il 6 e 7 ottobre, una Conferenza che ha avuto come tema, oltre al Trattato costituzionale, quello delle politiche di «prossimità», affidato all'Alto rappresentante per la PESC Solana, che ha condiviso le scelte e gli indirizzi della Conferenza interparlamentare di cominciare ad occuparsi, subito dopo l'adesione dei dieci nuovi Stati membri, di quelli che saranno i nuovi vicini di un'Unione europea nuova nei confini e – si spera – nelle istituzioni, con la prospettiva dell'approvazione del Trattato costituzionale.

Il Trattato sottoposto all'esame delle Camere è stato firmato ad Atene lo scorso 16 aprile; pochi giorni prima il Parlamento europeo aveva votato il parere sull'adesione dei Paesi candidati con una risoluzione separata su ciascun Paese e una risoluzione non legislativa sulla conclusione dei negoziati.

Il Parlamento è chiamato ora a pronunciarsi su un complesso *corpus* di atti internazionali, composto da: il Trattato di adesione (costituito di tre articoli); l'Atto di adesione (sono sessantadue articoli), con le condizioni di ammissione dei nuovi Stati e gli adattamenti normativi ad essa conseguenti; i diciotto Allegati (a loro volta distribuiti nei voluminosi sette al-

legati al disegno di legge) ed i dieci Protocolli, da ritenersi parte integrante del predetto Atto di adesione; un Atto finale, articolato in quarantaquattro Dichiarazioni e uno scambio di lettere, nel quale può dirsi in sostanza compendiato il dato più direttamente politico del Trattato.

Ricorda quindi brevemente i contenuti del Trattato di adesione. Esso dispone, all'articolo 1, l'attribuzione della *membership* dell'Unione europea ai dieci Stati, che divengono parti dei Trattati sui quali l'Unione è fondata. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del Trattato di adesione il 1° maggio 2004, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati entro tale data (diversamente, il Trattato entra in vigore per gli Stati che abbiano tempestivamente proceduto; il Consiglio, all'unanimità, determina all'uopo gli adattamenti necessari). Talune misure previste dall'Atto di adesione, peraltro, possono esser assunte dalle istituzioni comunitarie anche nelle more dell'adesione, ma con effetto comunque dal suo compimento. Al riguardo, ricorda che l'adesione all'Unione è stata nel 2003 oggetto di consultazioni referendarie in tutti i Paesi interessati dal prossimo allargamento, ad eccezione di Cipro; in tutti i casi, l'esito del referendum è stato favorevole. Le ragioni della mancata consultazione popolare a Cipro sono legate alla soluzione globale della situazione dell'isola, in attesa della quale è stata decisa una sospensione delle norme nelle parti del territorio sulle quali il Governo della Repubblica di Cipro non esercita il controllo effettivo (zona turco-cipriota). Si tratta di una misura transitoria che il Consiglio può revocare non appena risolta la questione della divisione dell'isola. L'articolo 3 del Trattato di adesione prevede, infine, il deposito del testo, nelle diverse lingue nazionali, del Trattato stesso presso gli archivi del Governo della Repubblica italiana (quale depositario del Trattato di Roma istitutivo, nel 1957, della Comunità europea), cui spetta la trasmissione di copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

Passa quindi ad illustrare l'Atto di adesione, nel quale sono contenute le condizioni di ammissione per i dieci Stati, così come sono determinati gli adattamenti dei Trattati sui quali è fondata l'Unione europea, conseguenti all'adesione dei nuovi Stati membri.

Per quanto concerne l'articolato, esso si ripartisce come segue: principi; definizioni; disciplina delle relazioni intercorrenti tra obblighi assunti dai dieci Stati con l'adesione e obblighi di diritto internazionale (articoli 1-10, nonché articoli 18-19); composizione e funzionamento delle istituzioni dell'Unione, così 'a regime'(articoli 11-17 nonché articoli 43-50; i successivi articoli 51 e 52 concernono invece comitati, con connessi gli Allegati XVI-XVIII) come nel primissimo periodo transitorio corrente tra l'entrata in vigore del Trattato di adesione (1° maggio 2004) e primo rinnovo (di Parlamento e Consiglio: articoli 25-26); modifiche permanenti dell'*acquis* comunitario, rese necessarie dall'adesione dei nuovi Stati membri (articoli 20-23, che richiamano gli Allegati II, III e IV); modifiche temporanee dell'*acquis* (articolo 24, che rinvia agli Allegati da V a XIV, ciascuno dedicato a uno Stato aderente); disposizioni finanziarie e di bilancio (articoli 27-36, cui è connesso l'Allegato XV); clausole di salva-

guardia generale (articoli 37-42); applicabilità degli atti delle istituzioni comunitarie (articoli 53-59); disposizioni finali (articoli 60-62).

I dieci Stati aderenti entrano a far parte dell'Unione economica e monetaria, tuttavia quali Stati membri in deroga. In altri termini, non entrano a far parte della moneta unica, almeno fino a quando il Consiglio non decida diversamente, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

L'adesione all'Unione importa l'ingresso vincolante nell'ordinamento interno degli Stati aderenti: delle disposizioni dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie (articolo 2), incluso l'*acquis* di Schengen; delle decisioni ed accordi conclusi dai rappresentanti dei governi in sede di Consiglio (articolo 5); degli accordi conclusi dalla Comunità, inclusi quelli in materia di politica estera e di sicurezza comune (cd. 'secondo pilastro') ex articolo 24 del Trattato sull'Unione europea, o di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (cd. 'terzo pilastro') ex articolo 38 di quel Trattato (in ambedue i casi, peraltro, lo Stato aderente può avvalersi, in sede di Consiglio, di una 'clausola di esenzione', dichiarando che l'accordo debba conformarsi alle prescrizioni della propria procedura costituzionale); degli accordi conclusi dalla Comunità (e dagli Stati membri), su materia a competenza mista o ripartita (senza pregiudizio, peraltro, di siffatta ripartizione); della gestione a livello comunitario delle importazioni di prodotti tessili e abbigliamento nonché di acciaio e prodotti derivati, e degli accordi di pesca.

Lo Stato aderente, se già parte contraente di un accordo non compatibile con gli obblighi comunitari, deve rimuovere tali forme di incompatibilità, e se non sia possibile, recedere dall'accordo. Esso ha comunque l'obbligo di ritirarsi da accordi con terzi in materia di libero scambio. Con l'ingresso nell'Unione, gli Stati aderenti sono vincolati all'accettazione integrale delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen .

Peraltro, l'articolo 3 dell'Atto di adesione prevede che solo alcune disposizioni dell'*acquis* siano immediatamente applicabili. Esse sono indicate puntualmente nell'allegato I.

Non direttamente applicabili nei confronti dei nuovi Stati membri (ancorché vincolanti) sono pertanto le disposizioni dell'*acquis* di Schengen escluse dall'allegato I. Tali sono, in ampia misura, le disposizioni relative alla rimozione dei controlli alle frontiere interne dell'Unione (ossia tra i quindici Stati già membri e i dieci aderenti).

Per tali disposizioni – come in precedenza ricordato, concernenti l'eliminazione definitiva dei controlli alle frontiere interne – si richiederà una decisione *ad hoc*, assunta dal Consiglio all'unanimità dei membri già applicanti le regole dell'*acquis* oggetto di decisione. Tale decisione scaturisce previa verifica del rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione delle componenti dell'*acquis* oggetto di esame. La parziale deroga transitoria all'applicazione dell'*acquis* di Schengen, così definita dall'articolo 3 dell'Atto di adesione, ha dunque cessazione non automatica, ma subordinata alla valutazione del Consiglio, titolare del potere di decisione in

ordine alla rimozione dei controlli alle frontiere tra Stati membri «vecchi» e «nuovi».

L'*acquis* comprende, sulla base di quanto dispone l'allegato al protocollo, l'Accordo del 14 giugno 1985, la Convenzione del 19 giugno 1990, i protocolli e gli accordi di adesione relativi a tali strumenti convenzionali, le decisioni e le dichiarazioni adottate dal Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione, nonché gli atti per l'attuazione della Convenzione adottati dagli organi cui il Comitato esecutivo abbia conferito poteri decisionali.

Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam l'*acquis* si applica immediatamente agli Stati parte, ed il Consiglio determina all'unanimità sia le disposizioni di attuazione sia la base giuridica – cioè le norme giustificatrici rinvenibili nei testi giuridici fondamentali dell'Unione europea – di ciascuna delle disposizioni o decisioni che fanno parte di esso. In pratica, il Consiglio è chiamato a decidere, di volta in volta, se le singole disposizioni che rientrano nell'*acquis* di Schengen vadano inquadrare – con le relative diverse conseguenze di ordine procedurale ed applicativo – nell'ambito della parte comunitarizzata del «terzo pilastro» (cioè del titolo IV TCE: politica dell'immigrazione e cooperazione giudiziaria in materia civile), ovvero del «terzo pilastro riformato» (titolo VI TUE, che reca le norme sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale). Una disposizione specifica del protocollo precisa, inoltre, che la Corte di giustizia esercita le competenze ad essa conferite dalla pertinenti disposizioni applicabili dei trattati: in pratica, se la disposizione si trova nell'ambito del titolo IV TCE, la competenza della Corte risulterà dall'articolo 68 TCE; se, per contro, rientra nel titolo VI TUE (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), troverà applicazione l'articolo 35 TUE.

Il protocollo dichiara, infine, formalmente che il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati dall'*acquis*, non avendo sottoscritto l'Accordo di Schengen, ma che possono chiedere, in qualsiasi momento, di parteciparvi in tutto o in parte. In merito a tale richiesta decide il Consiglio all'unanimità dei suoi membri e del rappresentante dello Stato interessato.

L'impianto istituzionale (quanto a composizione e regole di decisione e funzionamento) di una Unione allargata fu definito dal Trattato di Nizza (firmato il 26 febbraio 2001). Rispetto al processo di allargamento ivi scandito, tuttavia, un minor numero di Stati si accinge oggi all'adesione (dieci anziché dodici, rimanendo fuori, sino al 2007, Romania e Bulgaria, invece contemplate dal Trattato di Nizza) ed in tempi anticipati (avendo effetto, l'Atto di adesione, dal 1° maggio 2004, non già il 1° gennaio 2005 com'era previsto dal Trattato di Nizza).

L'Atto di adesione pertanto introduce una duplice rimodulazione (temporale e numerica) delle disposizioni di Nizza, che in particolare investe: la composizione del Parlamento europeo; la ponderazione dei voti in Consiglio dei ministri dell'Unione; la scadenza dell'attuale Commissione europea e l'insediamento della nuova; la composizione della Corte

di giustizia, del Tribunale di primo grado, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Per quanto attiene, inoltre, alle modifiche nella formazione del Parlamento europeo, il differito ingresso di Bulgaria e Romania comporta che i seggi loro attribuiti dal Trattato di Nizza (più esattamente, dalla «Dichiarazione sull'allargamento» ad esso allegata) siano, per la legislatura 2004-2009, ridistribuiti proporzionalmente tra i Venticinque Stati membri. Così prevede l'Atto di adesione. Ove quei due Stati aderiscano in corso di legislatura (nel 2007, secondo la scadenza prevista), verrebbero a disporre dei seggi loro attribuiti da Nizza, in via aggiuntiva rispetto a quelli già detenuti dagli altri Stati (con conseguente superamento, per quel tratto di legislatura, della soglia numerica di seggi prevista da Nizza).

Per la legislatura 2009-2013 e successive (ossia verosimilmente a processo di allargamento compiuto anche per quei due Stati), varrebbero, per tutti gli Stati membri, le determinazioni di Nizza. Queste ultime sono peraltro rimodulate dal citato articolo 11 dell'Atto di adesione per la Repubblica Ceca e l'Ungheria, previste titolari di un numero di seggi superiore a quello previsto a Nizza (il totale dei seggi parlamentari europei sarebbe pertanto 736 – di quattro unità superiore alla previsione di Nizza – secondo la quantificazione presente altresì nel progetto di Costituzione elaborato dalla Convenzione europea).

Poiché l'adesione dei nuovi Stati membri ha effetto dal 1° maggio 2004 e le elezioni europee (con la conseguente distribuzione dei seggi sopra illustrata) sono previste nel giugno 2004, si crea un breve interludio, a sua volta oggetto di disciplina transitoria da parte dell'Atto di adesione (articolo 25). Si prevede che gli Stati aderenti dispongano di un numero di seggi pari a quello previsto per la successiva integrale legislatura 2004-2009 (i parlamentari europei sono designati, per tale breve periodo, dai Parlamenti nazionali). Gli Stati già membri mantengono invece i seggi di cui dispongono. Per quanto attiene inoltre alla ponderazione dei voti in Consiglio l'adesione all'Unione di un numero di Stati inferiore rispetto a quello previsto nel Trattato di Nizza incide altresì sulla ponderazione dei voti in Consiglio.

Per meglio illustrare i contenuti di tale meccanismo, descritto dall'articolo 12 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, va rilevato come il trattato di Nizza modifichi (in un Protocollo sull'allargamento dell'Unione europea) le modalità di determinazione della maggioranza qualificata per le deliberazioni del Consiglio.

L'esigenza di tale nuova ponderazione fu avvertita in relazione alle adesioni di Stati meno popolati della media degli Stati membri, tale da determinare una diminuzione del peso relativo degli Stati più popolati e una sovrarappresentazione di quelli meno popolati. La nuova ponderazione tiene fermo il principio che i quattro più grandi Stati membri abbiano in Consiglio numero eguale di voti (nonostante il diverso profilo demografico della Germania).

Secondo tale ponderazione – in una Unione allargata a ventisette Stati membri – la maggioranza qualificata non è conseguita se non è rag-

giunto il quorum di 258 voti su 345 voti. Poiché tuttavia l'allargamento è ora previsto (dall'Atto di adesione) in un primo tempo a venticinque Stati membri, segue che la maggioranza sopra indicata muta. I venticinque Stati membri dispongono infatti del numero di voti previsti dal Trattato di Nizza. Tuttavia il fatto che non siano attribuiti i voti di Romania e Bulgaria, si riverbera sulla soglia di maggioranza, la quale diminuisce a 232 voti (sul totale di 321 voti, non più 345), con una minoranza di blocco, tale, cioè, da precludere il conseguimento della maggioranza qualificata pari a 90 voti.

Quella maggioranza di 232 voti dovrà essere dunque raggiunta, dall'entrata in vigore dell'Atto di adesione, per la decisione in sede di Consiglio. Il *quorum* di voti è condizione necessaria ma non sufficiente per il conseguimento della maggioranza qualificata in sede di deliberazione del Consiglio (per questo riguardo, nulla è innovato rispetto alle disposizioni di Nizza). Concorrente condizione è che la deliberazione raccolga il voto favorevole della maggioranza, metà più uno degli Stati membri, o di due terzi, ove la deliberazione sia assunta non su proposta della Commissione.

A queste due condizioni riferite al numero di voti e al numero di Stati se ne aggiunge una terza, peraltro eventuale: la rappresentatività della deliberazione di almeno il 62 per cento della popolazione totale dell'Unione. Quest'ultima verifica è condotta solo se richiesta da un membro del Consiglio. Come per il Parlamento europeo, così per il Consiglio è previsto un periodo transitorio, per l'arco temporale tra il 1° maggio 2004 (data da cui ha effetto l'adesione) e il 1° novembre 2004 (data del rinnovo della Commissione). Ne tratta l'articolo 26 dell'Atto di adesione, il quale prevede che, in tali mesi di transizione, gli Stati membri mantengano gli attuali voti; gli Stati aderenti vengono a disporre di un numero di voti analogo a quello degli Stati membri di pari rilievo demografico.

In altri termini, nel periodo transitorio si ha l'attribuzione di 8 voti alla Polonia, 5 voti ciascuno a Repubblica ceca e Ungheria, 3 voti a Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Slovacchia, 2 voti a Cipro e Malta. Il totale è, in tale periodo transitorio, di 124 voti. La minoranza di blocco è di 88 voti.

Passa, quindi, ad illustrare le possibili modifiche della composizione e delle funzioni della Commissione europea. Nulla è innovato, rispetto alle determinazioni di Nizza, per quanto concerne la composizione della Commissione. Il già menzionato Protocollo sull'allargamento dell'Unione europeo allegato al Trattato di Nizza prevede (all'articolo 4) che essa consti di un commissario per Stato membro.

Gli Stati membri più popolosi, attualmente presenti in Commissione con due loro cittadini, vedono pertanto diminuita a una unità la loro componente (in sede di negoziati a Nizza, gli Stati «grandi» ottenevano una «compensazione» con una diversa, più favorevole ponderazione dei voti in Consiglio). Quanto agli Stati che di volta in volta aderiscano all'Unione, essi acquisiscono la componente di una unità. Quando, tuttavia, si sia perfezionato il processo di allargamento a ventisette Stati membri, i criteri di composizione della Commissione sono suscettibili di mutamento.

Il numero di suoi componenti dovrebbe divenire inferiore a quello degli Stati membri, intervenendo a correttivo un principio di rotazione paritaria. Questo, per evitare una composizione troppo numerosa della Commissione, di impervia funzionalità.

Sarà il Consiglio a determinare in tal caso – peraltro, con deliberazione all'unanimità – il futuro numero di componenti ed i medesimi criteri di rotazione. Come per la Commissione, così per la Corte di giustizia, per il Tribunale di primo grado e per la Corte dei Conti vige il principio che ognuno dei venticinque Stati membri possa contare su un proprio rappresentante.

Anche la Corte di giustizia diviene così di venticinque membri (articolo 13 dell'Atto di adesione). Essi sono rinnovati per la metà ogni tre anni. A tale rinnovo parziale prendono parte altresì i dieci giudici degli Stati aderenti, secondo le modalità indicate dall'articolo 46 (che reca previsione altresì circa il rinnovo del Tribunale di primo grado, inclusi i dieci giudici degli Stati aderenti). L'articolo 47 concerne invece la durata del mandato (sei anni) dei dieci membri supplementari della Corte dei Conti.

La composizione del Comitato economico e sociale nonché del Comitato delle regioni è stabilita, rispettivamente, agli articoli 14 e 15, (e la prima integrazione con i rappresentanti degli Stati aderenti è oggetto degli articoli 48 e 49), senza innovare rispetto alle determinazioni di Nizza (beninteso computando solo i dieci Stati aderenti, non anche Bulgaria e Romania). Infine l'articolo 16 determina (in trentanove membri) la composizione del Comitato tecnico e scientifico (avente carattere consultivo presso la Commissione) previsto dal Trattato istitutivo della Comunità dell'energia atomica.

L'allargamento dell'Unione determina, altresì, l'aumento del capitale sottoscritto dalla Banca centrale europea (pari oggi a 5 miliardi di euro) nonché del limite stabilito dell'importo delle attività di riserva in valuta estera trasferibili alla medesima Banca (tale massimale delle riserve valutarie è oggi di 50 miliardi di euro). Ne tratta l'articolo 17 dell'Atto di adesione il quale specifica i criteri di ponderazione, quanto a popolazione e prodotto interno lordo, per la sottoscrizione del capitale. Richiama, quindi, un insieme specifico di previsioni, circa la libertà di circolazione dei lavoratori. Emerge una limitazione della libertà dei lavoratori provenienti dagli Stati aderenti di accedere al mercato del lavoro dei Paesi già membri. Tale limitazione è circoscritta ai primi sette anni dopo l'adesione, con «intensità» progressivamente decrescente. Nei primi due anni dopo l'adesione, infatti, gli Stati già membri hanno discrezionalità piena circa l'equiparazione o meno dei lavoratori. Possono dunque liberamente assoggettare i lavoratori provenienti dagli Stati aderenti alle regole previste per l'accesso degli extracomunitari al mercato del lavoro (senza peraltro poter introdurre misure più restrittive). Nei successivi tre anni, la discrezionalità si mantiene, ma ad essa si affianca una valutazione della Commissione, meramente ricognitiva. Per i successivi due anni (dunque al sesto e settimo anno dopo l'adesione), la suddetta facoltà di non equiparare i lavoratori si ha solo per quegli Stati già membri che sperimentino il pericolo di serie

turbative al mercato nazionale del lavoro, diversamente, gli Stati già membri possono invocare una clausola di salvaguardia.

I profili finanziari e di bilancio sono trattati negli articoli 27-36 dell'Atto di adesione, con annesso l'Allegato XV (richiamato dall'articolo 32).

Vi si determina il flusso di stanziamenti (d'impegno) supplementari, destinati ai dieci Stati aderenti per il triennio 2004-2006. Tali risorse ammontano nel triennio 2004-2006 a 40.854 milioni di euro. L'Italia vi contribuisce secondo la percentuale propria della sua contribuzione al bilancio comunitario (14 per cento), dunque per 5.720 milioni di euro. Così specifica la relazione al disegno di legge.

Ritiene opportuno, infine, fare menzione dell'inserimento nell'Atto di adesione di alcune clausole di salvaguardia, recate dagli articoli 37-40 e collegate alla scelta di dar corso all'allargamento dell'Unione a un numero esteso di nuovi Stati.

Esse consentono la sospensione in via transitoria nel primo triennio dall'adesione, dell'applicazione dell'acquis comunitario, ove si riscontrino, in seguito all'allargamento, gravi carenze nel suo funzionamento. Non ogni profilo dell'acquis comunitario è suscettibile di esser sospeso, bensì le sue parti relative a: economia (secondo clausola già esperita in occasione dell'allargamento del 1994, invocabile per un settore economico o un'area geografica in difficoltà, così da uno Stato membro come da uno Stato aderente); mercato comune nonché cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (in tali casi, la clausola può essere solo avverso uno Stato aderente, che sia rivelato in qualche misura 'perturbatore' a causa di una sua inadempienza).

Le misure sono deliberate dalla Commissione con procedura d'urgenza.

Il disegno di legge, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla 3^a Commissione, ove l'esame è già iniziato, consta di tre articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica degli atti - Trattato di adesione e connessi - appena richiamati. L'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 contiene la clausola di entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, ritiene che la Commissione possa senz'altro orientarsi nel senso dell'espressione di un parere favorevole alla 3^a Commissione sul disegno di legge, anche in considerazione del fatto che il Governo, anche nell'esercizio delle responsabilità connesse al semestre di Presidenza italiana, si è certamente attenuto alle indicazioni del Parlamento per ciò che attiene al processo di allargamento, con particolare riguardo al punto 5) dell'ordine del giorno adottato (G1) dall'Assemblea al 23 luglio scorso, in precedenza richiamato, alla stregua del quale è stato impegnato il Governo «a garantire che il processo di allargamento della UE avvenga secondo le procedure e nei termini programmati». Propone tuttavia che il parere sia accompagnato dal richiamo a taluni dei punti contenuti nel dispositivo del-

l'ordine del giorno in questione; si riferisce, in particolare, ai punti 6), relativo all'esigenza di salvaguardare le prospettive di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno mediterraneo, 7), tendente a valorizzare, nell'ambito della politica agricola comune dell'Europa allargata, l'agricoltura mediterranea e lo sviluppo rurale, e 10), tendente a promuovere i programmi di infrastrutturazione previsti nel quadro del corridoio 5 e, soprattutto, del corridoio 8.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) sottolinea l'importanza di un'espressione molto ampia di consenso sul disegno di legge, alla vigilia di un passaggio estremamente difficile, e decisivo per le sorti del Trattato costituzionale dell'Unione europea, quale si annuncia il prossimo Consiglio europeo di Bruxelles.

Dichiara quindi il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore di esprimere un parere positivo sul disegno di legge, prospettando l'opportunità di una formulazione «asciutta» dello stesso, che sembrerebbe più indicata a sottolineare l'importanza storica degli accordi oggetto della ratifica.

Il senatore BASILE (*FI*), nell'annunciare il suo voto favorevole alla proposta di parere del Presidente-relatore, sottolinea l'importanza di far sì che l'Italia sia fra i primi Paesi a ratificare gli accordi in esame, anche alla luce delle responsabilità inerenti all'esercizio della Presidenza dell'Unione europea.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore il mandato a redigere per la 3^a Commissione un parere favorevole, con osservazioni di contenuto corrispondente alle indicazioni desumibili dalla sua relazione e dal conseguente dibattito.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che, per l'odierna seduta, sono state disposte, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del regolamento interno, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico, salva naturalmente l'ipotesi di passaggi in seduta segreta, di cui al successivo comma 4.

Così rimane stabilito.

SEGUITO DELL'INCHIESTA SULLE PROBLEMATICHE AFFERENTI IL CONTRASTO DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)

Audizione del dottor Jacques Fevrier, esperto della Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori della Commissione Europea

La Commissione procede all'audizione del dottor Jacques Fevrier, esperto della Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori della Commissione Europea.

Il presidente CARELLA, introducendo oggetto e finalità della presente audizione, sottolinea che la crescente preoccupazione degli allevatori circa gli effetti collaterali che si sono manifestati in seguito alle campagne vaccinali, ha indotto la Commissione ad approfondire tale problematica.

Il dottor FEVRIER, dopo aver fatto cenno alle modalità con cui si è manifestata la malattia negli ultimi decenni, fa presente che l'epidemia scoppiata in Sardegna, in Corsica e nelle Isole Baleari e cioè in zone che non erano state interessate dal fenomeno in precedenza, ha determinato una situazione del tutto nuova rispetto alle conoscenze acquisite sul campo, che ha destato notevole preoccupazione ed ha consigliato l'utilizzo di una strategia di emergenza. Spiega quindi che già dal 1999 era stata presa in considerazione la possibilità di utilizzare un vaccino vivo pentavalente le cui caratteristiche dipendevano dalle zone in cui la malattia si era finora manifestata. La prima esperienza di campagna vaccinale si è avuta nelle Isole Baleari, dove le autorità spagnole hanno subito deciso di praticare la vaccinazione per far fronte all'emergenza, ciò che ha consentito il blocco dell'epidemia. Prima della direttiva 2000/75 l'unica tattica utilizzata era quella della sottoposizione della zona infetta a sorveglianza e restrizioni nella movimentazione. Precisa poi che la Commissione Europea ha condiviso la scelta dell'Italia di utilizzare il vaccino non solo per gli ovocaprini, ma anche per i bovini, con il preciso intento di eradicare la malattia.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Fevrier al quale chiede di approfondire le procedure di autorizzazione e registrazione dei vaccini per uso veterinario e di rendere noto se siano stati monitorati eventuali effetti collaterali della vaccinazione sui ruminanti. Lo invita quindi a rispondere ai quesiti dei senatori SALINI, BATTAGLIA, TATÒ, SANZARELLO, CARRARA, LIGUORI e FASOLINO, i quali chiedono chiarimenti ed ulteriori informazioni sulle campagne vaccinali, sulle caratteristiche e i costi del vaccino, sulle possibilità di strategie preventive, nonché infine sulla valutazione da parte delle autorità comunitarie sugli esiti delle campagne vaccinali praticate in Italia.

Il dottor FEVRIER, dopo aver precisato che non si registrano esperienze di altre regioni che abbiano praticato la vaccinazione sui bovini e che il morbo della *blue tongue* interessa esclusivamente zone della fascia tropicale, sottolinea che la vaccinazione su animali che possono propagare la malattia ha la specifica finalità di debellare l'epidemia. A tal fine per verificarne l'evoluzione vengono utilizzate delle unità di sorveglianza, cioè i cosiddetti animali sentinella che consentono l'identificazione delle zone a rischio. La recente esperienza maturata e le acquisizioni scientifiche emerse nel convegno tenutosi nello scorso mese a Taormina, hanno consentito solo ora di attenuare i divieti alla movimentazione degli animali, ma questa possibilità presuppone l'effettuazione del trattamento vaccinale e soprattutto la verifica dell'adeguato tasso anticorpale nell'animale vaccinato. Per poter sostenere adeguatamente la ricerca veterinaria in altre direzioni, occorrerebbero tuttavia adeguati mezzi finanziari. Rende poi noto che il costo del vaccino generalmente è finanziato dalla Commissione Europea al cinquanta per cento e solo in determinati casi al cento per cento. Circa la valutazione sull'efficacia dei risultati delle campagne vac-

cinali praticate in Italia, il dottor Fevrier fa presente che senz'altro l'effettuazione della vaccinazione in modo completo e secondo le indicazioni ha permesso un risultato brillante per la grave epidemia manifestatasi in Sardegna, ed infatti già nel corso della seconda campagna vaccinale è stata registrata la progressiva scomparsa della malattia. Conferma poi che in questa circostanza si è derogato alle procedure ordinarie di registrazione del vaccino, cioè quelle proprie dell'EMEA, e che il vaccino non è stato registrato né in Italia, né in Spagna, né in Francia. Tuttavia la normativa comunitaria consente agli Stati membri di utilizzare il vaccino, con un'autorizzazione temporanea, previa acquisizione delle necessarie garanzie di efficacia e validità dello stesso. Per quanto riguarda la lamentata insorgenza di effetti collaterali, il dottor Fevrier fa presente che in ambito comunitario si è appreso con un certo stupore che il problema aveva assunto una notevole dimensione e risonanza, perché, dai dati acquisiti, tali effetti collaterali sembrano potersi ridurre ad entità trascurabili rispetto ai grandi benefici ottenuti con la campagna vaccinale. Precisa poi che la malattia non si è manifestata nella zona di Marsiglia, ma poiché è stato incrociato sulla costa francese il vettore privilegiato per la trasmissione del virus, non si può escludere che in futuro il morbo si possa manifestare in tale regione: di qui la rigidità dei controlli nelle movimentazioni dalla Corsica. Alla richiesta di ulteriori chiarimenti circa le strategie che la Comunità Europea intende avviare per prevenire e debellare il morbo, il dottor Fevrier fa presente che alcuni laboratori stanno lavorando per produrre una nuova generazione di vaccini cosiddetti inattivi, ma poiché tale attività di ricerca ha carattere esclusivamente privato, occorrerà che i Governi degli Stati membri adottino politiche adeguate di sostegno alla sperimentazione.

Ribadisce infine che la strategia di vaccinare non solo gli ovocaprini ha come obiettivo preciso quello di eradicare totalmente la malattia, agendo anche sui portatori del virus. Con strategie diverse rispetto alla vaccinazione il ciclo della malattia rischierebbe di protrarsi, con inevitabili conseguenze sulla movimentazione dei capi. Per questo sono stati apprezzati i risultati della campagna vaccinale svolta in Italia, poiché lì dove le prescrizioni sono state rispettate completamente la malattia è stata debellata, viceversa, nelle zone dove la vaccinazione non è stata effettuata correttamente o solo in parte, l'infezione ha continuato a manifestarsi.

Il presidente CARELLA ringrazia il dottor Fevrier per il prezioso contributo apportato ai lavori della Commissione e, congedandolo, dichiara conclusa la sua audizione.

Il seguito dell'inchiesta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,35.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici (ENPAM)

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Antonio Gianfranco VANZO (LP), *relatore*, propone di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici (ENPAM);

considerato che:

in ordine alla gestione caratteristica complessivamente considerata non si riscontrano criticità, mentre l'esame dei saldi tra entrate contributive e prestazioni previdenziali evidenzia il perdurare della situazione di criticità per il Fondo Specialisti esterni;

positivi sono sia i risultati della gestione del patrimonio immobiliare, per il quale si apprezza il significativo incremento dei canoni da locazione nonché la riduzione della consistenza dei crediti verso i locatari, che quelli della gestione mobiliare, soprattutto in quest'ultimo caso considerando l'estrema volatilità dei mercati;

vi è stato indubbiamente un aumento dei costi di gestione, in parte peraltro dovuto agli aumenti della retribuzione corrisposta al personale per effetto del nuovo CCNL;

appare invece migliorabile il grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

a) sia valutata l'opportunità di impiegare strumenti volti ad aumentare il grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi».

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) chiede un chiarimento sulla relazione relativa all'Ente.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, fornisce il chiarimento richiesto.

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP)

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Antonio Gianfranco VANZO (LP), *relatore*, propone di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi,

considerato che:

essendo l'Ente in esame ancora giovane, anche per l'anno 2002 non è possibile sviluppare considerazioni eccessivamente dettagliate nè sugli equilibri della gestione tipica entrate contributive – prestazioni istituzionali, nè sulla efficienza della gestione;

peraltro con riferimento alla gestione previdenziale, meritano di essere segnalati i risultati della sanatoria per irregolarità contributive condotta dall'Ente nel corso dell'anno;

a fronte dell'aumento del numero degli iscritti che ha ovviamente impattato positivamente sulla crescita del gettito contributivo, continua ad essere evidenziata dallo stesso Ente la preoccupazione per il livello medio del reddito netto e dei corrispettivi lordi professionali, entrambi ancora modesti;

per quanto attiene la politica degli investimenti, sembra condivisibile, sia perchè maggiormente coerente ai fini istituzionali sia perchè maggiormente prudente in uno scenario, quale quello attuale, che si caratterizza per una estrema volatilità dei mercati, la scelta dell'Ente di rivedere la propria asset allocation ridimensionando la componente azionaria e comunque riconoscendo a quest'ultima la qualificazione di investimento strategico destinato a produrre risultati nel lungo periodo;

non si segnalano criticità sul versante dei costi, mentre si intravedono margini di miglioramento sia nell'efficienza dell'Ente, in termini di grado di evasione delle pratiche, sia nel livello di servizio reso ai propri iscritti, per quanto attiene i tempi medi di liquidazione delle prestazioni;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI»

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) concordando con le considerazioni conclusive espresse dal relatore, chiede un chiarimento.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, fornisce il chiarimento richiesto.

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2002 e bilancio preventivo 2003 relativi alla

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia (IPASVI)

(Esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il senatore Antonio Gianfranco VANZO (LP), *relatore*, propone di deliberare l'espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia;

considerato che:

data la giovane età dell'Ente, non è significativo parlare di saldo tra entrate contributive e uscite per prestazioni istituzionali;

va peraltro posta un'attenzione particolare al problema oggi particolarmente delicato, della rivalutazione dei montanti contributivi;

in merito si segnala come la stessa Cassa nella relazione al bilancio precisi che «il risultato conseguito nel 2002 (relativamente alla gestione patrimoniale-finanziaria), purtroppo, costringe, così come consentito dal comma 2 dell'articolo 40 del Regolamento di Previdenza, ad adottare una misura che, se da un lato non sottopone, limitatamente all'esercizio 2002, i montanti contributivi alla rivalutazione dovuta, tuttavia non preclude, per il futuro, che i rendimenti superiori al tasso da applicare, possano essere accantonati a riserva ed utilizzati a copertura della rivalutazione»;

non si segnalano particolari criticità sotto il profilo dei costi, il cui aumento è comunque giustificato anche dalla progressiva entrata a regime dell'attività della Cassa;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

a) si valuti l'opportunità di valutare attentamente la gestione del patrimonio mobiliare».

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) formula una osservazione sulla proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

Il senatore Antonio Gianfranco VANZO (LP), *relatore*, concorda con la proposta di modifica espressa e presenta una riformulazione della proposta di considerazioni conclusive (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva, quindi, la proposta del relatore di considerazioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2002 e sul bilancio preventivo 2003 relativa alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, ricorda che le considerazioni conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 8,50.

ALLEGATO

**Esame del bilancio consuntivo 2002 e del bilancio preventivo 2003
relativi alla cassa nazionale di previdenza e assistenza in favore degli
infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia
(IPASVI)**

**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE DAL
RELATORE APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2002 e il bilancio preventivo 2003 relativi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia;

considerato che:

data la giovane età dell'Ente, non è significativo parlare di saldo tra entrate contributive e uscite per prestazioni istituzionali;

va peraltro posta un'attenzione particolare al problema oggi particolarmente delicato, della rivalutazione dei montanti contributivi;

in merito si segnala come la stessa Cassa nella relazione al bilancio precisi che «il risultato conseguito nel 2002 (relativamente alla gestione patrimoniale-finanziaria), purtroppo, costringe, così come consentito dal comma 2 dell'articolo 40 del Regolamento di Previdenza, ad adottare una misura che, se da un lato non sottopone, limitatamente all'esercizio 2002, i montanti contributivi alla rivalutazione dovuta, tuttavia non preclude, per il futuro, che i rendimenti superiori al tasso da applicare, possano essere accantonati a riserva ed utilizzati a copertura della rivalutazione»;

non si segnalano particolari criticità sotto il profilo dei costi, il cui aumento è comunque giustificato anche dalla progressiva entrata a regime dell'attività della Cassa;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

a) si valuti attentamente la gestione del patrimonio mobiliare».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella giornata odierna e in quella di domani, giovedì 11 dicembre, una delegazione della Commissione effettuerà una missione a Venezia, nell'ambito dell'indagine che la Commissione sta svolgendo in ordine alla vicenda del traffico illecito di rifiuti speciali pericolosi.

Audizione del commissario vicario per l'emergenza rifiuti in Campania, Massimo Paolucci, e del sub commissario per l'emergenza rifiuti in Campania, Giulio Facchi
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Prende la parola Giulio FACCHI, *sub commissario per l'emergenza rifiuti in Campania*; svolge quindi un'ampia relazione Massimo PAOLUCCI, *commissario vicario per l'emergenza rifiuti in Campania*.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, Donato PIGLIONICA (*DS-U*) e Genaro CORONELLA (*AN*), ai quali replicano ripetutamente Giulio FAC-

CHI, *sub commissario per l'emergenza rifiuti in Campania*, e Massimo PAOLUCCI, *commissario vicario per l'emergenza rifiuti in Campania*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Giulio Facchi, il dottor Massimo Paolucci, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Alberto di Luca

Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri, senatore Roberto Antonione.

La seduta inizia alle ore 13,45.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa: Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari esteri, senatore Roberto Antonione

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Sottosegretario di Stato agli affari esteri, senatore Roberto Antonione.

Il Sottosegretario di Stato agli affari esteri, senatore Roberto ANTONIONE, svolge un'ampia relazione approfondendo alcuni aspetti oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Pietro TIDEI (DS-U) e Andrea DI TEODORO (FI).

Il Sottosegretario di Stato agli affari esteri, senatore Roberto ANTONIONE, risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringrazia il Sottosegretario di Stato agli affari esteri, senatore Roberto Antonione, e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini, per i beni e le attività culturali Pescante e per la funzione pubblica Saporo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione» (n. 302)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, previa osservazioni della 1ª e della 5ª Commissione del Senato. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2003.

Il presidente CIRAMI si sofferma ampiamente sui motivi giuridici, a sostegno delle scelte operate dal Governo in tema di organi della Scuola superiore, che rendono del tutto superati i dubbi prospettati, soprattutto dall'onorevole Iannuzzi, nella seduta precedente. Illustra, infine, le linee principali di uno schema di parere che sottopone all'attenzione della Commissione.

L'onorevole GUERZONI ribadisce la propria preferenza per il mantenimento del ruolo e delle funzioni concernenti il segretario della Scuola superiore; non condivide l'orientamento assunto in ordine al comitato di indirizzo – decisamente pletorico, per un verso, e, per altro, privo di apertura al mondo della cultura, delle istituzioni e dell'economia – e al comitato operativo che, più opportunamente, dovrebbe essere composto dai re-

sponsabili di settore: i componenti del comitato di indirizzo che ne fanno parte, infatti, finirebbero per modificare le proprie funzioni originarie.

Per tali ragioni il gruppo Democratici di Sinistra propone di modificare lo schema di parere proposto.

Sulle questioni sollevate si apre un ampio dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente il senatore CASTAGNETTI e gli onorevoli SUSINI, SASSO, GUERZONI e IANNUZZI, il quale ribadisce che il modello gestionale della Scuola superiore non giustifica la diversa articolazione di ruoli e funzioni tra il direttore e il segretario, riservandosi ulteriori proposte di modifica.

Il presidente CIRAMI è propenso ad accogliere alcune esigenze prospettate dall'onorevole Guerzoni, riservandosi di acquisire dal rappresentante del Governo le opportune valutazioni.

Il sottosegretario SAPORITO, infine, fornisce chiarimenti di natura funzionale in ordine al comitato operativo, che dovrebbe rendere più agevole il lavoro del comitato di indirizzo e si dichiara comunque disponibile a prendere in esame le ulteriori proposte preannunciate.

Tenuto conto dei concomitanti lavori parlamentari, su proposta del Presidente, la Commissione unanime stabilisce di rinviare il seguito dell'esame dell'atto di Governo in titolo.

La seduta termina alle ore 15,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,40.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 13,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito il seguente atto riservato:

la seconda parte della memoria del signor Igor Marini, consegnata in data odierna alla Commissione dai difensori dello stesso signor Marini.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:

una lettera del ministro della giustizia Roberto Castelli, acquisita agli atti in data 9 dicembre 2003, con allegato un prospetto recante aggiornamenti sullo stato delle rogatorie della Commissione;

un elaborato dei tenenti colonnelli Nucci e Menichetti, consulenti della Commissione, acquisito agli atti in data 10 dicembre 2003, avente ad oggetto «comparazione dell'operazione Telekom-Serbia da parte del gruppo STET/Telecom Italia con altre acquisizioni realizzate a partire dal 1994».

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la programmazione dei lavori per i mesi di gennaio e febbraio 2004 sarà definita dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di mercoledì 17 dicembre 2003, sulla base degli orientamenti che la Commissione adotterà in esito all'odierna discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica, altresì, che l'odierno ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è addivenuto alla determinazione di stabilire in cinque minuti il tempo massimo per ogni intervento, ad esclusione dei rappresentanti dei gruppi che hanno un solo componente ai quali, per ragioni evidenti, è riservato un tempo di otto minuti.

La Commissione concorda.

Il deputato Giovanni KESSLER (DS-U), in relazione alla seconda parte della memoria del signor Marini di cui in data odierna il presidente ha comunicato l'acquisizione, avendone preso visione, dichiara di ritenerlo non solo falso, ma anche calunnioso nei suoi confronti. Annuncia, pertanto, che oggi stesso darà incarico ai suoi legali di presentare una denuncia nei confronti del signor Igor Marini.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che la Commissione proceda in seduta segreta.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

Enzo TRANTINO, *presidente*, dopo aver ricordato che la discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie è iniziata nella seduta del 6 novembre e proseguita nelle sedute del 26 novembre e del 3 dicembre 2003 e che sono ancora iscritti a parlare i commissari Petri, Kessler, Ziccone, Nan, Calderoli e Brutti, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Dopo che i senatori Guido ZICCONI (FI) e Roberto CALDEROLI (LNP) hanno dichiarato di rinunciare ad intervenire, Enzo TRANTINO,

presidente, rileva che, non essendo presenti, s'intende che anche i senatori Petrini e Brutti ed il deputato Nan abbiano rinunciato ad intervenire.

Il deputato Giovanni KESSLER (DS-U) ricorda che nella precedente seduta il presidente disse che, da buon garantista, non poteva permettersi di dare una patente di affidabilità o di inaffidabilità ad alcuno; nel caso di specie, il riferimento era ovviamente al Marini. Dichiara di dissentire dall'affermazione secondo la quale essere garantisti implica il non poter esprimere quel tipo di giudizi, nonchè da altre opinioni emerse nella lunga discussione che si è sviluppata, in particolare da quella secondo la quale non spetterebbe alla Commissione dare un giudizio di affidabilità o di inaffidabilità sul Marini. In realtà, a suo avviso, sarebbe addirittura dovere della Commissione arrivare ad esprimere tale giudizio, un dovere d'istituto per formarsi una convinzione su quanto è successo nell'affare Telekom-Serbia. In proposito il Marini ha raccontato alcune cose che, se vere, sarebbero molto rilevanti, trattandosi di tangenti che sarebbero state pagate. Evidentemente non si può fare finta che nulla sia accaduto, bisogna che la Commissione si formi un proprio giudizio sulla vicenda e quindi anche su ciò che al riguardo il Marini ha dichiarato: è quindi necessario valutare anche la sua attendibilità.

L'opposizione ritiene che non solo le dichiarazioni di Marini siano inconducibili, come affermato dal presidente in una passata seduta, ma che siano caluniose, che non abbiano portato a nulla e dunque si debba concludere che chi le ha rese è soggetto inattendibile. In conclusione, ribadisce che è necessario che la Commissione prenda posizione su quanto detto da Marini e che in quest'opera non lasci alcuna zona d'ombra quanto alle possibili complicità che le tesi accusatorie di Marini hanno avuto all'interno della Commissione stessa.

Enzo TRANTINO, *presidente*, fa presente all'onorevole Kessler di aver affermato che la Commissione non può dare una patente di inaffidabilità al Marini per la primaria ragione che non ha effettuato le necessarie verifiche, senza le quali nessuno può affermare se egli sia affidabile o meno. Per tale accertamento, occorrerà aspettare il completamento del lavoro che sta svolgendo l'autorità giudiziaria di Torino.

Avverte che i senatori Calderoli, Cantoni, Consolo ed Eufemi hanno presentato un documento in materia istruttoria, del quale chiedono la votazione, del seguente tenore:

«La Commissione, preso atto del dibattito, approva l'elenco delle attività istruttorie, da svolgersi senza indugio, così come predisposto dal Presidente, rimettendo, allo stato, all'Autorità Giudiziaria di Torino ogni indagine e valutazione rispetto all'ulteriore documentazione inviata alla Commissione dal signor Igor Marini, sospendendo infine le attività istruttorie al predetto connesse».

Il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U) giudica alquanto grave il fatto che la maggioranza presenti questo documento contravvenendo alle intese con le quali si era conclusa la seduta precedente e chiede una breve sospensione dei lavori per consentire ai gruppi dell'opposizione di valutare tale documento.

Dopo che il deputato Giovanni KESSLER (DS-U) ha denunciato una contraddizione in quanto nell'elenco delle richieste istruttorie ne sono comprese alcune connesse al Marini, mentre il documento della maggioranza ne chiede la sospensione, Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che si è già precisato che, nel caso in cui la Commissione manifestasse la volontà concorde di accantonare il Marini, tutte le attività istruttorie a questi connesse verrebbero cassate. Dispone quindi una breve sospensione dei lavori.

La seduta sospesa alle 14,15, è ripresa alle 14,30.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore Giampiero CANTONI (FI) chiede che la seduta della Commissione abbia termine alle 15,20 in modo da consentire ai senatori di essere presenti alle 15,30 alla ripresa della seduta con immediate votazioni. Propone, inoltre, che la Commissione voti il documento letto dal senatore Consolo.

Enzo TRANTINO, *presidente*, accoglie la richiesta del senatore Cantoni anche in ragione del fatto che alla medesima ora sono previsti lavori anche presso l'Assemblea della Camera.

Avverte poi che i senatori Lauria e Zancan ed i deputati Kessler e Russo Spina hanno presentato un documento, di cui chiedono la votazione, del seguente tenore:

«La Commissione, ascoltate le valutazioni contenute nelle comunicazioni del Presidente nella seduta del 26 novembre 2003: "È perciò coerente ribadire che il racconto accusatorio di Marini resta per la nostra Commissione inconducibile per l'istruttoria dei lavori disciplinati dalla legge istitutiva"»:

ritiene, conformemente, il teste Marini assolutamente inaffidabile;
decide di non accedere allo stato alle richieste di ulteriori audizioni del signor Marini e di non procedere oltre nelle attività istruttorie connesse alle sue dichiarazioni;

decide altresì di aprire una fase istruttoria sui tentativi di inquinamento nei confronti dei lavori della Commissione e sulle eventuali responsabilità di singoli commissari in relazione ai succitati tentativi;

essendo stata, infatti, messa in discussione l'autorevolezza politico-istituzionale della Commissione, ogni ulteriore attività di indagine deve

essere necessariamente subordinata al ripristino delle condizioni di credibilità e rigore proprie di una Commissione parlamentare di inchiesta».

Avverte, quindi, che porrà in votazione per primo il documento presentato dalla maggioranza e poi quello dell'opposizione.

Il senatore Michele LAURIA (Marg-DL-U), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, rileva come la scelta della maggioranza di presentare un proprio documento sia grave sul piano sia del metodo sia della sostanza, in quanto, a suo avviso, lega in modo molto forte il futuro delle attività di questa Commissione alle dichiarazioni e alle calunnie del faccendiere Marini. In ogni caso, se tale documento dovesse essere approvato, evidentemente la Commissione non potrà non fare i conti in ordine ad eventuali inquinamenti e responsabilità anche al suo interno. Esprime l'avviso che quello odierno sia fondamentalmente uno spartiacque, il cui superamento in un modo o in un altro segnerà l'attività futura di questa Commissione.

Il senatore Giampaolo ZANCAN (Verdi-U) ritiene che la prima parte del documento predisposto dalla maggioranza sia uno straordinario esempio di *excusatio non petita* che, com'è noto, è una *accusatio manifesta*, laddove cerca di accreditare il documento stesso come atto di carattere tecnico e non politico, in quanto non c'è nulla di più politico di un documento di questo genere. Per di più, esso contiene un'affermazione gravissima che implica la resa dei poteri della Commissione nel momento in cui si affida alla conclusione del lavoro che sta compiendo l'autorità giudiziaria. Ritiene che si tratti di un errore gravissimo e che la Commissione dovrebbe rivendicare l'assoluta autonomia ed indipendenza della propria azione.

Da ultimo, in riferimento al documento predisposto dall'opposizione, ricorda che tra gli atti istruttori da compiere vi è l'audizione dei soggetti calunniati dal Marini. Si chiede, quindi, come la Commissione possa ascoltare tali soggetti senza aver prima doverosamente posto riparo all'azione calunniosa perpetrata ai loro danni. Si domanda anche come la Commissione possa avere il prestigio necessario per chiedere a tali soggetti di venire in questa sede a dare un contributo di verità se prima non pone riparo a quanto è avvenuto. Peraltro, tale riparazione a suo giudizio si risolverebbe in una salvaguardia dell'attività della Commissione, non certo in un rallentamento della stessa.

Il senatore Pierluigi PETRINI (Marg-DL-U) ricorda che nelle precedenti sedute alcuni capigruppo della maggioranza si sono espressi in modo contrario alla possibilità di una ulteriore audizione del Marini, in quanto delle sue eventuali responsabilità penali relative a reati di calunnia avrebbe risposto di fronte alla magistratura di Torino. Quindi, parlando di responsabilità penali relative a reati di calunnia si dava assolutamente per scontata l'inattendibilità del teste Marini. Oggi, invece, si «rivolta la

frittata» e si afferma che all'autorità giudiziaria di Torino è demandato il compito non di perseguire gli eventuali reati di calunnia posti in essere dal Marini, ma di accertare l'attendibilità delle accuse da questi formulate, cambiando quindi completamente la prospettiva. Ritiene che la Commissione non possa proseguire nella sua attività senza aver prima risolto questo nodo: o il Marini è inattendibile, ed allora si può proseguire l'indagine sugli altri aspetti della vicenda Telekom-Serbia e sulle ragioni che hanno indotto Marini a porre in essere attività calunniöse, oppure lo si deve dichiarare attendibile, ma in ogni caso non si può fingere che nulla sia accaduto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, pone in votazione il documento in materia istruttoria presentato dai capigruppo Calderoli, Cantoni, Consolo ed Eufemi.

La Commissione approva.

Enzo TRANTINO, *presidente*, pone in votazione il documento in materia istruttoria presentato dai capigruppo Kessler, Lauria, Russo Spina e Zancan.

La Commissione respinge.

Dopo che i senatori Michele LAURIA (Margh-DL-U) e Maurizio EUFEMI (UDC) hanno chiesto di rinviare alla prossima settimana l'esame dell'elenco delle richieste istruttorie, Enzo TRANTINO, *presidente*, accogliendo tale richiesta, rinvia alla seduta di mercoledì 17 dicembre 2003 il seguito della discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi il 4 dicembre scorso, ha deliberato di integrare il programma dei lavori per i prossimi mesi con le audizioni del generale Domenico Corcione e dell'onorevole Sergio Mattarella. Ha altresì convenuto di designare come ulteriori collaboratori a tempo parziale, con incarico retribuito, i professori Francesco Maria Biscione e Mario Scaramella e ha preso atto della rinuncia all'incarico, per sopraggiunti impegni professionali, del dottor Gianluca Salvatori. Ha quindi deliberato di trasformare l'incarico di collaborazione del signor Massimo Caprara da retribuito a non retribuito, a far data dal 1° gennaio 2004.

L'Ufficio di presidenza integrato ha inoltre autorizzato il collaboratore dottor Bigazzi a verificare la disponibilità del professor Oleg Kalugin ad essere ascoltato dalla Commissione e ha deliberato di acquisire presso la questura di Pisa il fascicolo personale intestato a Giuseppe Maj e di richiedere al SISMI il fascicolo relativo a Lev Kapalet nonché informazioni sulle funzioni svolte dal defunto funzionario Mario Ferraro nel periodo luglio 1994-luglio 1995.

Su tali comunicazioni interviene il deputato BIELLI, al quale fornisce chiarimenti il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE informa infine che l'Ufficio di presidenza integrato ha convenuto di avviare una riflessione sugli incarichi di collaborazione sinora instaurati, alla luce dell'invito, rivolto dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati a tutte le Commissioni parlamentari d'inchiesta, ad esercitare una più attenta vigilanza volta a tenere sotto controllo e limitare le spese per renderle compatibili con i bilanci delle due Camere.

Audizione del colonnello Domenico Faraone

La Commissione procede all'audizione del colonnello Domenico Faraone.

Il PRESIDENTE comunica che il colonnello Faraone ha chiesto che l'audizione si svolga in regime di segretezza.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 14,10 alle ore 15,29).

Il PRESIDENTE, acquisito il consenso dell'audito e verificato l'accordo unanime della Commissione, rinvia il seguito dell'audizione a domani, giovedì 11 dicembre 2003, alle ore 13,30 e avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si riunirà nella stessa giornata, alle ore 13.

La seduta termina alle ore 15,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

259^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2606) Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero
(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN), riferendo sul provvedimento in titolo, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, segnala l'esigenza di acquisire chiarimenti circa il fondamento normativo delle erogazioni che la relazione tecnica indica sarebbero state previste, in base alla legislazione previgente, in favore delle vittime e dei feriti dell'attentato di Nassiriya, posto che, in mancanza di esplicite disposizioni in tal senso, il relativo onere potrebbe equivalere all'intero importo dei benefici che saranno corrisposti, anziché alla semplice differenza tra il più elevato trattamento indicato dall'articolo 2 e quanto già previsto dalla legislazione vigente.

Richiamando poi le osservazioni del Servizio del bilancio, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento al calcolo dell'onere per l'elargizione spettante ai feriti, rileva che occorre acquisire chiarimenti circa la previsione di un grado medio di invalidità del 25 per cento, posto che i

benefici ivi richiamati competono ai soggetti interessati solo se l'evento ha determinato un'invalidità non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa e che l'eventuale maggior onere unitario corrisponderebbe a quasi 800 euro per ogni punto percentuale di invalidità media eccedente il livello del 25 per cento ipotizzato dalla relazione tecnica. Rileva altresì che occorre acquisire chiarimenti sull'esclusione di oneri per gli anni futuri in relazione alle vittime civili degli atti terroristici ed eversivi verificatisi sul territorio nazionale, che potrebbe risultare non prudentiale considerando l'ampiezza della platea degli attuali beneficiari sia dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge n. 407 del 1998 che della speciale elargizione prevista dall'articolo 2 (chiunque subisca una invalidità permanente ovvero i superstiti delle vittime di azioni terroristiche o di criminalità organizzata). Analoghe osservazioni vanno formulate in ordine al mancato inserimento nella relazione tecnica di stime attinenti ai magistrati e, sia pur limitatamente ai feriti, ai Vigili del fuoco. Inoltre, per le quantificazioni relative agli oneri emergenti a decorrere dal 2004, occorrerebbe acquisire i dati relativi al triennio precedente, al fine di valutare l'attendibilità delle previsioni sui caduti e i feriti.

In relazione al valore unitario della speciale elargizione prevista dall'articolo 2, indicato dalla relazione tecnica in 120.310 euro, rileva la necessità di acquisire conferma che tale valore sia lo stesso per tutte le fattispecie individuate dal decreto-legge, considerate le diverse norme che regolano ciascuna fattispecie. Inoltre, sempre sotto il medesimo profilo, in merito ai beneficiari di cui alla tabella 1 della relazione tecnica (dipendenti delle Forze di polizia vittime degli eventi criminosi in oggetto dopo il 1° gennaio 2003), segnala l'esigenza di chiarire le ragioni della differenza fra l'importo dell'elargizione spettante ai familiari delle vittime decedute nel mese di novembre (120.310 euro) e quello spettante ai familiari dei primi due caduti dell'anno (116.000 per il primo e 118.000 euro per il secondo caduto). Infine, in merito all'onere unitario per gli anni futuri, segnala che lo stesso è stato equiparato dalla relazione tecnica a quello riscontrato nel 2003, non considerando la rivalutazione automatica annuale dell'elargizione in esame, pari al tasso d'inflazione accertato per l'anno precedente.

Con riferimento all'articolo 3, che estende i benefici di cui alle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998 anche agli eventi occorsi fuori del territorio nazionale, richiama poi la necessità di valutare se possano derivare maggiori oneri non quantificati né coperti, posto che nella relativa quantificazione non sono stati considerati gli effetti relativi alla legge n. 302 del 1990, concernenti i benefici concessi agli invalidi permanenti e ai superstiti delle vittime degli eventi delittuosi (oltre alla speciale elargizione più volte citata, viene riconosciuta ai predetti soggetti anche l'esenzione totale dal pagamento dei *ticket* sanitari).

Per quanto concerne poi l'articolo 4, segnala che la copertura prevista al comma 1 è posta a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, considerati i vincoli all'utilizzo di tale tipologia di copertura posti dalla legge n. 468 del 1978

sia all'articolo 11-*bis*, comma 4 (per le destinazioni diverse da quelle indicate nelle tabelle relative al Ministero degli affari esteri), sia all'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera *a*) (per finalità difformi dai provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali).

Con riferimento al comma 3 dello stesso articolo 4, infine, che prevede la possibilità di ricorrere al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per fronteggiare gli eventuali scostamenti delle spese rispetto alle previsioni, ricorda che, in occasione dell'esame parlamentare per la conversione del decreto-legge n. 251 del 2002 in tema di ordinamento giudiziario, la Commissione bilancio ha reso parere non ostativo ponendo come condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'espunzione dalla clausola di copertura della possibilità di ricorrere al suddetto fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo al fine di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il presidente AZZOLLINI segnala l'urgenza di rendere il prescritto parere alla Commissione di merito entro la giornata odierna, per cui, in considerazione della richiesta del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta, sottolineando l'esigenza di disporre dei chiarimenti richiesti in tempo utile.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

(2606) Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (*AN*) riferisce, per quanto di competenza, sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 4.100, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, segnalando che le proposte 1.100, 1.101 e 1.102 sembrano comportare maggiori oneri in relazione all'estensione della platea dei beneficiari delle provvidenze ivi richiamate. Rileva altresì che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.104, che incrementa le autorizzazioni di spesa riferite agli oneri recati dall'articolo 1, dovrebbe essere condizionata all'approvazione dell'emendamento 4.100, che eleva la correlativa copertura, della quale occorre comunque valutare la congruità in relazione ai suddetti maggiori oneri.

Infine, sottolinea l'esigenza di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.103, che eleva da centottanta giorni a due anni, successivi alla data dell'evento che dà titolo all'ottenimento dei benefici ivi previsti, il termine di presentazione delle relative domande, in quanto tale allunga-

mento potrebbe determinare una rimodulazione degli oneri a carico dei diversi esercizi finanziari.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO evidenzia la necessità di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire le risposte alle osservazioni del relatore.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta, sottolineando ancora una volta l'esigenza di rendere preventivamente il parere sul testo alla Commissione di merito nel più breve tempo possibile.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

(2517) Deputati de GHISLANZONI CARDOLI e ARMANI. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CURTO (AN) illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, segnalando che gli oneri previsti dall'articolo 6, comma 1, costituiti dal finanziamento del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, decorrenti dal 2003, incidono sugli accantonamenti relativi agli anni 2004 e 2005 del fondo speciale di parte corrente previsto dalla legge finanziaria. Pertanto, ancorché sussistano risorse disponibili nei nuovi fondi speciali previsti dal disegno di legge finanziaria 2004, occorre valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2004 possa garantire la sussistenza delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2004.

Relativamente agli anni successivi, ovvero per gli oneri decorrenti dal 2006, segnala inoltre la necessità di verificare la congruità della relativa copertura, in quanto l'articolo 3, comma 4, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge n. 468 del 1978, pone la copertura suddetta a carico della Tabella D della legge finanziaria, relativa ad oneri di carattere straordinario, mentre il testo del provvedimento sembra richiamare oneri di natura permanente, posto che il comma 2 dell'articolo 3 dispone un'assegnazione «annuale» di risorse al Fondo nazionale di cui al comma 1 e che il comma 6 prevede il finanziamento del Fondo «a decorere» dal 2006. Poiché presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha sottolineato l'opportunità di riferire la copertura alla Tabella D, ritenendo che gli oneri riguardanti il Fondo nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 non abbiano natura permanente, bensì straordinaria, ritiene necessario valutare l'opportunità di riformulare il testo al fine di precisare più chiaramente la natura temporanea degli oneri suddetti; viceversa,

ove fosse confermato che tali oneri hanno carattere permanente, potrebbe invece essere opportuno riformulare la clausola di copertura, che andrebbe più correttamente riferita alla Tabella C della legge finanziaria, ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in risposta alle osservazioni del relatore, evidenzia che la natura degli interventi previsti nel citato disegno di legge non può dar luogo ad oneri permanenti a carico del bilancio dello Stato, per cui il testo dovrebbe, a suo avviso, essere riformulato in modo da precisare esplicitamente il carattere straordinario degli oneri suddetti.

Il relatore CURTO (*AN*) rileva l'opportunità di rispettare la volontà dei proponenti in ordine all'effettiva natura degli interventi previsti, se straordinaria o permanente, anche per evitare interpretazioni di carattere arbitrario.

Il presidente AZZOLLINI ricorda l'urgenza di rendere il prescritto parere alla Commissione di merito, che dovrà svolgere il relativo esame nella sede deliberante. Di conseguenza, ritiene che la Commissione, nell'esprimere il parere sui profili di propria competenza, debba, nel dubbio, necessariamente attenersi ad un'interpretazione di carattere prudenziale, tesa a ridurre l'impatto finanziario del provvedimento sul bilancio dello Stato: in tal senso, richiama l'opportunità di rendere il suddetto parere nel presupposto che gli oneri recati dal disegno di legge in esame abbiano natura straordinaria e non permanente.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) si associa alle considerazioni del Presidente circa l'opportunità di specificare la natura non permanente degli oneri.

Il presidente AZZOLLINI, per consentire un approfondimento delle questioni emerse dal dibattito, propone di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

(2610) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO (*FI*) riferisce sul provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione illustrativa del provve-

dimento stesso (peraltro non corredato di relazione tecnica) quantifica in 5.720 milioni di euro per il triennio 2004-2006 i maggiori oneri a carico dell'Italia conseguenti all'adozione del suddetto Trattato, per la cui copertura la stessa relazione illustrativa rinvia agli stanziamenti «assegnati annualmente dalla legge finanziaria e destinati al finanziamento del contributo italiano al bilancio dell'Unione europea».

Ove tale quantificazione fosse confermata, posto che nel disegno di legge in esame non è prevista una specifica clausola di copertura finanziaria per i suddetti oneri, che sembrerebbero quindi gravare sulle somme già stanziata in bilancio a legislazione vigente, rileva che occorre acquisire chiarimenti sulle effettive risorse richiamate dalla citata relazione ai fini della copertura, considerato che quelle presenti nello stanziamento di bilancio per l'anno 2004 sembrano non essere adeguate a tale scopo.

Fa presente, infatti, che gli stanziamenti per il finanziamento del contributo italiano al bilancio dell'Unione europea sono fissati annualmente non dalla legge finanziaria, bensì dal disegno di legge di bilancio, a valere su un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione del Consiglio n. 2000/597/CE (approvata in Italia dall'articolo n. 77 della legge n. 448 del 2001), che ha ridisegnato il sistema di finanziamento del bilancio comunitario attraverso le risorse proprie. Nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2004, tali somme sono iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.8 per un importo di competenza pari a 14.750 milioni di euro, con un incremento di 900 milioni di euro rispetto al 2003, che appare comunque inferiore agli oneri sopra richiamati di 5.720 milioni di euro, anche tenendo conto che gli stessi vengono ripartiti nel triennio 2004-2006.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sul provvedimento in titolo, evidenziando che le spese derivanti dalla ratifica del Trattato di adesione all'Unione europea dei dieci nuovi Stati membri erano già state considerate dal Consiglio europeo di Berlino nel marzo 1999, in sede di definizione dei massimali di spesa previsti per il periodo dal 2000 al 2006 («Prospettive finanziarie») e del conseguente nuovo sistema di finanziamento del bilancio comunitario attraverso le risorse proprie. Successivamente, tale sistema è stato reso operativo con la decisione n. 2000/597/CE, che in Italia è stata approvata con l'articolo 77 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002). Atteso, quindi, che le spese per l'allargamento erano già incluse nelle Prospettive finanziarie 2000-2006 e nel conseguente sistema delle risorse proprie recepito con la legge finanziaria per il 2002, tale ultima legge va senz'altro considerata come la base giuridica sostanziale sulla quale poggiano gli stanziamenti di bilancio relativi alle risorse proprie dell'Unione europea fino all'esercizio 2006. Il Trattato di adesione non comporta pertanto maggiori oneri rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, in quanto lo stanziamento di 14.750 milioni di euro iscritto in bilancio risulta già

comprensivo dei 5.720 milioni di euro di oneri connessi al provvedimento in esame, che risultano quindi già coperti.

Precisa infine che lo stanziamento annuale relativo all'unità previsionale di base 4.1.2.8 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze viene determinato con la legge di bilancio annuale sulla base delle previsioni di bilancio annuale dell'Unione europea, comprendenti anche gli oneri derivanti dal Trattato di adesione all'Unione di dieci nuovi Stati membri.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), sulla base delle precisazioni del Governo, rileva che, se gli oneri derivanti dal Trattato di adesione dei dieci nuovi Paesi all'Unione europea sono già stati incorporati nel nuovo sistema di finanziamento del bilancio comunitario attraverso le risorse proprie, poiché tale sistema è stato recepito attraverso la legge finanziaria per il 2002, dal confronto tra il relativo stanziamento di bilancio del 2001 e quello del 2002 dovrebbe evincersi un adeguato incremento delle suddette risorse.

Il senatore MICHELINI (*Aut*), con riferimento alla decisione del Consiglio europeo n. 2000/597/CE citata dal rappresentante del Governo, osserva che tale provvedimento sembra dettare solo principi di carattere generale, non suscettibili di avere implicazioni finanziarie sostanziali.

Il presidente AZZOLLINI assicura che nel bilancio 2002 lo stanziamento relativo alle risorse proprie dell'Unione europea è stato sensibilmente incrementato rispetto all'anno precedente, per cui risulta confermata la sussistenza delle risorse a copertura degli oneri recati dal Trattato di adesione dei nuovi Paesi all'Unione europea, che non hanno quindi effetti sul bilancio a legislazione vigente. Pertanto, propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI segnala che la Commissione affari esteri ha richiesto con urgenza il parere sul disegno di legge n. 2600, recante disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della città di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008. Conseguentemente, l'ordine del giorno delle successive sedute della Sottocommissione per i pareri, ad iniziare dall'odierna seduta pomeridiana convocata per le ore 14,45, verrà integrato con l'esame del suddetto provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

260ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15.

(2517) Deputati de GHISLANZONI CARDOLI e ARMAN. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore CURTO (AN), sulla base delle osservazioni emerse durante il dibattito svolto nella seduta antimeridiana, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le risorse del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale non abbiano natura permanente, che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri per gli anni 2004 e 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2004 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006.»

Il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta del relatore testé illustrata, in quanto, a suo avviso, la prassi di approvare in via definitiva provvedimenti recanti coperture finanziarie sui fondi speciali prima dell'approvazione della legge finanziaria in discussione, potrebbe non garantire l'effettiva neutralità finanziaria dei provvedimenti.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Relatore.

(2606) *Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero*
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione alle osservazioni sull'articolo 2 formulate dal relatore, precisa che il decreto-legge n. 451 del 2001 prevede nell'articolo 3, tra le altre provvidenze, l'attribuzione della speciale elargizione stabilita dalla legge n. 308 del 1981. Osserva inoltre che la stima del grado di invalidità media del 25 per cento è stata elaborata dal Ministero dell'interno sulla scorta dei dati relativi all'ultimo triennio. A ciò si aggiunga che l'articolo 1 della legge n. 407 del 1998 ha soppresso la disposizione che limitava i risarcimenti alle invalidità non inferiori ad un quarto della capacità lavorativa di cui alla legge n. 302 del 1990. Analogamente, anche la stima della platea dei soggetti potenzialmente beneficiari è stata elaborata sulla scorta dei dati relativi all'ultimo triennio forniti dalle amministrazioni interessate. Non appare, altresì, indispensabile, ai fini della quantificazione degli oneri recati dall'articolo 2, la richiesta di dati sugli assegni vitalizi attualmente erogati, in quanto essi vengono corrisposti a più superstiti delle vittime del terrorismo. In relazione al valore unitario della speciale elargizione prevista dall'articolo 2, rileva che i differenti importi del valore unitario indicati in 116 mila euro e 118 mila euro si riferiscano ad importi effettivi considerando l'anno in cui l'evento ha avuto luogo. Sulla mancata rivalutazione annuale dell'importo e la speciale elargizione, precisa che essa è assorbita nel numero dei soggetti potenzialmente destinatari delle provvidenze.

In merito alle osservazioni svolte dal relatore sull'articolo 3, segnala che soltanto la concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge n. 497 del 1998 è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, peraltro corrispondentemente compensati dalla copertura finanziaria. I benefici della legge n. 302 del 1990 non determinano, invece, effetti finanziari aggiuntivi in quanto la specifica elargizione è già attribuita al personale militare ai sensi della legge n. 15 del 2002.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 4, fa presente che le spese previste dal provvedimento hanno natura obbligatoria e quindi per esse è previsto l'eventuale ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, salva l'attivazione delle procedure previste dall'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater* della legge n. 468 del 1978. Pertanto ritiene che non vi siano osservazioni da formulare sul testo.

Su richiesta avanzata dal PRESIDENTE, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che sull'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero degli affari esteri risultano disponibili risorse eccedenti quelle necessarie per la ratifica degli accordi internazionali. Con-

ferma, altresì, che l'articolo 1, comma 4, 2, comma 2 e 3, comma 2, vanno interpretati nel senso di costituire previsioni di spesa, escludendo che possano rappresentare limiti massimi di spesa.

Interviene, quindi, il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) per chiedere chiarimenti in merito all'applicazione delle elargizioni alle vittime di passati atti terroristici non rientranti tra il personale militare, nonché per sottolineare l'opportunità di estendere la platea dei beneficiari del provvedimento anche ai volontari che operano all'estero.

Il presidente AZZOLLINI, replicando alle richieste del senatore Dettori, precisa che, per quanto attiene agli altri soggetti già vittime di atti terroristici non appartenenti alle Forze armate, le erogazioni sono già previste a legislazione vigente, mentre per quanto attiene alla proposta di estendere alcuni benefici ai volontari che operano all'estero, rileva che si tratta di una questione di merito che appare estranea in questa sede.

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(2606) Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sulle proposte 1.100, 1.101, 1.102, in quanto suscettibili di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché sulle proposte 1.104 e 4.100 in quanto la quantificazione degli oneri non risulta congrua.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.103.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sulla proposta 1.103, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.104 e 4.100.

(2600) Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della città di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO (*FI*), per quanto di competenza, osserva che le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, prevedono l'istituzione di una gestione speciale, autorizzando la deroga del Commissario generale alla disciplina di contabilità di Stato in materia di contratti e

l'obbligo di resa del consuntivo delle spese al solo Ministero degli Affari Esteri ed alle Commissioni parlamentari competenti.

Inoltre, con riferimento alle norme indicate all'articolo 6, fa presente che la relazione tecnica non reca la quantificazione delle spese di funzionamento della struttura di supporto del Commissario generale, né la stima degli oneri connessi al dovuto rimborso del trattamento fondamentale alle amministrazioni di appartenenza per le unità assegnate in posizione di comando, qualora queste ultime appartengano a pubbliche amministrazioni diverse dall'amministrazione statale.

Infine, osserva, con riferimento alla copertura finanziaria, che, qualora il provvedimento in esame dovesse essere approvato nel 2004, la relativa copertura finanziaria a valere sui fondi speciali richiamati dovrà essere opportunamente riformulata.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che l'autorizzazione per la gestione speciale in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato risulta identica a quella concessa in occasione di analoghe esposizioni universali. Analogamente le disposizioni di cui all'articolo 6, relative alla struttura di supporto del Commissario generale, sono state mutate da precedenti provvedimenti con i quali è stata autorizzata la partecipazione italiana ad esposizioni universali e per le quali si è verificato il ricorso soltanto al personale del Ministero degli affari esteri con esclusione di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Interviene il senatore CADDEO (*DS-U*) per esprimere il proprio dissenso rispetto all'istituzione di una gestione speciale. Rileva, inoltre, che il provvedimento non reca la copertura finanziaria delle spese di funzionamento della struttura di supporto del Commissario generale. Per tali ragioni preannuncia il proprio voto contrario all'espressione di un parere non ostativo.

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(1296-A) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame e rinvio degli emendamenti)

Si riprende l'esame del testo sospeso nella seduta di giovedì 4 dicembre.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i restanti chiarimenti ai rilievi formulati dal relatore sul testo del provvedimento in titolo.

Il presidente AZZOLLINI, rilevando l'opportunità di giungere ad una sollecita espressione del prescritto parere sul testo, propone di passare all'illustrazione dei rilievi sugli emendamenti in attesa dei chiarimenti da parte del Governo sul testo in esame. Tuttavia, per quanto concerne i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in merito all'articolo 8-*bis*, fa presente che, a suo avviso, le maggiori entrate derivanti dall'imposta sulla massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell'anno (comma 2) risultano congrue rispetto agli oneri recati dal medesimo articolo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente di passare all'esame degli emendamenti ed il seguito dell'esame del testo viene, quindi, rinviato.

Il relatore NOCCO (*FI*), illustrando gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, rileva che gli emendamenti 1.100, 1.103 e 1.0.100 sembrano comportare oneri non quantificati né coperti correlati, rispettivamente, all'istituzione della figura del direttore amministrativo dell'ufficio, del ruolo del funzionario giudiziario e delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari eventualmente derivanti dall'emendamento 1.104 in relazione anche agli articoli 1, comma 2-*bis*, e 8-*bis* del testo che introducono la figura dell'ausiliario del giudice.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2 segnala che gli emendamenti 2.500 (che istituisce la figura del Vice Presidente delle Commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera «a»), 2.187 (aumento da tre a cinque dei professori universitari che compongono la commissione di esame ivi richiamata), 2.198 (in relazione al richiamo della figura del direttore amministrativo dell'ufficio di cui al punto «2») e 2.202 (in merito all'istituzione del direttore generale nei tribunali e nelle procure aventi sede nei capoluoghi di regione) sembrano comportare maggiori oneri non quantificati né coperti. Occorre altresì valutare gli eventuali effetti derivanti dai seguenti emendamenti: 2.500 (che fissa un numero minimo di componenti delle Commissioni di concorso); 2.107 (che estende a ulteriori figure professionali la platea dei soggetti ammessi ai concorsi per l'accesso alle funzioni superiori); 2.108 (che determina un aumento delle prove scritte rispetto al testo); 2.109^a (testo corretto) e 2.181^a (che prevedono l'assegnazione di magistrati a sedi e funzioni in soprannumero nonché lo svolgimento di «concorsi virtuali»); 2.111 (che alla lettera *c-quater* prevede ulteriori corsi di formazione); 2.112, 2.113, 2.114, 2.115, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121 (testo 2), 2.122, 2.136, 2.137, 2.138, 2.139, 2.141, 2.142, 2.143, 2.144, 2.145, 2.146, 2.147, 2.148, 2.149, 2.150, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154, 2.159, 2.170 e 2.174 (che prevedono una diversa articolazione delle varie funzioni nonché modificano i procedimenti di accesso alle stesse); 2.116 (che, oltre a modificare i procedimenti di accesso alle varie funzioni, sembra configurare, alla lettera *e-quater*, la pos-

sibilità di posizioni in soprannumero nonché prevedere, alla lettera *e-sesies*, ulteriori corsi di qualificazione); 2.123 e 2.129 (suscettibili di determinare un aumento delle frequenza dei corsi per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa); 2.600 (in relazione anche alle disposizioni previste dal testo in ordine all'istituenda commissione speciale per le funzioni di legittimità); 2.511 (sull'equiparazione delle funzioni del Procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia ad altre figure); 2.196 (sulla progressione economica dei magistrati); 2.197 (in relazione ad eventuali indennità di missione correlate alla prosecuzione di processi già avviati dopo il trasferimento ad altro incarico).

In ordine alle proposte relative all'articolo 3, segnala l'esigenza di verificare se gli oneri correlati alle convenzioni da stipulare con le università richiamate all'emendamento 3.100 possano essere ricompresi nel limite di spesa di cui all'articolo 12, comma 1. Segnala altresì che gli emendamenti 3.116 (per via dell'elevazione da due a quattro del numero dei magistrati componenti del Comitato direttivo dell'istituenda Scuola superiore della magistratura) e 3.120 (che appare configurare un incremento dei congedi retribuiti) sembrano comportare maggiori oneri non quantificati né coperti. Rivela poi che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte 3.106, 3.109 e 3.110 (che attribuiscono ulteriori compiti alla citata Scuola superiore della magistratura in materia di scambi culturali e cooperazione internazionale), 3.111 (che estende da diciotto mesi a due anni il tirocinio), 3.300 (che prevede un obbligo tassativo di svolgere, durante il tirocinio, periodi di formazione presso studi legali, settori della pubblica amministrazione, istituti bancari e altre sedi formative) 3.502 (che estende da sei mesi ad un anno il periodo di ulteriore tirocinio in caso di valutazione finale negativa), 3.117 (che prevede il collocamento in fuori ruolo organico per i componenti dei comitati di gestione previsti all'articolo 3, comma 1, lettera «m») e 3.123 (che prevede lo svolgimento di corsi su base distrettuale).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, segnala che sembrano suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri le proposte 4.103, 4.107, 4.108, 4.113 (in quanto aumentano il numero dei magistrati in servizio presso i consigli giudiziari) e 4.121, 4.123 (testo 2), 4.124 e 4.125 (in quanto ampliano le competenze e quindi il numero delle sedute cui partecipano i componenti laici di nomina regionale dei consigli giudiziari).

Rileva inoltre che occorre valutare se possano derivare effetti finanziari dall'emendamento 4.101, in quanto fissa in dodici i componenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, laddove il testo invece non ne precisa il numero ma solo la ripartizione tra le varie categorie.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 5, occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dall'emendamento 5.104, che istituisce uno o più procuratori aggiunti a fianco del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

Relativamente agli emendamenti concernenti l'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari conseguenti alla proposta 7.512, che introduce

la possibilità per i magistrati dispensati dal servizio di transitare nelle pubbliche amministrazioni in posizioni corrispondenti all'*ex* ottava qualifica funzionale.

Riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 8-*bis*, segnala che l'emendamento sostitutivo 8-*bis*.103 appare comportare nuovi e maggiori oneri non quantificati né adeguatamente coperti, in relazione all'istituzione del nuovo ruolo del funzionario giudiziario in luogo dell'ausiliario del giudice previsto dal testo. In particolare, si segnalano gli effetti onerosi connessi alle disposizioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, tenuto anche conto che le risorse aggiuntive indicate alla lettera *z)* (aumento di 3 euro del contributo unificato di iscrizione a ruolo), oltre a non essere specificamente correlate alla copertura degli oneri recati dal suddetto emendamento, sembrano comunque insufficienti ad assicurare un'adeguata copertura finanziaria.

Occorre altresì valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 8-*bis*.106, in relazione alla soppressione, ivi prevista, del limite di rinnovabilità per una sola volta dei contratti a tempo determinato (biennali) degli ausiliari del giudice.

In relazione agli emendamenti inerenti all'articolo 10, segnala che le proposte 10.102, 10.103, 10.105, 10.106 e 10.106^a sembrano comportare nuovi o maggiori oneri, in relazione alla riorganizzazione delle giurisdizioni e delle magistrature amministrative ivi prevista. In particolare, occorre valutare gli effetti connessi: all'istituzione di nuove corti di giustizia amministrativa presiedute da presidenti di sezione del Consiglio di Stato, nonché di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali; all'unificazione dei consiglieri di Stato e dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale nella qualifica di consiglieri della giustizia amministrativa; alle nuove procedure per l'accesso annuale ai posti vacanti delle funzioni giudicanti e consultive; al ripristino dei meccanismi di progressione automatica di carriera di cui all'articolo 50 della legge n. 186 del 1982, anche ai fini del conferimento della qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale.

Segnala poi gli emendamenti 10.110, 10.111, 10.112 e 10.113, che sembrano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per le misure di riorganizzazione della Corte dei conti ivi previste. In particolare, occorre valutare gli effetti derivanti: dall'attribuzione esclusiva delle funzioni superiori giurisdizionali e di controllo ai magistrati con qualifica non inferiore a consigliere; dalle modifiche della dotazione organica dei consiglieri della Corte dei conti; dall'equiparazione automatica dei magistrati con qualifica di consigliere ai consiglieri che esercitano le funzioni superiori. Segnala, altresì, che la clausole di copertura dei suddetti emendamenti, che prevedono di compensare eventuali maggiori oneri mediante la riduzione della dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti, non appaiono idonee ad assicurare l'effettiva invarianza degli oneri, posto che non risulta specificato né se gli eventuali posti da sopprimere corrispondano a posizioni di fatto (cioè effettivamente occu-

pate) ovvero solo di diritto, né quali siano i criteri con cui valutare l'equivalenza finanziaria delle posizioni da sopprimere.

Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 10.115 (che ripristina per i consiglieri dei tribunali amministrativi regionali i meccanismi di progressione automatica di carriera di cui all'articolo 50 della legge n. 186 del 1982) e 10.500 (che riconosce un'anzianità aggiuntiva, ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie superiori, ai consiglieri di Corte dei conti di nomina governativa).

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnala i seguenti emendamenti, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri: 11.101, (che amplia la platea degli aventi diritto alle indennità di trasferta di cui all'articolo 11 del testo), 11.500 (limitatamente al comma 4, in quanto estende da quattro a cinque anni la concessione dell'indennità in caso di trasferimento d'ufficio, di cui all'articolo 2 della legge n. 133 del 1998) e 11.0.500 (testo 2) (in quanto estende ai magistrati ordinari le agevolazioni previste in caso di trasferimento a favore del personale militare e di polizia e dei rispettivi coniugi). Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari connessi alla proposta 11.501 (testo 2), che introduce un'indennità di trasferimento mensile anziché limitata a venti giorni come nel testo.

Riguardo alle proposte emendative concernenti l'articolo 13, rileva che occorre valutare, in relazione all'emendamento 13.0.500, se possano derivare eventuali oneri dall'istituzione, ivi prevista, del ruolo di complemento dei magistrati onorari.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per svolgere i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(2386) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di giovedì 4 dicembre.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione alle osservazioni emerse sulla copertura finanziaria dell'articolo 2, comma 4, conferma che la clausola di neutralità finanziaria indicata al comma 5 del medesimo articolo è diretta ad evitare, in sede di applicazione, l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, in ragione della natura istituzionale dell'attività svolta dai componenti ministeriali del Comitato tecnico ivi indicato.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, propone di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere non ostativo sul provvedimento in titolo. Propone, altresì, di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti.

La Sottocommissione approva, infine, le proposte avanzate dal Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

32^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 304): osservazioni favorevoli;

(2114) LAURO ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili;

(2163) GIARETTA ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(1848) SPECCHIA. – Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di tutto il territorio nazionale: parere contrario.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

48^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Betta, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2610) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 4^a Commissione:

(1574) NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(2546) Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri, e del disegno di legge di iniziativa governativa: parere favorevole;

(2114) LAURO ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili: parere favorevole;

(2163) GIARETTA ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(1756) MANFREDI ed altri. – Principi e criteri generali per uniformare, sul territorio nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tutelare l'ecosistema delle acque interne: parere favorevole;

(1848) *SPECCHIA*. – *Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di tutto il territorio nazionale*: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(2624) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

46^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(2600) *Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Aichi del 2005 e alla candidatura della città di Trieste per l'Esposizione riconosciuta 2008: parere favorevole.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2003

37^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione:

(2546) *Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole con osservazioni;

alla 13^a Commissione:

(2624) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 4^a e 12^a RIUNITE

(4^a - Difesa)

(12^a - Igiene e sanità)

Giovedì 11 dicembre 2003, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MELELEO ed altri. – Riordinamento della sanità militare (452).
 - Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare (1917).
 - NIEDDU ed altri. – Norme in materia di riforma del Servizio sanitario militare e delega al Governo per la definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi (1935).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 11 dicembre 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi co-

munitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).
- TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).
- CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo (2494).
- COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo (2551).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).

- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
- BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province (823).

- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1952).
- RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore (1970).
- SEMERARO. – Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).
- CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale (2185).
- MALAN. – Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (2428).

– e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-*bis*, 81-*bis*, 82-*bis*, 98-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (1998).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale (2320).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai *referendum* popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo *57-bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo *75-bis*, nonché della disposizione transitoria e finale *XVII-bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).
- delle petizioni nn. 26, 39, 400, 433 e del voto regionale n. 84 ad essi attinenti.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

IX. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- Calogero SODANO ed altri. – Disciplina per l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e in tutti gli edifici pubblici (1717) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 11 dicembre 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (498).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. – Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (375-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 11 dicembre 2003, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83,

85,86,87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 11 dicembre 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di testo unico delle disposizioni relative al debito pubblico (n. 317).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 11 dicembre 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (2529).
- ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente (2148).
- VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti (2310).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione di misure di razionalizzazione dell'Ente per le Ville Vesuviane (n. 293).

- Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei beni culturali e paesaggistici» (n. 295).
- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche» (n. 296).
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema"» (n. 297).
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico"» (n. 298).
- Schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione (n. 303).
- Tabella triennale relativa ai soggetti ammessi ai finanziamenti per iniziative di diffusione della cultura scientifica e tecnologica (n. 312)

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia"» (n. 308).
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (n. 309).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 11 dicembre 2003, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (2546) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo ri-*

sultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piscitello; Bono; Jannone; Campa ed altri; Labate ed altri; Zanella; Di Teodoro; Lusetti ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa).

- LAURO ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili (2114).
- GIARETTA ed altri. – Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei cittadini diversamente abili (2163).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, avente ad oggetto l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici» (n. 300).
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.» (n. 304).
- Schema di regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 290).
- Schema di *addendum* n.2 al contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (n. 315).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Piano industriale 2004-2006 del Gruppo Alitalia (n. 319).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 11 dicembre 2003, ore 14,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
- VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
- e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

Giovedì 11 dicembre 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il riordino della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione» (n. 302).
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero delle attività produttive» (n. 306).
- Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni» (n. 307).

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia"» (n. 308).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (n. 309).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Giovedì 11 dicembre 2003, ore 14

Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento

- Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Bucarest.

Indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive

- Audizione del professor Franco Tancredi, direttore generale dell'Agenzia Sanitaria della Regione Campania, e del dottor Saverio Ciriminna, direttore dell'ufficio speciale per la programmazione sanitaria della Regione Sicilia.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

Giovedì 11 dicembre 2003, ore 14

- Audizione del dottor Antonino Intelisano, procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

Giovedì 11 dicembre 2003, ore 13,30

Seguito dell'audizione del colonnello Domenico Faraone.